

INDICE

ART.1

COMMI 5-8	9
CONTENIMENTO DEI CONSUMI INTERMEDI E DI ALTRE SPESE DELLA P.A.	9
COMMA 9	13
SPESA PER INVESTIMENTI FISSI LORDI	13
COMMI 11-12.....	15
FONDO PER I TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE	15
COMMA 13	16
FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO.....	16
COMMA 18	19
INTERESSI CORRISPOSTI A POSTE ITALIANE S.P.A.	19
COMMA 20	20
INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DEL MAE	20
COMMI 21-26.....	21
LIMITAZIONE DEI PAGAMENTI	21
COMMI 27-29.....	25
CONTABILITÀ SPECIALI E CONTI CORRENTI DI TESORERIA NON MOVIMENTATI	25
COMMI 30-32.....	26
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CAMERE DI COMMERCIO.....	26
COMMI 33-34.....	28
RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE	28
COMMI 35-36.....	30
VERSAMENTO ACCANTONAMENTI ENTI PUBBLICI	30
COMMA 37	31
DEBITI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI	31
COMMI 38-48.....	33

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA	33
COMMI 49-55.....	37
AUTOFINANZIAMENTO DELLE <i>AUTHORITIES</i>	37
COMMI 56-61 (ED ELENCO 4).....	41
AUTOFINANZIAMENTO DELLE AGENZIE FISCALI	41
COMMA 62	44
FINANZIAMENTO OPERE STRATEGICHE E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	44
COMMA 63	45
FINANZIAMENTO OPERE STRATEGICHE E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	45
COMMA 65	46
INTERVENTI NEL SETTORE FERROVIARIO.....	46
COMMA 66	47
SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA	47
COMMA 67	48
CONTRATTO DI PROGRAMMA POSTE	48
COMMI 72-74.....	48
FONDO RISTRUTTURAZIONE AUTOTRASPORTO MERCI	48
COMMA 75	50
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ALLA REGIONE SICILIA.....	50
COMMA 76	52
PROROGA AL 2006 DI AGEVOLAZIONI SULLE ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI.....	52
COMMA 77	62
PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF IN CAMPO BOSCHIVO	62
COMMA 78	65
PROROGA DI AGEVOLAZIONI IRAP NEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA.....	65
COMMA 79	67
AGEVOLAZIONI PER LA PESCA COSTIERA E NELLE ACQUE INTERNE.....	67
COMMA 80	70

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA PROPRIETÀ CONTADINA	70
COMMA 81, LETTERA A)	71
DETRAZIONE IRPEF PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	71
COMMA 81 LETTERA B)	73
RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE	73
COMMA 82	76
REDDITI PRODOTTI IN ZONE DI FRONTIERA	76
COMMA 83	78
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI SANITARI INTEGRATIVI.....	78
COMMA 84	80
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER I CONTRIBUENTI	80
COMMA 85	81
PROROGA DETRAIBILITÀ IVA PER CICLOMOTORI ED AUTOVEICOLI.....	81
COMMA 86	84
PROROGA AGEVOLAZIONI PER TERREMOTATI DEL BELICE	84
COMMA 87	85
AGEVOLAZIONE PER IL RIORDINO DELLE IPAB	85
COMMA 88	86
DEDUZIONE FORFETARIA PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	86
COMMA 92	88
LIMITE DI VERSAMENTO E RIMBORSO IMPOSTE	88
COMMI 93-103	89
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI TERRITORIALI	89
COMMA 104	93
RETRIBUZIONE PENSIONABILE DEI MEMBRI DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI	93
COMMI 105-107	94
COMPARTECIPAZIONE LOCALE ALL'IRE E TRASFERIMENTI PER GLI ENTI LOCALI	94
COMMA 109	95

REGOLAMENTO FINANZIARIO SULLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DEI COMUNI	95
COMMI 110-116.....	96
ADEGUAMENTO DELLE RISORSE CONTRATTUALI PER IL BIENNIO 2004-2005	96
COMMI 117-120.....	99
RISORSE PER I RINNOVI CONTRATTUALI PER IL BIENNIO 2006-2007	99
COMMI 121-122.....	101
LIMITI ALL'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	101
COMMI 123-133.....	104
RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ED IL LAVORO STRAORDINARIO	104
COMMI 132-140.....	107
CONTENIMENTO DEGLI ONERI DI PERSONALE DELLE REGIONI ED ENTI LOCALI	107
COMMI 141-143.....	110
NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI PERSONALE PPAA	110
COMMI 144-145.....	111
DETERMINAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO	111
COMMA 146	112
BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE INDENNITÀ E COMPENSI NELLE PPAA	112
COMMI 147-149.....	113
SOPPRESSIONE E CONTENIMENTO DI INDENNITÀ DI TRASFERTA	113
COMMI 150-152.....	115
ESCLUSIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA	115
COMMA 153	117
ISTITUZIONE DI ISPETTORATI DEL LAVORO	117
COMMA 155	119
VICEDIRIGENZA	119
COMMI 156-158.....	120
MOBILITÀ	120
COMMI 159-167.....	121

PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	121
COMMI 168-175.....	127
ASSUNZIONI DI PERSONALE.....	127
COMMA 177	134
PRIORITÀ PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA	134
COMMI 178, 179 E 181	134
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE FORZE DI POLIZIA	134
COMMA 180	137
RIORDINAMENTO DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA E ARMATE	137
COMMI 182-184.....	139
TRASFERIMENTI ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI INPS PER IL 2006	139
COMMA 185	141
COMPENSAZIONI A COPERTURA DEI DISAVANZI DEL BILANCIO INPS	141
COMMA 186	143
SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO ALL'ENPALS	143
COMMA 187	143
NORME IN MATERIA DI BENEFICI AI LAVORATORI MINERARI SICILIANI	143
COMMA 188	146
INDENNITÀ AGLI EREDI DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI USTICA	146
COMMI 189-190.....	146
AUMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	146
COMMI 191-193.....	150
CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI SANITARI	150
COMMI 194-195.....	152
COMMISSIONE NAZIONALE SULL' APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI	152
COMMI 196-210.....	154
COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL' OFFERTA SANITARIA.....	154
COMMI 211-213.....	158

ULTERIORI NORME PER IL CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA	158
COMMI 214-216.....	159
NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA	159
COMMI 217-220.....	160
MISURE PER INCENTIVARE LA RICERCA FARMACEUTICA	160
COMMI 222-227.....	161
MODIFICAZIONI AL D.LGS. N. 56/2000.....	161
COMMI 228-231.....	163
AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ REGOLATE	163
COMMA 232	168
AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI	168
COMMI 233-238.....	169
FONDO FAMIGLIA ED ASSEGNI PER I FIGLI	169
COMMA 239	171
DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO	171
COMMI 240-243.....	173
5 PER MILLE PER VOLONTARIATO E RICERCA.....	173
COMMI 244-246.....	175
INDENNIZZI PER I RISPARMIATORI VITTIME DI FRODI FINANZIARIE	175
COMMI 250-251.....	176
SOPPRESSIONE DELLA TASSA SUI BREVETTI	176
COMMI 252-254.....	178
DETASSAZIONE DELLE LIBERALITÀ IN FAVORE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA.....	178
COMMI 255-258.....	179
FONDO PER L'INNOVAZIONE.....	179
COMMI 259-260.....	180
RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO.....	180
COMMI 261-262.....	181

RIDETERMINAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI INAIL.....	181
COMMI 263-268.....	181
DISTRETTI PRODUTTIVI	181
COMMI 269-271.....	184
ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL SUD.....	184
COMMI 279-281.....	185
TRASFERIMENTO DI AUTOVEICOLI	185
COMMI 283-284.....	186
PROMOZIONE ALL'ESTERO DEL SETTORE TURISTICO	186
COMMA 286	187
DEROGA AI LIMITI ALL'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.....	187
COMMA 287	188
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.....	188
COMMA 288	189
PARZIALE ESCLUSIONE SSN DA LIMITI SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	189
COMMI 291-292.....	190
INCREMENTO RISORSE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	190
COMMA 293	191
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA	191
COMMA 294	192
PROROGA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.....	192
COMMA 296	193
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA	193
COMMI 297-298.....	194
PREMIO DI CONCENTRAZIONE ALLE IMPRESE	194
COMMA 301	195
FONDO PER LE FILIERE AGRO-ENERGETICHE	195
COMMA 302	196

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI AZIENDE AGRICOLE	196
COMMA 305-306	198
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.....	198
COMMA 307-319	198
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE	198
COMMI 320-331.....	200
CONTRIBUTI PER L'EDITORIA	200
COMMI 332-335.....	205
RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI D'IMPRESA	205
COMMI 336-339.....	211
RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DELLE AREE FABBRICABILI	211
COMMI 340-341.....	215
CANONI DI LOCAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.....	215
COMMI 342-367.....	217
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI	217
COMMI 368-369.....	227
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE SIGARETTE E TASSAZIONE DEI TABACCHI	227
COMMA 371	230
MISURE PER FAVORIRE L'EMERSIONE CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE.....	230
COMMA 375	231
MONITORAGGIO DELLA SPESA AMBIENTALE	231
COMMA 385	232
ATTRIBUZIONE DI NUOVI COMPITI ALL'IPSEMA	232
COMMA 394	233
ECCEDENZE DI SPESA	233
TABELLA DEGLI ULTERIORI STANZIAMENTI RECATI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA.....	245

COMMI 5-8

Contenimento dei consumi intermedi e di altre spese della p.a.

Le norme dispongono, a decorrere dal 2006:

- una rideterminazione¹ delle dotazioni delle unità previsionali di base dei ministeri concernenti i consumi intermedi, al fine di realizzare il contenimento della relativa spesa (comma 5);
- che la spesa annua per studi e consulenze delle amministrazioni pubbliche, quella per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza, nonché per l'acquisto ed esercizio di autovetture (ad esclusione di quelle per la sicurezza pubblica) non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2004 (commi 6-8).

La relazione tecnica, nel precisare che i conseguenti adeguamenti degli stanziamenti verranno effettuati in maniera lineare, agendo sulle spese non aventi natura obbligatoria, ne quantifica i relativi effetti in **1.545 milioni di euro annui**, così riportati nell'allegato 7 al d.d.l.

(mln di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Cons.intermedi	1445	1445	1445	900	1200	1450	1445	1445	1445
Consulenze e rappr.	70	70	70	45	65	70	70	70	70
Autovetture	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Totale	1545	1545	1545	975	1295	1550	1545	1545	1545

Al riguardo, con riferimento al comma 5, si osserva che il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla relazione tecnica presenta i seguenti profili problematici.

1. La categoria dei consumi intermedi è oggetto di specifici interventi di contenimento a decorrere dalla manovra di finanza pubblica relativa al 1999; è pertanto da ritenere che nel corso degli anni le relative dotazioni iniziali di bilancio siano ormai divenute prossime alle esigenze minime di funzionamento delle amministrazioni interessate. In ogni caso, poiché i

¹ Secondo gli importi riportati nell'elenco 1 al d.d.l., da cui comunque sono esclusi il comparto della sicurezza e del soccorso.

risultati attesi da ciascun intervento dovrebbero risultare scontati nelle previsioni di bilancio per ciascun anno di riferimento, il margine per la realizzabilità di ulteriori risparmi - non potendo ovviamente ipotizzarsi che le previsioni iniziali siano in ciascun esercizio sovradimensionate rispetto alle effettive necessità di spesa - dovrebbe essere ormai esiguo.

Tale considerazione trova particolare rilievo per il 2006, per il quale la legge n.311/2004 ha disposto, ai commi 8 e 295 dell'articolo 1, una riduzione di spesa nella categoria in esame per l'anno 2006 (e 2007) pari a circa 2.430 milioni di euro, determinando in tal modo un obiettivo di spesa molto stringente.

Ciò in quanto si tratta di un obiettivo riferito ad una base 2004 particolarmente bassa, in quanto già ridotta degli effetti ascritti al D.L. n.168/2004², e tale da comportare che il valore programmatico 2005 per i consumi intermedi risulti fissato ad un livello inferiore agli stanziamenti iniziali 2004³.

2. Tali considerazioni trovano conferma nei risultati concretamente conseguiti dagli interventi di riduzione delle spese in questione, che hanno inciso in misura inferiore a quanto preventivato, considerato che nell'ultimo quadriennio il livello di spesa è risultato nominalmente costante – gli impegni di spesa del 2004 sono ancora prossimi ai livelli del 2001⁴ – e, quindi, la riduzione medesima è avvenuta esclusivamente in termini reali. Ciò è dipeso anche dal fatto che le amministrazioni interessate, dovendo comunque provvedere all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, hanno di fatto traslato parte delle necessità di spesa agli anni successivi.

² Recante interventi di contenimento della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2004.

³ Come rilevato anche dalla Corte dei conti, nell'analisi speciale – allegata al rendiconto generale dello Stato per il 2004 – relativa agli interventi di contenimento della spesa operati con il D.L. n.168/2004 e sulla regola del 2 per cento introdotta dalla legge finanziaria per il 2005. Tale valutazione trova conferma nei dati contenuti nella documentazione allegata all'audizione del Ragioniere Generale dello Stato del 10 novembre presso la V Commissione della Camera: a fronte di un risultato 2004 pari a 13.249 milioni, il limite di spesa 2005 risulta di 12.896 milioni.

⁴ Secondo quanto riferisce la Corte dei conti nella citata analisi.

In altri termini "emergenze gestionali riconducibili alla carenza di mezzi finanziari inducono le amministrazioni a procedere (...) attraverso acquisizioni di beni e servizi non sorrette dalla assunzione dei relativi impegni, scaricandone l'impatto sugli esercizi successivi con il ricorso ad atti di riconoscimento di debito o alla copertura ex post delle obbligazioni contratte"⁵.

3. Tale situazione potrebbe verificarsi anche per il 2006, nel quale uno specifico intervento "taglia spese" operato dal D.L. n.211/2005⁶ è suscettibile di determinare un "rimbalzo" della spesa nell'anno successivo, come finora si è registrato per i due analoghi precedenti interventi "taglia spese" finora intervenuti, vale a dire il D.L. n.194/2002⁷ e il D.L. n.168/2004⁸.

Nel primo caso, con riferimento alla spesa delle amministrazioni dello Stato, a fronte di una diminuzione del 12,1 % nel 2002 si è registrato un aumento del 21,3 nel 2003⁹; nel secondo caso, in presenza di una diminuzione della spesa medesima per il 2004 del 4,5% rispetto all'anno precedente¹⁰, gli andamenti finora registrati nel 2005, evidenziano che – nonostante i vincoli introdotti dalla legge finanziaria per il 2005 – gli stanziamenti di competenza risultano crescenti dagli iniziali 11.363 milioni di euro a 12.698 milioni, con un incremento dell'11,7%¹¹. Tale andamento sembra confermare lo spostamento di parte della spesa all'anno in corso¹², anche se ovviamente a seguito

⁵ Corte dei Conti, analisi speciale prima citata.

⁶ Il cui d.d.l. di conversione, in corso d'esame presso la Camera (C. 6139).

⁷ Recante misure urgenti per il contenimento, il controllo e la trasparenza della spesa pubblica, convertito dalla legge n. 246/2002.

⁸ Recante interventi di contenimento della spesa pubblica, convertito dalla L. n.191/2004.

⁹ Dati della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 2003; il dato medesimo risulta rivisto al 21,4% negli aggiornamenti contenuti nella Relazione dell'anno successivo (Allegato CN-32).

¹⁰ Come risulta dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese 2004 (Allegato CN-32). La diminuzione è comunque inferiore ai risultati attesi dall'intervento operato con il D.L. n. 168, considerato che la stessa si verifica rispetto ad un parametro (la spesa 2003) anormalmente elevato, per quanto sopra detto. Gli insufficienti risultati del 2004 sono confermati dalla Corte dei conti, nella relazione già citata, la quale osserva che il dato finale 2004 è risultato superiore di circa 1.500 milioni alle previsioni iniziali.

¹¹ Corte dei conti "Elementi per l'audizione sulla legge finanziaria per l'anno 2006".

¹² Spostamento peraltro non confermato dal Governo, che nella nota di risposta (del 7 novembre 2005) del Ministero dell'economia alle osservazioni prospettate nel corso dell'esame presso la V Commissione del D.L. 211/2005 predetto, ha precisato che "il presunto incremento rispetto alle previsioni iniziali è dovuto alla semplice adozione di atti amministrativi relativi a variazioni di bilancio che ogni anno ricorrono quotidianamente e che consentono alle amministrazioni di espletare meglio i loro fini istituzionali. Anche le predette variazioni sono scontate nei tendenziali di spesa e sono sottoposte alle limitazioni di crescita delle spese (2 per cento)"

del provvedimento in esame il risultato definitivo dovrebbe mostrare un dato di crescita più contenuto.¹³

4. Queste considerazioni – che, comportando la necessità di aggiustamenti in corso d'anno sia in sede di variazioni di bilancio, sia in sede di assestamento¹⁴ determinerebbero un risultato di risparmio inferiore a quanto preventivato¹⁵ - rendono necessaria l'adozione di una estrema prudenzialità nell'ascrivere effetti certi di risparmio alle misure di contenimento recate dal comma 5 in esame.

Su ciò appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riguardo ai commi da 6 a 8 possono prospettarsi analoghe difficoltà nella realizzazione dei previsti risparmi di spesa, considerato che:

- per quanto riguarda gli studi e le consulenze la base 2004 è già stata sottoposta ad un intervento di risparmio ad opera del D.L. n.168/2004 prima citato, con cui si è stabilito che la relativa spesa per il medesimo anno dovesse risultare inferiore del 15% a quella annua media del biennio 2001-2002. La legge finanziaria 2005 (L. 311/2004, comma 11 dell'articolo 1) ha poi mantenuto la base medesima come limite della spesa 2005;
- per quanto riguarda le autovetture la medesima legge 311/2004, al comma 14, ha disposto che la base 2004, come incisa dalle riduzioni operate per le spese discrezionali dal D.L. n.168 citato, costituisse, ridotta del 10%, limite alla spesa 2005.

¹³ Come evidenza anche la documentazione allegata all'audizione del Ragioniere Generale dello Stato prima citata: per la previsione di spesa della categoria in esame, rispetto al limite 2005 di 12.896 milioni di euro, i dati al 31 ottobre mostrano un dato di spesa inferiore a tale valore, in quanto pari a 12.317 milioni.

¹⁴ Circostanza del resto verificatasi per l'anno in corso, nel d.d.l. di assestamento 2005 (C..6119). A tale riguardo la Corte dei conti, nell'analisi speciale prima citata, ma anche nell'audizione del 13 ottobre 2005 sulla legge finanziaria 2006 segnala sostanzialmente che l'introduzione di manovre di contenimento della spesa senza tener conto dei meccanismi di alimentazione delle risorse attraverso i fondi di riserva e da ripartire può rappresentare un limite al conseguimento della riduzione di spesa prospettata.

Considerato l'elevato ammontare della riduzione prevista (50%), appare necessario che il Governo chiarisca se il conseguimento degli ulteriori risparmi previsti dai commi in questione possa incidere sull'espletamento delle corrispondenti attività da parte delle amministrazioni interessate (a meno di ritenere che il dato di spesa 2004 sia risultato largamente eccedente le reali necessità di spesa delle amministrazioni medesime).

Sotto il profilo contabile appare infine opportuna una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'identità degli effetti di risparmio ascritti ai fini del saldo netto da finanziare e dell'indebitamento netto derivi dal considerare che per la categoria dei consumi intermedi gli importi previsti per gli impegni che determinano l'effetto sull'indebitamento sono sostanzialmente coincidenti con quelli di previsione della spesa, che rilevano ai fini del saldo netto.¹⁶

COMMA 9

Spesa per investimenti fissi lordi

La norma ridetermina, a decorrere dal 2006, le dotazioni delle unità previsionali di base dei Ministeri relative alle spese per investimenti fissi lordi¹⁷, sulla base degli importi stabiliti nell'elenco 2.

La relazione tecnica, nel precisare che i conseguenti adeguamenti verranno effettuati in maniera lineare, agendo sulle spese non aventi natura obbligatoria, quantifica in 1.136 milioni di euro annui i risparmi prodotti dalla rideterminazione in questione, con i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1136	1136	1136	360	750	1100	360	750	1100

Al riguardo, per quanto concerne i risparmi ascritti alla categoria in esame valgono considerazioni in parte analoghe a quelle espresse sul precedente

¹⁶ Ovviamente i minori importi iscritti a fabbisogno derivano dalla considerazione che i pagamenti vengano effettuati con tempi più diluiti rispetto all'iscrizione degli impegni.

¹⁷ Ad esclusione delle spese nel comparto "della sicurezza pubblica e del soccorso".

comma 5 in materia di consumi intermedi, dovendosi considerare che: a) tale categoria è già stata oggetto di un analogo intervento di contenimento nel corso del 2004 ad opera del D.L. n.168/2004, per una minore spesa stimata pari a 882 milioni di euro; b) un ulteriore intervento di risparmio – riferito ad una base 2004 comunque già ridotta degli effetti prodotti dal medesimo D.L. n.168 - è stato previsto dalla legge finanziaria 2005¹⁸, con un impatto sui saldi di finanza pubblica per 800 milioni di euro, che pertanto risulta già scontato nei dati tendenziali.

Inoltre, la questione della effettiva realizzabilità degli effetti di risparmio previsti dalla relazione tecnica – questione anche essa già rilevata per il precedente comma 5 - si pone anche per la categoria di spesa in esame, sulla base dei dati allo stato riscontrabili sugli andamenti per il 2005.

La Corte dei conti segnala in proposito¹⁹ che alla data del 30 settembre 2005 gli stanziamenti di competenza per gli investimenti fissi lordi risultavano superiori del 9,5% rispetto agli stanziamenti iniziali dell'anno (da 5.462 a 5.979 milioni di euro). Sulla base, inoltre, dei dati più aggiornati contenuti nell'audizione del Ragioniere Generale dello Stato già citato, risulta che a fronte di previsioni definitive 2005 per la categoria in esame pari a 6.096 milioni, gli stanziamenti al 31 ottobre risultano pari a 6.127 milioni (+0,5%).

¹⁸ Articolo 1, comma 8, della legge n.311/2004.

¹⁹ Nell'audizione del 13 ottobre 2005 sulla legge finanziaria 2006, in precedenza citata

COMMI 11-12

Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

Le norme istituiscono, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun ministero, un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi - indicati nell'elenco 3 allegato al presente disegno di legge - delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle somme iscritte nella tabella C e delle spese classificate come obbligatorie (comma 11).

Le disposizioni prevedono inoltre la presentazione annuale al Parlamento, da parte dei Ministri interessati, di una relazione in cui si individua la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo (comma 12).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, precisando che la stessa mira a razionalizzare le risorse stanziare per i trasferimenti correnti alle imprese e al contempo a rideterminare le stesse in modo da far conseguire un effetto positivo sui conti pubblici di 1.150 milioni di euro. Sottolinea altresì che dalle dotazioni di bilancio (esposte nell'elenco 3) sono state esclusi i trasferimenti correnti per contributi in conto interessi, le spese determinate con la tabella C della legge finanziaria e le spese obbligatorie classificate obbligatorie.

Afferma inoltre che il comma 12 prevede una procedura per l'utilizzazione del fondo che realizza una più accentuata flessibilità gestionale del bilancio.

L'apposito prospetto riepilogativo²⁰ allegato alla stessa relazione espone i seguenti effetti sui saldi, in corrispondenza della norma in esame.

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Fondo trasferimenti	963,9	1.120,9	1.120,9	813,9	1.020,9	1.120,9	963,9	1.120,9	1.120,9

A seguito del maxiemendamento 1.2000 approvato al Senato gli effetti sui saldi previsti dal d.d.l. iniziale sono stati ridotti di 186,1 milioni di euro per l'anno 2006 su tutti e tre i saldi.

²⁰ A seguito del maxiemendamento 4.100 approvati al Senato gli effetti sui saldi sono stati ridotti di 186,1 milioni di euro per l'anno 2006 su tutti e tre i saldi. Tale variazione riguarda per 29,1 milioni di euro le emittenti locali e per 157 milioni di euro le scuole paritarie.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce il quadro degli stanziamenti previsti dalla normativa vigente; non sono chiare, inoltre, le ragioni per le quali l'applicazione della norma determini decurtazioni (né sono chiari i conseguenti effetti di risparmio, stimati dalla relazione tecnica).

Peraltro, da una prima ricostruzione delle risorse in questione²¹ sembra essere stato operato un taglio lineare delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente pari al 29,5 per cento degli stanziamenti. Tale ricostruzione andrebbe tuttavia confermata dal Governo, anche alla luce della modifica degli effetti ascritti alla norma riscontrabile nell'allegato 7 contenuto nel testo trasmesso alla Camera sopra segnalati.

Tali chiarimenti appaiono necessari anche al fine di precisare le motivazioni per le quali gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono stati modificati nel testo all'esame della Camera – secondo gli importi sopraindicati – come risulta dal relativo allegato 7.

COMMA 13

Flessibilità del bilancio

La norma prevede che nel bilancio dello Stato per l'anno 2006 le autorizzazioni di spesa “direttamente regolate per legge” siano ridotte in misura pari al 10% dell'ammontare previsto a legislazione vigente, ad eccezione delle autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, di quelle inerenti le tabelle C) ed F), nonché dei fondi per i trasferimenti correnti alle imprese. Vengono inoltre istituiti nello stato di previsione di ciascun Ministero due fondi – l'uno di parte corrente, l'altro di parte capitale – allo scopo di provvedere a sopravvenute esigenze per le spese oggetto della predetta riduzione. La dotazione di tali fondi è costituita dal 10% degli stanziamenti, come risultanti dopo la riduzione medesima.

La relazione tecnica, nel precisare che la dotazione dei predetti fondi costituisce una ulteriore decurtazione delle unità previsionali di base interessate dalla riduzione del 10%, afferma che:

²¹ Ricostruzione effettuata dal Servizio Studi del Senato (scheda di lettura n. 804/1), da cui emerge che il totale complessivo delle risorse in questione ammonta a 3.899,7 milioni, mentre quello risultante dall'elenco 3 è pari a 2.749,3 milioni, con una decurtazione pari, pertanto, a 1.150,4 milioni.

- per quanto concerne le spese correnti le uniche u.p.b. interessate dal taglio sono quelle destinate ai consumi intermedi (cat. 2) ed alle altre uscite (cat. 12);
- con riguardo alle spese in conto capitale, l'intervento concerne le categorie degli investimenti fissi (cat. 21) e degli altri trasferimenti (cat. 26).

Per tutte le altre categorie di spesa (trasferimenti correnti a famiglie e all'estero, interessi passivi, poste correttive delle entrate ecc.) i corrispondenti stanziamenti rimangono esclusi dalla riduzione in ragione della loro natura giuridicamente obbligatoria.

La norma determina effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica che risultano così quantificati nell'allegato 7:

(mln di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
sp.corrente	21*	22*	20	10	15	20	21	22	20
c.capitale	20**	18**	18**	8	15	18	8°	15°	18°

* La Rt indica un importo di 20 milioni

** La Rt indica per ciascun anno un importo di 15 milioni

° La Rt indica un importo pari, rispettivamente, a 5,10 e 15 milioni.

Al riguardo si segnala preliminarmente che in base ai dati presenti nel d.d.l. di bilancio non risulta possibile verificare la quantificazione riportata nella relazione tecnica.

Ciò in quanto la tabella 1 dell'A.S. 3614, recante il bilancio di previsione per il 2006 presenta una analisi degli oneri obbligatori ricomprendendo in una unica indicazione le voci "fattori legislativi e spese obbligatorie": il che non consente di individuare distintamente la quota di spesa "regolata direttamente per legge", cui fa riferimento la norma in esame, con esclusione – è da presumere – della parte di spesa obbligatoria connessa agli oneri inderogabili.

Sul punto andrebbero pertanto forniti i necessari elementi informativi.

Deve inoltre rilevarsi che le disposizioni in esame, incidendo sulle medesime categorie già oggetto delle misure previste dai commi 5 e 9 del d.d.l. in esame – benché con riferimento a spese di differente qualificazione giuridica

- portano a riproporre i medesimi problemi di sostenibilità delle misure in questione da parte delle amministrazioni interessate e, conseguentemente, di effettiva realizzazione, a consuntivo, dei risparmi attesi.

Appare inoltre necessario un chiarimento sulle ragioni in base alle quali alla norma vengono ascritti effetti finanziari²² anche per il 2007 ed il 2008, atteso che la stessa fa riferimento al solo anno 2006.

Qualora ciò dipenda dall'operare della regola incrementale del 2% prevista dal comma 8 dell'articolo 1 della legge n.311/2004, va infatti rammentato che tale regola vige limitatamente al triennio 2005-2007 – e pertanto non per il 2008 - e che, peraltro, la efficacia della stessa a decorrere dal 2006 non appare del tutto chiara, alla luce delle deroghe implicite recate a tale regola dalle disposizioni di minore spesa recate dagli articoli 3 e 4 del d.d.l. in esame²³. Appare infine necessario un chiarimento sulle ragioni per le quali gli effetti stimati nell'allegato 7 differiscono apprezzabilmente da quelli indicati nella relazione tecnica.

Il Governo dovrebbe altresì confermare che l'assenza di effetti finanziari, nella relazione tecnica, connessi alla ulteriore decurtazione del 10% destinata ai fondi di parte corrente e di parte capitale derivi dal ritenere (come appare ragionevole) che le dotazioni dei fondi in questione verranno integralmente spese nell'anno di riferimento.

Sembra peraltro opportuna anche una considerazione di natura ordinamentale circa i riflessi negativi – sotto il profilo della certezza e della trasparenza delle previsioni contabili – che la norma in esame, unitamente a quelle recate dagli articoli 3 e 4, è suscettibile di determinare sulla struttura del bilancio con riguardo alle categorie dei consumi intermedi e degli investimenti fissi. Sulla base della vigente tripartizione degli stanziamenti di bilancio in quota discrezionale (adeguamento al fabbisogno), fattori legislativi ed oneri inderogabili risulterebbe infatti che per il 2006 la quota discrezionale viene normata dai commi 5 e 9 del d.d.l. in esame, quella dipendente da fattori legislativi dal comma 13, e, infine, quella obbligatoria (oneri inderogabili) dalle ordinarie determinazioni di bilancio.

²² Vale a dire sul saldo netto.

²³ Ovviamente una eventuale riconsiderazione del numero di annualità in cui si determinano gli effetti finanziari della norma comporterà conseguenti modifiche anche sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

COMMA 18

Interessi corrisposti a Poste Italiane S.p.A.

La norma prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società Poste Italiane S.p.A. determinino con apposita convenzione il tasso di interesse da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato, sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste Italiane S.p.A. dall'anno 2005.

La relazione tecnica afferma che il tasso fisso oggi corrisposto a Poste Italiane S.p.A. è del 4.35%, e che il risultato di risparmio stimato in almeno 150 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2005 (per tale anno la stima concerne il saldo di indebitamento) è raggiungibile parametrando la remunerazione del conto ai tassi dei titoli di Stato, ponderandoli in relazione alla stabilità delle giacenze nel corso del tempo.

La decorrenza a partire dal 2005 si rende necessaria poiché quanto spettante a Poste Italiane S.p.A. può essere calcolato solo dopo la chiusura dell'anno, quando sono note le giacenze relative all'intero esercizio trascorso. Pertanto, tale calcolo può essere effettuato solo all'inizio dell'anno successivo, e quindi il predetto risparmio in termini di saldo netto da finanziare si determinerà a decorrere dal 2006.

Gli effetti della norma sui saldi risultano dalla tabella che segue:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Risparmio interessi Poste	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Al riguardo occorre che il Governo fornisca i parametri e le ipotesi sottostanti la quantificazione della RT, al fine di verificare l'effettiva realizzabilità dei risparmi che vengono scontati nei saldi di finanza pubblica.

A tal fine andrà precisato se per l'anno 2005 si determinino effetti anche sul saldo di fabbisogno, oltre che su quello di indebitamento.

Occorre anche che il Governo chiarisca se, ai fini della quantificazione dei risparmi attesi, si sia tenuto conto dell'eventualità che - in sede di stipula della nuova convenzione con Poste S.p.A. - possano determinarsi poste onerose per il bilancio dello Stato, in relazione all'onere a carico della società medesima derivante dalla riduzione del tasso fisso attualmente corrisposto.

COMMA 20

Incentivi alla produttività del personale del MAE

La norma è diretta a rendere permanente, nell'ambito del fondo unico di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro, prevista dal D.L. n. 3 del 2005 per il solo anno 2005.

Tali risorse sono da destinarsi all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria in Iraq.

La relazione tecnica quantifica nel dettaglio l'effetto netto della norma.

Di seguito sono riportati gli effetti della norma in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria, e corrispondenti alla quantificazione effettuata nella RT.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Personale MAE	-3	-3	-3	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Minor apporto INPDAP	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
Contr. aggiun- tiva INPDAP	-0,3	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-	-
Fondo sanitario	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
IRPEF	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-

Nulla da osservare al riguardo.

COMMI 21-26

Limitazione dei pagamenti

La norma dispone che per l'anno 2006:

- i pagamenti per spese di investimento dell'ANAS Spa, comprese quelle relative all'accensione di mutui, non possono superare il limite complessivo di 1,7 miliardi di euro (comma 21);
- le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica (FIT) non devono superare l'importo complessivo di 1,9 miliardi di euro (comma 22);
- i pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi non possono superare il 95% del corrispondente importo erogato nel 2004 (comma 23);
- i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80% di quello del 2005. Sono escluse alcune tipologie di contabilità speciali, quali le contabilità intestate ad organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, quelle istituite per interventi di emergenza, per le aree depresse ecc. (commi 24-26).

La relazione tecnica quantifica, con riferimento a ciascuna delle suddette disposizioni, i seguenti effetti di risparmio:

- quanto al comma 21, poiché nel conto economico della P.A. il dato tendenziale di riferimento si attesta a 2 miliardi di euro, il limite di 1,7 miliardi determinerà una economia di spesa di 300 milioni nel 2006, cui corrisponderà un effetto contrario di recupero (maggiore spesa) negli anni successivi di 100 milioni annui;
- per il comma 22, in presenza di un dato tendenziale del conto economico pari a 3,1 miliardi, il tetto di 1,9 miliardi comporta una economia di 1,2 miliardi, con un successivo recupero di 0,2 miliardi nel 2007 e di 0,3 miliardi nel 2008;
- sul comma 23, a fronte di un dato tendenziale di spesa per investimenti fissi lordi, come diminuito della minor spesa operata dal comma 9 del ddl in esame, che è pari a 5.740 milioni (vale a dire 6.100 milioni – costituente il tendenziale iniziale - meno i 360 milioni da risparmiare a norma dell'articolo 4) il limite del 95%

della spesa 2004 determina un importo di 5.403 milioni²⁴: l'economia di spesa sarà dunque pari a circa 337 milioni di euro (5.740 – 5.403);

- con riferimento ai comma 24-26, l'economia di spesa è pari a 400 milioni di euro, sulla base di una spesa stimata per le contabilità speciali pari nel 2005 a 2.000 milioni di euro²⁵.

Gli effetti predetti sono computati solo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, secondo quanto riporta l'allegato 7 al d.d.l.

segno – peggioramento *(mln di euro)*

	Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
ANAS	300	-100	-100	300	-100	-100
FIT	1.200	-200	-300	1.200	-200	-300
Inv.fissi	336	-100	-100	336	-100	-100
Cont.spec.	400			400		

Al riguardo si osserva:

con riguardo al comma 21, i risparmi ascritti alla norma derivano dal livello di spesa contenuto nel dato tendenziale. In assenza, tuttavia, di indicazioni in ordine ai criteri mediante i quali viene elaborato tale quadro – che nella attuale struttura dei documenti di bilancio è articolato sulle macro componenti del conto economico della P.A.²⁶ – gli andamenti delle specifiche categorie o delle singole voci di spesa non risultano riscontrabili e, conseguentemente, ogni quantificazione basata sulla evoluzione tendenziale delle predette categorie o voci, come quella in esame, non è verificabile. Pur in considerazione della necessaria sinteticità che connota i conti di finanza pubblica, apparirebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo in

²⁴ Vale a dire: spesa 2004, pari a 5.688 milioni, *95% = 5.403 circa.

²⁵ L'80% di 2.000 milioni è infatti pari a 1.600 milioni. Il risparmio è dunque: 2.000-1.600= 400.

²⁶ Cfr. Tavola IV.4 del DPEF 2006-2009 (Doc.LVII, n.5), nonché Tabella 15 della Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2006, Sezione II^.

ordine alla possibilità di fornire informazioni di maggior dettaglio sui dati in questione.

Appare inoltre necessaria una conferma in ordine alla sostenibilità della riduzione imposta all'ANAS, anche tenuto conto che la società in esame è stata oggetto di una riduzione di trasferimenti ad opera dell'articolo 1, comma 299, della legge n. 311/2004²⁷.

Per quanto concerne il comma 22 – per il quale vale comunque quanto detto sopra in ordine ai dati tendenziali – appare necessario un chiarimento in ordine alla reale praticabilità della riduzione proposta, considerato che la stessa comporta un taglio ai pagamenti, rispetto agli importi tendenziali del FIT, per il 2006, pari a circa il 39%; a tal fine va anche considerato che il Fondo in questione è già stato oggetto di una analoga limitazione per il 2005²⁸ - con effetti anche per il 2006 - ad opera dell'articolo 1, comma 15, della L. n.311/2004 . Inoltre, ritenendo condivisibile la previsione di un effetto di “rimbalzo” del taglio negli anni successivi – effetto non considerato in precedenti analoghi interventi sui pagamenti²⁹ - non risulta chiaro per quale motivo, a fronte di un risparmio di 1,2 miliardi, il recupero sia indicato pari a soli 0,5 mld nel biennio 2007-2008.

Ciò a differenza di quanto effettuato per il comma 1, nel quale, invece, il recupero appare integrale, considerato che la relazione tecnica lo quantifica in 100 milioni “annui”, e pertanto, è da ritenere, comprensivo anche della quota 2009 non evidenziata nell'allegato7.

Con riferimento al comma 23, appare in primo luogo necessaria una conferma in ordine al fatto che il dato di cassa a legislazione vigente per la categoria degli investimenti fissi lordi risulta pari a 6.100 milioni, come

²⁷ Riduzione pari a 50 milioni di euro nel 2006 ed a 40 milioni di euro nel 2007.

²⁸ I cui effetti (1740 milioni di euro per il 2005 e 300 milioni per il 2006) risultano però quantificati cumulativamente a quelli concernenti altri settori di spesa, e, pertanto, non è possibile evidenziarne la quota imputabile specificamente al FIT.

²⁹ Quale ad esempio quello analogo previsto dall'articolo 1, commi 15-17, della legge n. 311/2004.

riporta la relazione tecnica, anziché a 5.544 milioni, come risulterebbe dalla RPP 2006³⁰.

Anche per la categoria in questione si pone inoltre una questione di realizzabilità dei risparmi previsti, considerato che: a) il dato 2004 cui si fa riferimento risulta a seguito di un consistente intervento di contenimento operato per l'anno medesimo dal D.L. n.168/2004 di cui s'è detto nel precedente comma 9; b) l'evoluzione dei pagamenti della categoria in questione per il 2005 sembra evidenziarne una certa resistenza agli interventi di contenimento, considerato che secondo i dati al 30 settembre 2005 essi registrano – nonostante le misure poste dalla legge n.311/2004³¹ - un incremento del 9,3 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente³².

Da ultimo, nell'allegato 7 si registra un effetto di rimbalzo (recupero dei pagamenti non effettuati nel 2006) negli anni successivi - pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 - non considerato dalla relazione tecnica, e su cui appare pertanto necessario un chiarimento.

In ordine al comma 24, si segnala che, come già per i commi 21 e 22 che precedono, non risulta verificabile il dato sull'ammontare della spesa indicato dalla relazione tecnica per il 2005, per il quale appare pertanto necessario acquisire le necessarie informazioni. Si evidenzia, inoltre, che- a differenza di quanto operato per i commi che precedono - non vengono contabilizzati effetti di recupero della minore spesa 2006 per gli anni successivi, senza che ne risulti indicata la ragione.

³⁰ Cfr. Tabella n. 7 della Relazione previsionale e programmatica per il 2006, Sezione II^.

³¹ Cfr. quanto rilevato per il comma 9.

³² Come segnalato dalla Corte dei conti nell'audizione sulla legge finanziaria 2006 prima citata.

COMMI 27-29

Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati

La normativa vigente³³ prevede che siano estinte, con riversamento del corrispondente saldo contabile al bilancio dello Stato, le contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 585 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che non abbiano registrato movimentazioni per almeno dodici mesi.

La norma dispone che, per l'anno 2006, il 60% delle somme giacenti sulle citate contabilità speciali e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, non movimentati da oltre un anno, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006. Un importo pari a un sesto delle somme riversate all'erario è contestualmente iscritto in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate, su loro motivata richiesta.

E' previsto che dalla norma debbano derivare maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato per un importo non inferiore a 1,6 mld. A tal fine la quota del 60% può essere incrementata con decreto ministeriale.

La relazione tecnica evidenzia che la norma estende ai conti correnti di tesoreria quanto già previsto dalla normativa vigente per le contabilità speciali non movimentate. Si sottolinea che la norma salvaguarda per i titolari dei conti la copertura degli impegni eventualmente sopravvenuti e non prevedibili. Altra garanzia viene fornita con l'istituzione del Fondo cui le Amministrazioni interessate potranno ricorrere avanzando apposita richiesta.

Le maggiori entrate per il bilancio dello Stato, ai soli fini del saldo netto da finanziare, sono indicate in misura pari a 1.920 mln di euro per il 2006, di cui 920 derivanti dalle contabilità speciali e 1 mld circa dai conti correnti.

Al netto delle maggiori spese derivanti dalla riassegnazione di un sesto di 1.920 mln - pari a 320 mln ai fini del saldo netto da finanziare, con effetti diluiti nel tempo anche sugli altri saldi - la norma garantisce un effetto positivo minimo sul saldo netto da finanziare per l'esercizio 2006 di 1575 mln di euro.

³³ Cfr. l'articolo 10, comma 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

Di seguito i riportano gli effetti della disposizione riepilogati nell'allegato 7:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Acquisizione parziale giacenze contabilità di tesoreria	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo utilizzo giacenze tesoreria	-320	0	0	-50	-100	-170	-50	-100	-170
Totale	1600	0	0	-50	-100	-170	-50	-100	-170

Al riguardo si osserva che, con riferimento alle contabilità speciali, per le quali la norma sembra configurare – come conferma anche la relazione tecnica - solo un'accelerazione di una procedura già prevista dalla normativa vigente, il carattere aggiuntivo dell'entrata sembrerebbe derivare dalla possibilità di acquisire nel corso del 2006 un riversamento che, tramite le procedure ordinarie, si sarebbe conseguito solo successivamente. In tal caso non è chiaro per quale ragione alle maggiori entrate previste nel 2006 non corrispondano minori entrate per gli esercizi successivi per la riduzione degli importi che sarebbero stati riversati sulla base della normativa vigente.

COMMI 30-32

Disposizioni riguardanti le Camere di commercio

La norma dispone:

- la sospensione, a partire dal 1° gennaio 2006, dei trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni - precedentemente esercitate dagli uffici metrici provinciali - trasferite alle Camere di commercio ad opera dell'art. 20 della legge n. 59/1997; è altresì prevista la soppressione delle tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura³⁴;

³⁴ Sulla base della normativa vigente (cfr. l'art. 16 della L. n. 836/1973), tali tariffe, finalizzate alla liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale,

- la previsione che al finanziamento delle funzioni di cui al punto precedente si provveda mediante i proventi delle Camere di commercio³⁵, sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale;
- l'esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dal sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in 5 annualità entro il 30 giugno degli anni dal 2006 al 2010.

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti derivanti dalla norma:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Riduzione trasferimenti alle Camere di comm.	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Proventi derivanti da nuove tariffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maggiore spesa per interessi su titoli di Stato	-5,2	-10,5	-15,8	-5,2	-10,5	-15,8	-5,2	-10,5	-15,8
Risparmio interessi su giacenze di tesoreria	4,2	8,4	12,6	4,2	8,4	12,6	4,2	8,4	12,6
Totale	4,2	3,1	2	4,2	3,1	2	4,2	3,1	2

La relazione tecnica evidenzia in particolare che l'effetto finanziario negativo derivante dall'emissione supplementare di titoli pubblici, necessaria per fronteggiare il fabbisogno conseguente alla prevista fuoriuscita delle Camere di commercio dal sistema di tesoreria unica è più che compensato dai risparmi di spesa scaturenti dalla soppressione dei trasferimenti dello Stato a favore delle stesse camere di commercio, nonché dal venir meno degli interessi passivi da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere alle stesse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Al riguardo si osserva che la norma non sembra assicurare effetti compensativi sul saldo del fabbisogno del settore statale. Infatti, al venir

sono determinate da ciascuna amministrazione di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quella del materiale e degli strumenti.

³⁵ La norma fa riferimento ai proventi indicati all'art. 18, comma 1, lettera c) della L. n. 580/1993, costituiti dai proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale.

meno delle giacenze di cassa delle camere di commercio presso la tesoreria unica dovrebbe corrispondere un equivalente peggioramento del saldo del fabbisogno. La relazione tecnica non considera tale peggioramento, limitandosi a quantificare i maggiori oneri connessi al pagamento degli interessi sull'incremento del debito pubblico. Va peraltro considerato che le entrate derivanti dall'aumento del debito pubblico non sembrano poter configurare una posta compensativa ai fini del saldo del fabbisogno. Su tale aspetto appare opportuno acquisire un chiarimento.

Appare inoltre opportuno acquisire conferma che i proventi sostitutivi dei soppressi trasferimenti statali - finalizzati al finanziamento delle funzioni precedentemente esercitate dagli uffici metrici provinciali - siano posti a carico di soggetti esterni al comparto della PA.

COMMI 33-34

Riassegnazioni di entrate

Le norme stabiliscono che a decorrere dal 2006, le riassegnazioni di entrate destinate alle singole amministrazioni non potranno superare l'ammontare di quelle effettuate nel 2005, eccezion fatta per quelle riassegnazioni che non presentino impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e per quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea (comma 33).

Viene inoltre modificato il comma 309³⁶, dell'articolo 1, della legge finanziaria 2005, prevedendo la riassegnazione delle entrate anche al Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che (come già previsto) al Ministero della giustizia per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Le disposizioni inoltre autorizzano una spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006 per il funzionamento dei medesimi uffici (comma 34).

³⁶ Tale comma prevede che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 (contributo unificato spese di giustizia) è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

La relazione tecnica al testo originario ribadisce il contenuto della norma, precisando che l'effetto correttivo sui saldi è pari a in 100 milioni di euro per l'anno 2006, 200 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, stimati in termini di indebitamento netto.

Il **prospetto riepilogativo** allegato alla stessa relazione espone quindi i seguenti effetti sui saldi, in corrispondenza della norma in esame.

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Rassegnazione entrate	===	===	===	60	150	250	100	200	300
Consiglio di Stato e TAR	-17	0	0	-15	-2	===	-15	-2	==

Al riguardo si osserva, con riferimento al comma 33, che la relazione non reca gli elementi necessari per verificare la congruità degli effetti di risparmio ascritti alla norma. A tal fine andrebbero forniti i dati circa le riassegnazioni in questione, con riguardo sia alle risultanze 2004 che a quelle prevedibili per il 2005, al fine di consentire una valutazione degli effetti predetti. Apparirebbe utile, inoltre, fornire specifiche indicazioni in ordine alle entrate per le quali la riassegnazione non produrrebbe alcun impatto sui conti della p.a., che risultano escluse dal comma 33 in questione³⁷.

³⁷ Gli ultimi dati sulle entrate in esame risalgono infatti al 2001, e non appaiono pertanto utilizzabili ai fini della verifica della relazione tecnica (Corte dei conti, Sezioni contabili di controllo, Relazione concernente l'indagine sulle entrate riaccertabili, Delibera 4/2004.

COMMI 35-36

Versamento accantonamenti enti pubblici

La norma dispone il versamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno 2006, degli accantonamenti degli enti pubblici effettuati in attuazione degli interventi di contenimento della spesa di cui al D.L. n.194/2002³⁸ e al D.L. n.168/2004³⁹.

La relazione tecnica ne stima l'effetto correttivo, contabilizzato sul solo saldo netto da finanziare per il 2006, in complessivi **415,9 milioni** di euro, così risultanti:

- importo accantonato a norma del D.L. n.194/2004: 281,4 milioni.

La relazione precisa che tale dato è riferito ai soli enti che hanno accantonato le somme, mancando il dato relativo agli altri enti che non hanno effettuato l'accantonamento, per i quali varrà comunque l'obbligo di versamento all'erario;

- importo accantonato a norma del D.L. n.168/2004: 134,5 milioni.

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che a legislazione vigente gli importi in questione risultano stimati a carico dei bilanci degli enti interessati, e pertanto gli effetti degli stessi risultano già contabilizzati sui conti della P.A.

³⁸ Convertito dalla L. n. 191/2002. Gli accantonamenti sono stati disposti in osservanza delle specifiche disposizioni dettate in proposito dal D.M. 29 novembre 2002.

³⁹ Convertito dalla L. n. 191/2004.

COMMA 37

Debiti pregressi delle amministrazioni statali

La norma dispone l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 170 milioni di euro per il 2006 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, allo scopo di far fronte ai debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di società, enti, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari⁴⁰.

La relazione tecnica precisa che la quantificazione del fondo tiene conto delle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate con riferimento alle partite in sofferenza.

L'allegato 7 espone i seguenti effetti.

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
-170	-200	-200	-70	-180	-250	-170	-200	-200

Al riguardo, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, si ravvisa l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione circa gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata per le finalità della norma in esame.

Ciò con riguardo alla reale esposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, all'effettiva entità delle "partite in sofferenza", cui fa riferimento la relazione tecnica.

Ciò premesso, appare comunque necessario che sia chiarito il coordinamento delle disposizioni in esame con :

⁴⁰ Resta ferma l'applicazione dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), espressamente richiamata dalla norma in esame, in base alla quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

- la disciplina generale in materia di iscrizione in bilancio dei residui passivi in relazione ad impegni di spesa assunti dalle amministrazioni pubbliche in precedenti esercizi finanziari;
- le disposizioni recate dai commi 362-366 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), cui sono stati ascritti effetti di maggiore spesa, già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Tali disposizioni hanno previsto l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, ceduti dai fornitori alla Cassa Depositi e Prestiti Spa sulla base di idonei titoli giuridici. A tal fine, la norma ha disposto che la CDP Spa, in relazione ai crediti ad essa ceduti dai fornitori, effettui pagamenti a valere su un apposito Fondo istituito presso la gestione separata della stessa Cassa, con una dotazione di 2.000 mln di euro, che costituiscono patrimonio separato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del D.L. n. 269 del 2003. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento delle somme erogate dalla CDP Spa in un periodo massimo di 15 anni, a carico del Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione. I relativi oneri sono stati valutati in 70 mln di euro annui a decorrere dal 2006, comprensivi delle spese per interessi e delle commissioni per la gestione del Fondo.

Infine, sarebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi circa la contabilizzazione degli effetti della norma sui tre saldi e, in particolare in merito:

- all'omologo impatto stimato sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento, nonostante i diversi criteri che presiedono alla determinazione di tali grandezze;
- al più contenuto effetto previsto in termini di fabbisogno, imputabile presumibilmente alla più contenuta dinamica stimata per le erogazioni di cassa.

COMMI 38-48

Riduzione dei costi della politica

La norma dispone:

- la riduzione del 10% dell'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale⁴¹ e ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia (comma 38);
- la riduzione del 10% del trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato⁴² (comma 39); i relativi emolumenti non possono superare - per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria - gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti del 10% ai sensi del comma 39 (comma 41);
- la riduzione del 10%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, dei seguenti emolumenti:
 - a) indennità di funzione spettanti a sindaci, presidenti delle province, delle regioni, delle comunità montane, dei consigli circoscrizionali comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e dei consigli di presidenza degli enti citati;
 - b) indennità e gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
 - c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti sopra citati in ragione della carica rivestita (comma 40);
- la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, dei compensi corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni⁴³ (comma 42); per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria, ciascuna pubblica amministrazione non

⁴¹ La legge n. 1261 del 1965 ha disposto che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote mensili costituenti l'indennità che spetta ai membri del Parlamento in misura tale che tali quote non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate. L'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 ha stabilito la corresponsione della medesima indennità ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

⁴² Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

⁴³ Di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.

può stipulare contratti di consulenza che superino nel loro complesso l'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, ridotti del 10% (comma 43); entro il 30 novembre 2006, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attuazione delle disposizioni e sui conseguenti effetti finanziari (comma 46);

- la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, degli emolumenti corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni, e nelle società e negli enti da esse controllati (comma 44); tali emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti del 10%, per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria (comma 45);
- la riduzione del 10%, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005, dei compensi percepiti dai componenti gli organi di autogoverno delle magistrature e dei componenti del CNEL: tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Di conseguenza lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria viene proporzionalmente ridotto nei limiti del 10% dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005 (comma 47);
- la devoluzione per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2006, al Fondo nazionale per le politiche sociali⁴⁴, delle economie di spesa derivanti dalle disposizioni dell'articolo, nonché delle eventuali economie comunicate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati (comma 48).

La relazione tecnica fa derivare dalle disposizioni dei commi 38-41 una **minore spesa annua lorda di 15,6 milioni di euro** per i parlamentari nazionali e figure assimilate - cioè parlamentari europei, e sottosegretari che non sono membri del Parlamento - e **di 7,8 milioni di euro** per i

⁴⁴ Di cui alla legge 27 dicembre 1997, articolo 59, comma 44.

consiglieri delle 15 regioni a statuto ordinario. La relativa quantificazione viene riassunta nelle seguenti tabelle:

Ricalcolo dell'indennità dei ministri tecnici⁴⁵:

Indennità ministri e sottosegretari tecnici	2005 <i>a</i>	2005 ridotta <i>b = a - 10%</i>	Risparmio annuo <i>c = (a - b) x 12</i>
Indennità parlamentare mensile lorda	12.434	11.191	14.921
ritenute assistenziali e previdenziali (13,10%)*	-1.629	-1.466	
Indennità parlamentare mensile netta	10.805	9.725	
Indennità ministro/sottosegretario tecnico mensile netta	10.805	9.725	
Indennità ministro/sottosegretario tecnico mensile lorda (x100:90,25)**	11.973	10.775	14.367

*Previdenza 8,60% + assistenza sanitaria 4,50 % = 13,10%

** 90,25=100 - 9,75 (pensione)

⁴⁵ Si rammenta che ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta un'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali (legge 9 novembre 1999, n. 418, articolo 1, comma 1). Poiché l'indennità non rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai fini fiscali, l'importo mensile va assoggettato a ritenuta pensionistica dell'8,75% e a contributo aggiuntivo dell'1% (da versare a gestione separata Stato dell'INPDAP) (cfr. circolare n. 50 dell'8 febbraio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

Riduzione del 10% dell'indennità parlamentare (importi annui lordi):

Categorie	Unità <i>a</i>	Calcolo indennità parlamentare annua lorda 2005	Indennità parlamentare annua lorda 2005	Minore spesa unitaria <i>b</i>	Minore spesa complessiva <i>a x b</i>
Parlamentari nazionali (630 deputati, 315 senatori, 5 senatori a vita)	950	12.434 x 12 mesi	149.212	14.921	14.175.125
Parlamentari europei	77	12.434 x 12 mesi	149.212	14.921	1.148.931
Ministri/sottosegretari non parlamentari *	20	11.973 x 12 mesi	143.673	14.367	287.346
	1.047				15.611.402
Consiglieri regionali (50 x 15 regioni)	750	(12.434 x 12 mesi) x 70%	104.448	10.445	7.833.615
ECONOMIE TOTALI					23.445.018

* Le unità indicate sono quelle considerate dalla legge 418/1999.

In ordine alle disposizioni dei commi 42 e 43, relativi ai contratti di consulenza, la relazione tecnica ne sottolinea la natura rafforzativa delle norme generali di contenimento di tali tipologie di spesa, rappresentata dall'introduzione del parametro costituito dall'ammontare di tali spese al 30 settembre 2005. La relazione richiama altresì l'applicazione di analoghe limitazioni, disposte dai successivi commi 44-46, per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, sempre con riferimento agli importi risultanti al 30 settembre 2005, e ribadisce che la rideterminazione dei compensi si applica, ai sensi del comma 47, anche i componenti degli organi della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, ai componenti del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La relazione tecnica, infine, ribadisce il contenuto della norma di cui al comma 48 in ordine all'affluenza, per un periodo di tre anni, delle somme derivanti dall'applicazione della disciplina, unitamente alle eventuali economie di spesa di Camera e Senato, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'allegato 7 al disegno di legge, pur indicando la voce "costo della politica" nell'ambito delle minori spese correnti stimate per le pubbliche amministrazioni, non riporta alcun dato nella riduzione del saldo netto da

finanziare, né alcuna stima circa l'impatto delle misure su fabbisogno e indebitamento netto.

Al riguardo, in relazione ai profili di quantificazione, va tenuto conto che alla norma non viene attribuito alcun effetto sui saldi di finanza pubblica, in ragione del fatto che i risparmi conseguenti alla sua attuazione sono destinati al fondo nazionale per le politiche sociali. Appare comunque necessaria l'acquisizione di chiarimenti in merito al coordinamento della norma di cui al comma 43, che vieta a ciascuna pubblica amministrazione, a decorrere dal 2006 e per tre anni, la stipula di contratti di consulenza di importo complessivo superiore al totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005 ridotto del 10 per cento, con la disposizione di cui al comma 6 del disegno di legge finanziaria in esame, che dispone la riduzione della spesa per consulenze, nel triennio 2006-2008, del 50% rispetto al dato riferibile al 2004.

COMMI 49-55

Autofinanziamento delle *Authorities*

Le norme dispongono che:

- a decorrere dal 2007 siano soppressi gli stanziamenti – quantificati annualmente nella tabella C della legge finanziaria - per il finanziamento della CONSOB, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (comma 49);
- a partire dal 2006 le predette Autorità siano finanziate dagli operatori dei mercati di competenza, sulla base di quote di contribuzione fissate – in misura tale da garantire la funzionalità degli enti - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il mese di gennaio 2006 (comma 50);
- in via transitoria, in attesa della fissazione della misura delle contribuzioni da parte degli operatori, le risorse necessarie al funzionamento delle Autorità siano determinate a titolo di

anticipazione, per il 2006, nella misura indicata nella tabella C del disegno di legge finanziaria in esame (comma 51);

- entro il mese di ottobre 2006, i predetti organismi provvedano a versare al bilancio dello Stato le somme anticipate (comma 52).

Sono altresì apportate modifiche a norme relative al funzionamento di taluni organismi. In particolare:

- viene integrato il disposto dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato, prevedendo che l'Autorità del settore determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni da versare da parte degli operatori per ogni singola operazione di acquisizione di imprese, tenendo conto della rilevanza economica dell'operazione e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore della transazione interessata (comma 53);
- viene modificata la legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/1994) prevedendo che l'ammontare da versare all'Autorità di vigilanza del settore, in relazione alla risoluzione di controversie in materia di lavori pubblici, sia elevato dall'uno per diecimila all'uno per mille del valore della controversia e che i corrispettivi dovuti alla camera arbitrale per la decisione delle controversie siano direttamente versati all'Autorità dei lavori pubblici (commi 54 e 55).

La relazione tecnica evidenzia come gli stanziamenti attualmente previsti, nel bilancio a legislazione vigente, in favore degli organismi in questione, siano i seguenti:

(mln di euro)

Autorità	Capitolo	2006	2007	2008
CONSOB	1560 (MEF)	24,7	24,8	24,8
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	1575(MEF)	20,9	21,3	21,3
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	1702(MEF)	18	18,4	18,4
Commissione di vigilanza sui fondi pensione	4332 (Min. Lav.)	1,96	2	2
Totale		65,6	66,5	66,5

N.B. Gli stanziamenti indicati tengono conto dell'autorizzazione prevista in tabella C della L.F. 2005 e delle riduzioni apportate con il decreto-legge n. 106 del 2005.

Per l'esercizio 2006, gli stanziamenti iscritti, a titolo di anticipazione, nella Tabella C del disegno di legge finanziaria, ammontano a circa 1/3 delle corrispondenti voci di finanziamento iscritte nel bilancio a legislazione

vigente. Si tratta dei seguenti importi, che gli enti interessati dovranno riversare all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2006:

(mln di euro)

Autorità	Capitolo	2006	2007	2008
CONSOB	1560 (MEF)	7,4	-	-
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	1575(MEF)	6,6	-	-
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	1702(MEF)	5,7	-	-
Commissione di vigilanza sui fondi pensione	4332 (Min. Lav.)	0,6	-	-
Totale		20,3		

Pertanto, i commi da 49 a 52 dell'articolo 1 in esame danno luogo, **per il 2006**, ad un effetto positivo per **65,6 mln.** di euro.

In termini di saldo netto da finanziare, l'effetto di miglioramento del saldo deriva in parte da minori spese (45,3 mln. di euro= 65,6 mln., previsti a legislazione vigente – 20,3 mln., erogati a titolo di anticipazione in base alla norma in esame) e in parte da una maggiore entrata di 20,3 mln per effetto del versamento da parte degli organismi all'entrata del bilancio dello Stato delle somme ad essi anticipate.

Dal 2007, le norme producono esclusivamente un effetto di risparmio di spesa di **66,5 mln** annui sui saldi di finanza pubblica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, gli importi iscritti nella tabella C in corrispondenza delle voci sopra indicate sono stati così modificati:

(mln di euro)

Autorità	Capitolo	2006	2007	2008
CONSOB	1560 (MEF)	+6	-	-
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	1575(MEF)	+2	-	-
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	1702(MEF)	+1,8	-	-
Commissione di vigilanza sui fondi pensione	4332 (Min. Lav.)	+0,2	-	-
Totale		+10		

Pertanto, il nuovo prospetto riepilogativo degli effetti del disegno di legge, in corrispondenza delle norme espone gli effetti indicati in premessa, con

un incremento da 20,3 a 30,3 mln. delle maggiori entrate previste in termini di saldo netto da finanziare per il riversamento delle somme anticipate dalla tabella C per l'esercizio in corso.

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
30,3			65,6	66,5	66,5	65,6	66,5	66,5

La mancata indicazione nell'allegato anche degli effetti, con riguardo al saldo netto da finanziare, di riduzione della spesa deriva presumibilmente dalla circostanza che tali effetti di risparmio sono riconducibili alle quantificazioni operate nelle tabelle allegata alla finanziaria (nella fattispecie la tabella C), le cui conseguenze finanziarie non sono esposte nell'allegato 7. Per quanto riguarda invece i saldi di fabbisogno ed indebitamento si tratta di maggiori entrate derivanti dalla sostituzione di finanziamenti statali con finanziamenti dai settori di mercato interessati.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non riporta elementi e dati quantitativi volti a dar conto (eventualmente sulla base di ipotesi applicative delle norme in esame), dell'applicabilità, sotto il profilo finanziario, dei meccanismi di autofinanziamento delle Autorità mediante contribuzione degli operatori di mercato, che saranno introdotti in base alle medesime norme. Ciò anche in considerazione del rinvio ad un successivo decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in esame. Pertanto, pur essendo la norma produttiva di risparmi per effetto del venir meno dei trasferimenti a carico dello Stato, appare necessaria una conferma circa l'idoneità del meccanismo prefigurato ad assicurare l'integrale copertura delle spese degli organismi in questione.

Inoltre, a fronte dei predetti effetti di miglioramento dei saldi, potrebbero prodursi conseguenze di minor gettito, collegate alla possibilità per gli operatori interessati di deduzione delle contribuzioni destinate al finanziamento delle Autorità in questione. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Andrebbero infine acquisite precisazioni in merito agli effetti sui saldi che la relazione tecnica attribuisce alla norma, tenuto conto che tali indicazioni sembrerebbero in realtà riferite esclusivamente all'impatto sul saldo netto da finanziare.

Infatti, le considerazioni contenute nella RT fanno riferimento esclusivamente ad una maggiore entrata per il 2006 per un importo di 20,3 mln di euro (poi incrementato a 30,3 mln.) e a risparmi di spesa sia per il 2006 (45,3 mln di euro, da ridurre a 35,3 a seguito delle modifiche apportate dal Senato) che dal 2007 (66,5 mln di euro). In realtà la norma appare suscettibile di produrre, con riferimento al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto della p.a, effetti di maggiore entrata per il 2006 (65,6 mln. di euro) e per gli esercizi successivi (66,5 mln. di euro annui), segnalati nell'allegato 7, ma non menzionati nella relazione tecnica.

COMMI 56-61 (ed elenco 4)

Autofinanziamento delle Agenzie fiscali

Normativa vigente – L'articolo 59 del d.lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo) prevede che il Ministro delle finanze determini annualmente gli obiettivi della gestione tributaria e le condizioni di operatività delle Agenzie fiscali. Sulla base di tali indirizzi, il ministro e ciascuna Agenzia stipulano una convenzione con la quale vengono fissati i servizi dovuti, gli obiettivi da raggiungere e le risorse disponibili (distinte per oneri di gestione, spese di investimento e incentivi connessi agli obiettivi di recupero del gettito).

L'articolo 70, comma 2, del medesimo d.lgs. 300/1999 prevede che i finanziamenti alle Agenzie fiscali a carico del bilancio dello Stato siano determinati annualmente nella tabella C della legge finanziaria e siano accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

La norma sostituisce l'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 300/1999, disponendo quando segue:

- i finanziamenti alle Agenzie fiscali a carico del bilancio dello Stato sono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione⁴⁶ (comma 56).

⁴⁶ La norma peraltro mantiene inalterata la previsione di cui all'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 300/1999, disponendo che i finanziamenti siano accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

Restano invariate le disposizioni della legge finanziaria 2004 concernenti gli incentivi alla produttività per il personale delle Agenzie⁴⁷ (comma 5).

- per il 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali⁴⁸ sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente (comma 57);
- a decorrere dal 2007 le dotazioni sono rideterminate applicando specifiche percentuali alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio a titolo di imposte dirette e indirette⁴⁹. Tali dotazioni non possono comunque eccedere il finanziamento dell'anno precedente incrementato del 5 per cento (comma 58).

Le percentuali da applicare alla media delle somme incassate sono le seguenti:

Agenzia delle entrate 0,65 per cento; Agenzia del territorio 0,13 per cento;

Agenzia delle dogane 0,15 per cento;

- le predette dotazioni possono essere integrate⁵⁰ di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti dell'ultimo esercizio⁵¹, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata⁵² (comma 59);
- il Ministro dell'economia può inoltre modificare annualmente le percentuali di cui ai commi precedenti, nonché aggiornare l'elenco delle UPB, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente (comma 61).

Come detto, per le indicazioni delle unità previsionali di base i cui incassi saranno considerati – a decorrere dal 2007 – ai fini del calcolo delle dotazioni spettanti alle Agenzie fiscali, il comma 58 rinvia ad un allegato al presente disegno di legge (elenco 4).

⁴⁷ L'articolo 3, comma 165, della legge 350/2003 prevede la costituzione di fondi – alimentati da una percentuale delle somme acquisite attraverso controlli fiscali, vendite immobiliari e risparmi di spesa sugli interessi del debito pubblico – destinati al personale delle Agenzie che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività definiti nell'ambito delle convenzioni triennali stipulate fra il ministro dell'economia e ciascuna Agenzia.

⁴⁸ Con esclusione dell'Agenzia del demanio.

⁴⁹ La norma precisa che si tratta degli importi iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata indicate nell'elenco 4 allegato alla legge in esame. Tali UPB riguardano le imposte dirette e indirette di pertinenza statale, nonché alcuni capitoli di entrate extratributarie.

⁵⁰ Con decreto del Ministro dell'economia.

⁵¹ Si tratta degli importi a consuntivo delle medesime UPB indicate nell'allegato 4.

⁵² La norma precisa che tale incremento va considerato “al netto degli effetti prodotti da fattori normativi e dal netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo, in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 58”.

Quest'ultimo, suddiviso nei due titoli di entrata (tributarie e extratributarie) fa riferimento per le entrate tributarie a 28 UPB, riguardanti le imposte dirette, le imposte indirette e i proventi dei giochi: sono ricomprese le UPB riguardanti introiti sia per l'attività ordinaria di gestione sia per le attività di accertamento e di controllo.

La relazione tecnica precisa che, tenuto conto degli stanziamenti previsti per le Agenzie fiscali dal bilancio a legislazione vigente 2006 (pari a 3.484,1 milioni di euro) applicando la percentuale massima di crescita della dotazione finanziaria (5 per cento rispetto all'anno precedente⁵³) si possono prevedere i seguenti maggiori oneri nel triennio:

2006	-
2007	174,2
2008	183

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolo (Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

Maggiori spese correnti
(mln di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Art. 15 Finanziamento Agenzie fiscali	-	174,2	183,0	-	104,5	107,7	-	104,5	107,7

Al riguardo, in ordine alla portata applicativa della norma, si osserva che mentre l'elenco 4 fa riferimento – per l'individuazione degli stanziamenti annuali da destinare alle Agenzie fiscali – agli incassi registrati per la normale attività di gestione e per le attività di accertamento e di controllo, il comma 56 prevede che la dotazione annuale delle Agenzie sia correlata al solo "incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero del gettito nella lotta all'evasione". Non è chiaro, quindi, se il comma 56 escluda – per il finanziamento delle Agenzie – il parametro del normale aumento del gettito per effetto della crescita del reddito.

⁵³ Limite massimo disposto dai commi 58 e 59.

Sempre sotto il profilo applicativo, tenuto conto della variabilità degli andamenti di spesa registrati per tali enti (nel 2005 – per esempio – gli stanziamenti iniziali destinati alle Agenzie sono stati integrati in corso d'anno⁵⁴), non è chiaro se la previsione espressa di un limite massimo all'incremento delle dotazioni annuali (5 per cento rispetto all'esercizio precedente) sia congrua rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali dei tre enti.

Andrebbero inoltre chiarite le ragioni del differente impatto della norma sul fabbisogno e sull'indebitamento rispetto all'effetto registrato sul SNF. Sul punto occorrerebbe precisare, in particolare, se lo scarto fra i saldi sia riconducibile all'operatività – a legislazione vigente – del limite incrementale del 2% per le spese in questione.

Si osserva, infine, che gli effetti della norma sul fabbisogno e sull'indebitamento sono presentati in misura identica per le due grandezze, nonostante queste rispondano – in particolare per la spesa corrente – a criteri di contabilizzazione sostanzialmente differenti.

COMMA 62

Finanziamento opere strategiche e interventi infrastrutturali

La norma autorizza la spesa annua di 200 mln di euro per 15 anni a decorrere dal 2007 per il finanziamento:

- degli interventi di realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche (PIS)⁵⁵;
- del programma nazionale degli interventi nel settore idrico⁵⁶;
- delle progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche⁵⁷.

⁵⁴ *Cfr.* le variazioni di spesa autorizzate per l'anno in corso con riferimento alle tre Agenzie nel bilancio di assestamento 2005.

⁵⁵ Di cui alla legge n. 166 del 2002 concernente “disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. L'articolo 13 prevede l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture.

⁵⁶ Originariamente la norma in commento si riferiva unicamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 2000 (legge finanziaria 2001) concernente il patrimonio idrico nazionale. Con l'approvazione del maxiemendamento da parte dell'Assemblea del Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso in modo da ricomprendere anche gli interventi previsti dall'art. 4, commi da 31 a 37, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) e alla delibera CIPE n. 74 del 2005 con cui è stato approvato il programma citato.

⁵⁷ Individuate dai piani di tutela previsti dal d.lgs. n. 152/1999.

La relazione tecnica al testo originario ribadisce il contenuto della norma, e precisa che il Cipe provvederà a ripartire le somme tra i due settori con apposita delibera.

Il prospetto riepilogativo allegato alla stessa relazione espone i seguenti effetti sui saldi.

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Fondo trasferimenti correnti imprese	===	-200	-200	===	===	-200	===	===	-200

Nulla da osservare al riguardo in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

COMMA 63

Finanziamento opere strategiche e interventi infrastrutturali

La norma autorizza a decorrere dal 2006, in favore del Corpo della Guardia di finanza, un contributo annuale di 30 mln di euro per quindici anni finalizzato al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina e al miglioramento ed alla sicurezza delle comunicazioni, nonché un ulteriore contributo annuale di 10 mln di euro per quindici anni per il completamento della dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

La relazione tecnica al testo originario ribadisce il contenuto della norma, i cui effetti sono così ripartiti nell'allegato 7.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Fondo trasferimenti correnti imprese	40	40	40	10	20	30	10	20	30

Nulla da osservare al riguardo in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

COMMA 65

Interventi nel settore ferroviario

Le norme concedono alle Ferrovie dello Stato dei contributi quindicennali di 60 mln di euro annui, a decorrere dal 2006, e di ulteriori 100 mln di euro dal 2007, per la prosecuzione degli interventi relativi al programma TAV "Sistema alta velocità/alta capacità".

Le disposizioni prevedono inoltre, con una modifica introdotta al Senato, la concessione di un contributo quindicennale di 40 mln di euro annui, a decorrere dal 2006, per il finanziamento delle attività preliminari nonché per le attività e i lavori⁵⁸ delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano_Verona incluso il nodo di Verona.

La relazione tecnica si limita sostanzialmente a descrivere il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo allegato alla stessa relazione espone quindi i seguenti effetti sui saldi, in corrispondenza della norma in esame.

⁵⁸ Ricompresi nei progetti preliminari ai lavori di costruzione approvati dal Cipe con delibere n. 78 e 120 del 2003.

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Interventi nel settore ferroviario	- 100	- 200	- 200	- 100	- 200	- 200	- 100	- 200	- 200

Nulla da osservare al riguardo in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

COMMA 66

Sviluppo dell'industria per la difesa

Le norme concedono al Ministero delle attività produttive dei contributi quindicennali di 30 mln di euro annui a decorrere dal 2006, e di 30 mln di euro dal 2007 e di ulteriori 75 milioni a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.

La relazione tecnica si limita sostanzialmente a descrivere il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo allegato alla stessa relazione espone quindi i seguenti effetti sui saldi, in corrispondenza della norma in esame.

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Sviluppo dell'industria per la difesa	- 30	- 60	- 135	- 30	- 60	- 135	- 30	- 60	- 135

Nulla da osservare al riguardo in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

COMMA 67

Contratto di programma Poste

La norma autorizza la spesa di **40 mln di euro** per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da corrispondere alla società Poste S.p.A. ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni e Poste italiane S.p.A. in relazione al servizio pubblico universale per i recapiti postali.

La relazione tecnica afferma che le previsioni di spesa per il 2005, derivanti dagli obblighi connessi al contratto di programma, ammontavano a 377,4 mln di euro complessivi, ridotti nelle previsioni definitive a 287,4 mln di euro per effetto della decurtazione di 90 milioni di euro disposto dal comma 299 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005.

Con la norma in esame si intende compensare lo squilibrio creatosi a seguito della decurtazione operata sul contratto di programma e di definire una posizione debitoria dello Stato nei confronti della Società Poste Spa garantendo il rimborso dell'onere sostenuto da Poste S.p.A., nel 2001, per la distribuzione dell'euroconvertitore e quantificato in circa 32,8 mln di euro.

Il prospetto riepilogativo (allegato 7) iscrive i corrispondenti effetti della norma, per identico importo, sui tre saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

COMMI 72-74

Fondo ristrutturazione autotrasporto merci

Le norme istituiscono il Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci con una dotazione – per l'anno 2006 – nel limite di **475 milioni** di euro.

L'onere risulta coperto per 140 milioni di euro a valere sulle somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti

riferiti all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 454 del 1997.

Si tratta di interventi a favore dell'autotrasporto per i quali sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali di 50 miliardi di lire ciascuno per gli anni 1997, 1998 e 1999. Tali somme sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione all'apposita unità previsionale di base. Per i rimanenti 335 milioni di euro la copertura è determinata con le maggiori entrate derivanti dal presente disegno di legge.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

La tabella che segue riassume gli effetti delle maggiori spese recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportato nell'allegato 7:

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Maggiori spese correnti (stanziamento)	-475	0	0	-475	0	0	-475	0	0
Maggiori entrate (versamento residui)	140	0	0	0	0	0	0	0	0
EFFETTO NETTO	-335	0	0	-475	0	0	-475	0	0

Al riguardo andrebbero chiarite le ragioni in base alle quali si è determinata la disponibilità delle somme in questione, considerato che le autorizzazioni di spesa destinate a limiti di impegno danno luogo a un finanziamento unitario, che si distribuisce su più esercizi, e quindi non risulterebbe possibile la disponibilità di parziali quote di esso. Tale disponibilità potrebbe realizzarsi solo qualora, a fronte di somme già impegnate, le stesse non risultassero poi non più dovute, ma tale eventualità non viene segnalata nella relazione tecnica.

I predetti chiarimenti sono necessari anche in considerazione della portata derogatoria della norma rispetto alla disciplina generale relativa alla conservazione delle somme residue in bilancio.

In base alla disciplina dell'articolo 36, comma 7, del regolamento di contabilità generale⁵⁹ i residui delle spese in conto capitale impegnati non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.

COMMA 75

Contributo di solidarietà alla Regione Sicilia

La norma prevede la corresponsione alla Regione siciliana di un contributo di solidarietà nazionale di 94 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 per 15 anni.

La relazione tecnica precisa che, dovendo essere destinato agli investimenti, il contributo quindicennale può essere attualizzato dalla Regione nel 2007 nell'importo di circa 110 milioni.

Secondo la relazione tecnica, non si registrano effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto in quanto le spese regionali (escluse quelle per personale e sanità) sono regolate dal patto di stabilità interno.

Gli effetti della norma sui saldi risultano dalla tabella che segue:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Contributo annuo	-94	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo quindicennale		-10	-10	0	0	0	0	0	0
Totale	-94	-10	-10	0	0	0	0	0	0

Nel corso dell'esame presso la V^a Commissione della Camera del D.L. 203/2005⁶⁰ - in cui all'articolo 5, commi 3-bis e 3-ter, venivano corrisposti analoghi contributi quindicennali alla Regione Sicilia – sono state formulate richieste di chiarimento circa il mancato rilievo di tali oneri ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto della P.A..

⁵⁹ R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

⁶⁰ Cfr. la nota di verifica del Servizio Bilancio della Camera n. 433 del 16 novembre 2005.

Tali rilievi, che possono avanzarsi anche rispetto alla norma in esame, consideravano che, in base a quanto affermato dalla relativa relazione tecnica, la mancata contabilizzazione ai fini di tali saldi presuppone, di fatto, che i contributi erogati dal bilancio dello Stato non siano utilizzati dalla regione, sussistendo un vincolo all'incremento delle spese di quest'ultima.

A tale proposito si è osservato quanto segue:

- a) la regione potrebbe comunque utilizzare le risorse assegnate, attivando strumenti di spesa che non rientrano tra quelli monitorati dal patto, ad esempio costituendo società per azioni strumentali alla realizzazione degli investimenti. In tal caso le norme inciderebbero anche sul fabbisogno, modificando il saldo delle partite finanziarie;
- b) le norme in esame costituiscono comunque presupposto giuridico all'impegno ed alla spesa dei relativi contributi da parte della regione, per cui può presupporre che tale spesa, anche se in tempi successivi, possa in ogni caso realizzarsi;
- c) nel caso in cui i contributi non possano in ogni caso essere utilizzati effettivamente dalla regione, andrebbe chiarita allora la finalità delle norme, che avrebbero il solo effetto di peggiorare il saldo netto da finanziare, introducendo, per gli esercizi successivi al 2006, un ulteriore elemento di irrigidimento del bilancio dello Stato a legislazione vigente.

Nella nota di risposta trasmessa dal Ministro dell'economia⁶¹ è stato sottolineato che le regole del patto di stabilità interno incidono esclusivamente sulla spesa, e quindi ulteriori disponibilità di finanziamenti in entrata non costituiscono un elemento che porta automaticamente ad un mancato rispetto in termini di impegni e di pagamenti, dal momento che rientrerà nella discrezionalità della Regione scegliere quali tipologie di spese privilegiare, pur nel rispetto degli obiettivi concordati.

In ordine poi all'ipotesi (di cui al punto a)) di utilizzo da parte della Regione di società per azioni strumentali alla realizzazione degli investimenti, e del conseguente rischio di peggioramento del fabbisogno del settore statale, il Governo ha rilevato che tale evenienza può riguardare tutti gli enti territoriali soggetti al Patto di stabilità interno, essendo escluse le operazioni finanziarie dal Patto stesso.

Circa i riflessi che le risorse assegnate potrebbero avere sulla spesa degli esercizi successivi (punto b)), il Governo ha affermato che non dovrebbero sussistere impatti

⁶¹ Nota del 17 novembre 2005 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

negativi in termini ai saldi di finanza pubblica, in quanto detti riflessi dovranno comunque essere considerati negli specifici accordi relativi agli anni futuri.

Sulla possibilità di un effettivo utilizzo da parte della Regione nel 2006 delle risorse in questione (punto c)), il Governo ha ribadito che rientra nella discrezionalità della stessa stabilire quali spese effettuare e quali rinviare, nell'ambito degli obiettivi programmatici definiti in sede di accordo.

Al riguardo si fa presente che al trasferimento delle somme in questione, con conseguente peggioramento del saldo netto da finanziare, sembrerebbe non corrispondere – in base alle precisazioni fornite dal Governo – un aumento della capacità di spesa della regione.

COMMA 76

Proroga al 2006 di agevolazioni sulle accise sui prodotti energetici

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2006 di talune agevolazioni in materia di accise sui prodotti energetici relative ai seguenti campi di applicazione:

- oli emulsionati, inclusi quelli prodotti dallo stesso soggetto che li utilizza [comma 76, lettera *a*]).

Viene prorogata per tutto il 2006 la riduzione delle aliquote prevista⁶² per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero con olio combustibile denso e acqua, anche se autoprodotte e utilizzate dai medesimi soggetti per uso personale nei limiti del fabbisogno⁶³. La disposizione, inoltre, aumenta da 0,24516/litro a 0,25670/litro l'aliquota dell'emulsione di olio da gas usata come carburante⁶⁴;

- gas metano per usi industriali oltre limiti minimi di consumo [comma 76, lettera *b*]).

La proroga al 31 dicembre 2006 interessa la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa prevista – in caso di consumi superiori ad 1,2 milioni di metri cubi all'anno – per

⁶² Dall'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 388/2000. In particolare, si tratta dell'ultima di una serie di proroghe che hanno prolungato il regime agevolativo dal 2001 fino a tutto il 2005; l'ultima proroga, fino al 31 dicembre 2005, è stata disposta con l'articolo 1, comma 511, lettera *a*), della legge finanziaria 311/2004.

⁶³ Come previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 452 del 2001 (legge n. 16 del 2002).

⁶⁴ Prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera *d*), numero 1), della legge 388/2000.

il gas metano per combustione per uso industriale (con esclusione del settore termoelettrico)⁶⁵;

- gasolio e GPL impiegati per il riscaldamento nelle zone montane [comma 76, lettera *c*) e lettera *f*)].

Viene ulteriormente prorogato, per tutto il 2006, l'incremento dell'agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per il riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall'articolo 8, comma 10, della legge n. 448 del 1998⁶⁶. In particolare, la lettera *c*) del comma 1 si riferisce ai comuni rientranti nelle zone più fredde (la cosiddetta zona climatica F⁶⁷), mentre la lettera *f*) del comma 1 fa riferimento ai comuni o alle frazioni di comuni non metanizzati che rientrano nelle aree con climi freddi (cosiddetta zona climatica E⁶⁸). Si prevede pertanto la medesima agevolazione (incremento della riduzione di costo dei combustibili) nelle due aree richiamate, ma i soggetti destinatari (comuni zona F, comuni e frazioni zona E) sono individuati distintamente con la lettera *c*) e con la lettera *f*) del comma 1. In particolare, relativamente alle zone richiamate, l'agevolazione consiste in un aumento dell'importo della riduzione minima di costo: tale aumento ammonta a 0.025822 euro (50 lire) per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed a 0.025822 euro (50 lire) per chilogrammo di GPL;

- calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o da energia geotermica [comma 76, lettera *d*)].

La norma proroga fino al 31 dicembre 2006 le seguenti agevolazioni:

- credito di imposta pari a 20 lire per ogni chilowattora di calore fornito⁶⁹, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F⁷⁰;
- aumento di 30 lire per chilowattora del predetto credito di imposta⁷¹;

⁶⁵ Prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 356/2001 (legge 418/2001). Detta agevolazione è stata prorogata, da ultimo, per tutto il 2005, dall'articolo 1, comma 511, lettera *b*), della legge finanziaria 311/2004.

⁶⁶ La precedente proroga dell'agevolazione (fino al 31 dicembre 2005) è stata disposta con l'articolo 1, comma 511, lettere *c*) e *f*), della legge finanziaria 311/2004.

⁶⁷ Individuata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993. Questi comuni rientrano nella disciplina agevolativa di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), numero 1), della legge 448/1998.

⁶⁸ Individuata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993. Questi comuni e frazioni rientrano nella disciplina agevolativa di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), numero 4), della legge 448/1998.

⁶⁹ Agevolazione prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 448/1998. V. sopra: illustrazione lettere *c*) ed *f*) del comma in esame.

⁷⁰ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993. V. sopra: illustrazione lettere *c*) ed *f*) del comma in esame.

- gas metano per usi civili nei comuni rientranti nelle aree a clima più freddo [comma 76, lettera e)].

La disposizione conferma per il 2006⁷² le particolari aliquote d'accisa sul gas metano per riscaldamento domestico a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70 per cento dei comuni nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento);

- gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale nelle province di Trieste e Udine [comma 76, lettera g)];

La norma proroga al 31 dicembre 2006 il regime agevolato⁷³, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal D.M. 30 luglio 1993. Tale agevolazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2005 all'articolo 1, comma 511, lettera g), della legge finanziaria 311/2004, che – prolungando i termini della originaria disposizione agevolativa – ha conseguentemente confermato il quantitativo di gasolio per il quale si applica il regime agevolato (fissato⁷⁴ in 23 milioni di litri per la provincia di Trieste e 5 milioni di litri per i comuni della provincia di Udine). In base al medesimo meccanismo, anche la presente proroga conferma i predetti quantitativi;

- gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra [comma 76, lettera h)].

La norma proroga per l'anno 2006 l'esenzione dell'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra. Si tratta dell'ulteriore proroga di un'agevolazione più volte concessa da precedenti disposizioni e da ultimo, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 511, lettera h), della legge finanziaria 311/2004. La disposizione esclude il settore delle coltivazioni dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10 per cento per le serre florovivaistiche, 22 per cento per le altre serre).

⁷¹ Introdotto con l'articolo 6 del decreto-legge 356/2001 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 511, lettera d), della legge finanziaria 311/2004.

⁷² La precedente proroga, al 31 dicembre 2005, è stata disposta con l'articolo 1, comma 511, lettera e), della legge finanziaria 311/2004.

⁷³ Si tratta dell'estensione alle province di Trieste e Udine del regime di franchigia per una serie di merci precedentemente riconosciuto al territorio di Gorizia. Nello specifico, la norma prorogata è l'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 417/1991.

⁷⁴ Dall'articolo 21, comma 6, della legge 289/2002. Quest'ultima disposizione, prorogando a tutto il 2004 la presente agevolazione, ha anche individuato i quantitativi massimi ammissibili (rispettivamente, 23 milioni di litri e 5 milioni di litri per i due ambiti territoriali interessati).

La relazione tecnica fornisce le seguenti quantificazioni.

a) *Oli emulsionati*

Il costo delle proroghe di cui alla lettera a) (riduzioni di accisa sugli oli emulsionati, anche per autoconsumo) è stimato per il 2006 in complessivi 8,90 milioni di euro. In particolare, la RT e il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolo (allegato 7) quantificano le seguenti minori entrate⁷⁵:

(milioni di euro – importi arrotondati)

	2006	2007	2008
Comma 76 lett. a)	8,9	-4,9	2,1

Si ricorda che in occasione della precedente proroga della medesima agevolazione, per l'anno 2005, sono state quantificate minori entrate per 9,95 milioni. La stima non scontava, inoltre, alcun recupero di gettito relativamente alle imposte dirette (a differenza di quanto ora previsto per l'anno 2007).

b) *Metano per usi industriali*

Il costo della proroga viene stimato in 88,76 milioni di euro (valore identico a quello quantificato per la precedente proroga dell'agevolazione). In particolare, la RT e il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolo (allegato 7) quantificano le seguenti minori entrate⁷⁶:

(milioni di euro – importi arrotondati)

	2006	2007	2008
Comma 76 lett. b)	88,8	-48,9	21,2

c)-f) *Gasolio da riscaldamento nelle zone montane*

Per il comma 76, lettera c), sono indicati i seguenti effetti:

- minori accise: 45,75 milioni di euro;
- minore IVA: 6,13 milioni di euro;

⁷⁵ La RT evidenzia che il totale del consumo dei prodotti oggetto di agevolazione è imputabile alle imprese e che la stima delle minori entrate tiene conto degli effetti riscontrabili in termini di accise, di imposte dirette e di IVA.

⁷⁶ La RT evidenzia che il totale del consumo dei prodotti oggetto di agevolazione è imputabile alle imprese e che la stima delle minori entrate tiene conto degli effetti riguardanti le accise, le imposte dirette e l'IVA.

Per il calcolo dell'IVA la RT considera che un terzo del consumo è imputabile alle imprese e che quindi la contrazione di gettito annuale IVA va calcolata sui restanti due terzi (cioè solo sui consumatori finali). Il calcolo è così effettuato:

- 45,75 milioni di euro x 20 per cento x due terzi = 6,13 milioni di euro.
- maggiori imposte dirette (imprese): 8,32 milioni nel 2007

Per il comma 76, lettera f), sono indicati i seguenti effetti:

- minori accise: 15,94 milioni di euro;
- minore IVA: 2,13 milioni di euro;

Per il calcolo dell'IVA la RT tiene conto dei medesimi parametri utilizzati per la precedente lettera c): un terzo del consumo imputabile alle imprese; contrazione di gettito IVA da calcolare sui restanti due terzi (consumatori finali). Il calcolo è così effettuato:

- 15,94 milioni di euro x 20 per cento x due terzi = 2,13 milioni di euro.
- maggiori imposte dirette (imprese): 2,90 milioni nel 2007.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolo (allegato 7) quantifica pertanto le seguenti minori entrate:

(milioni di euro – importi arrotondati)

	2006	2007	2008
comma 76 lett. c)	51,9	-8,3	3,6
Comma 76 lett. f)	18,1	-2,9	1,4

In occasione della precedente proroga della medesima agevolazione, per l'anno 2005, sono state qualificate minori entrate per 54,9 milioni per la lettera c) e per 19,1 milioni per la lettera f). Le stime non scontavano, inoltre, alcun recupero di gettito nell'anno successivo (imposte dirette).

d) Reti di teleriscaldamento

La perdita di gettito di cassa connessa alla proroga dell'agevolazione è valutata dalla relazione tecnica pari a 11 milioni di euro nel 2006 e a 12 milioni di euro nel 2007. Tali effetti finanziari sono riportati anche dalla tabella recante l'illustrazione degli effetti dell'articolo (allegato 7), secondo diverse modalità contabili sui tre saldi⁷⁷.

⁷⁷ Infatti, conformemente alla prassi di registrazione contabile dei crediti d'imposta nel bilancio dello Stato, l'allegato 7 indica un effetto di maggior spesa corrente (di 11 milioni nel 2006 e di 12 milioni nel 2007) solo sul saldo netto da finanziare. Per il fabbisogno e per l'indebitamento netto, invece, l'allegato 7 riporta le medesime quantificazioni come "minori entrate".

L'onere si presenta in linea con le stime relative alla precedente proroga della medesima agevolazione (11,1 milioni di minor gettito nel 2005 e 12 milioni nel 2006).

La relazione tecnica pone alla base della previsione di minor gettito i seguenti dati⁷⁸:

- crediti d'imposta spettanti nel periodo d'imposta 2002: 15,4 milioni (da dichiarazioni dei redditi Unico 2003);
- crediti utilizzati a compensazione nello stesso periodo d'imposta: 12,6 milioni (5,2 residui della precedente dichiarazione + 7,4 sorti nell'esercizio 2002);
- crediti sorti nel 2002 e non compensati sul Mod. F24: 8 milioni (= 15,4 – 7,4);
- crediti sorti nel periodo 2002 richiesti a rimborso: 4,1 milioni;
- crediti sorti nel periodo 2002 da riportare nella dichiarazione successiva: 3,9 milioni.

In ordine alla stima per il 2006, la relazione tecnica precisa che dai dati relativi al versamento sul Mod. F 24, negli ultimi anni è emerso un incremento medio annuale di circa il 50 per cento dell'utilizzo del credito d'imposta. Nell'ipotesi che nel 2006 la dinamica dell'utilizzo del credito di imposta sia simile a quella riscontrata nel triennio precedente, la proroga delle agevolazioni per il 2006 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2005 pari a circa 23,1 milioni di euro (15,4 x 150%). Si ottiene pertanto una perdita di gettito di cassa pari a 11,1 milioni di euro nel 2005 (7,4 x 150%) e 12 milioni di euro nel 2006 (8 x 150%).

Si segnala che la RT riferita alla precedente proroga aveva evidenziato un'analogia dinamica di incremento dell'utilizzo del credito d'imposta. In particolare, nella RT si rilevava che dal confronto fra il periodo gennaio-agosto 2002 e lo stesso periodo del 2004 era emerso un incremento annuale di circa il 50% nell'utilizzo del credito d'imposta; conseguentemente l'onere 2005 era stato calcolato moltiplicando per 150% la perdita di gettito 2002 (quest'ultima pari a 15,4 milioni di euro).

e) *Gas metano per usi civili*

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti connessi alla proroga dell'agevolazione:

- minori accise: 18,39 milioni di euro;
- minore IVA: 2,46 milioni di euro;

⁷⁸ Si tratta dei medesimi dati utilizzati dalla RT riguardante la precedente proroga dell'agevolazione (cfr. AC 5310 – dis. l. finanziaria 2005)

Per il calcolo dell'IVA la RT considera che un terzo del consumo è imputabile alle imprese e che quindi la contrazione di gettito annuale IVA va calcolata sui restanti due terzi (cioè solo sui consumatori finali). Il calcolo è così effettuato:

18,38 milioni di euro x 20 per cento x due terzi = 2,46 milioni di euro.

- maggiori imposte dirette (imprese): 3,34 milioni nel 2007.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolo (allegato 7) quantifica pertanto le seguenti minori entrate:

(milioni di euro – importi arrotondati)

	2006	2007	2008
comma 76 lett. e)	20,9	-3,3	1,5

Si ricorda che per l'anno 2005 sono state quantificate, per la medesima agevolazione, minori entrate per 17,71 milioni. La stima non scontava, tuttavia, alcun recupero di gettito relativamente alle imposte dirette.

g) *Gasolio per autotrazione a Trieste e Udine*

Si ricorda che la presente proroga conferma i quantitativi di consumo fissati dall'articolo 21, comma 6, della legge 289/2002: 23 milioni di litri per la provincia di Trieste e 5 milioni di litri per i comuni della provincia di Udine.

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti connessi alla proroga dell'agevolazione:

- minori accise: 11,56 milioni di euro;
- minore IVA: 1,71 milioni di euro;

Per il calcolo dell'IVA la RT considera che il 26% del consumo è imputabile agli autotrasportatori e che quindi la contrazione di gettito annuale IVA va calcolata sul restante 74% (cioè solo sui consumatori finali). Il calcolo è così effettuato:

11,56 milioni di euro x 20 per cento x 74 per cento = 1,71 milioni di euro.

- maggiori imposte dirette (imprese): 1,66 milioni nel 2007.

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolo (allegato 7) quantifica pertanto le seguenti minori entrate:

(milioni di euro – importi arrotondati)

	2006	2007	2008
comma 76 lett. g)	13,3	-1,7	0,7

Si ricorda che per l'anno 2005 sono state quantificate, per la medesima agevolazione, minori entrate per 13,55 milioni. La stima non scontava, tuttavia, alcun recupero di gettito IRES nell'anno successivo.

h) *Gasolio per riscaldamento serre*

La relazione tecnica indica un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre⁷⁹. Da questo dato sul consumo si ricava una contrazione annuale di gettito pari a 27,49 milioni di euro (22,91 milioni di euro per minore introito da accise e 4,58 milioni di euro per minore introito da IVA).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell'articolato (allegato 7) quantifica le seguenti minori entrate:

(milioni di euro – importi arrotondati)

	2006	2007	2008
comma 76 lett. h)	22,9	-12,6	5,5

Si ricorda che per l'anno 2005 sono state quantificate, per la medesima agevolazione, minori entrate per 26,8 milioni. La differenza rispetto alla presente proroga sembrerebbe derivare dal mancato computo dell'IVA fra i costi del primo anno. Se tale ipotesi fosse confermata, la quantificazione apparirebbe in linea con le precedenti proroghe, tenuto conto – peraltro – che in via generale i beni intermedi non dovrebbero concorrere a formare la base imponibile dell'IVA (e quindi la relativa agevolazione non dovrebbe trovare applicazione per questa imposta).

Si segnala inoltre che anche nel caso in esame la precedente stima non scontava alcun recupero di gettito IRES nell'anno successivo.

Al riguardo si osserva che i parametri posti alla base delle quantificazioni relative al comma in esame non sono stati aggiornati rispetto alle precedenti proroghe delle medesime agevolazioni. Si segnala pertanto l'opportunità di

⁷⁹ I dati sono di fonte Agenzia delle Dogane. La RT non specifica a quale anno tali consumi siano riferiti. Si segnala tuttavia che si tratta dei medesimi dati utilizzati per quantificare gli effetti delle precedente proroga (AC 5310 – legge finanziaria 2005).

acquisire elementi informativi circa l'evoluzione dei consumi relativi ai prodotti oggetto delle agevolazioni.

Si osserva, inoltre, che l'ipotesi di recupero di gettito a titolo di imposte sui redditi che la relazione tecnica adotta – per la prima volta con riferimento alle agevolazioni in esame – per quantificare effetti positivi nel secondo esercizio del triennio non appare prudentiale, in quanto presuppone che la diminuzione di un costo per le aziende si traduca (per intero) in un incremento del reddito sottoposto a tassazione.

In realtà una relazione diretta fra l'emergere di maggiori disponibilità e l'aumento delle basi imponibili potrebbe verificarsi solo nei casi di mancato utilizzo delle medesime risorse da parte delle aziende.

Con riferimento alla perdita di gettito IVA si osserva che nella quantificazione degli effetti di minore entrata derivanti dalle proroghe in esame la relazione tecnica ha incluso l'IVA per la sola quota di pertinenza dei consumatori finali (nei casi in cui questi risultino fra i destinatari dell'agevolazione). Invece, nei casi in cui le uniche destinatarie dell'agevolazione siano le imprese, non viene prevista alcuna perdita di gettito IVA in quanto – in via generale – i beni intermedi non concorrono a formare la base imponibile di questa imposta. Sulla base di tali premesse, il riferimento all'IVA contenuto nella relazione tecnica per le agevolazioni di cui alle lettere *a*) (oli emulsionati) e *b*) (metano per usi industriali) va presumibilmente inteso come effetto nullo. Lo stesso vale per l'agevolazione di cui alla lettera *h*) (gasolio riscaldamento serre), per la quale la RT indica un effetto di perdita di gettito IVA (4,58 milioni) che però non viene incluso nel calcolo dell'onere 2006 (limitato alla sola misura della minore accisa).

Nello specifico, si segnala inoltre che:

- con riferimento alla proroga di cui alla lettera *a*) (riduzioni di accisa sugli oli emulsionati) l'onere 2006 (8,90 milioni di euro) è

significativamente più basso di quello quantificato in occasione della precedente proroga della medesima agevolazione, per l'anno 2005 (minori entrate per 9,95 milioni). La stima 2005 non scontava, inoltre, alcun recupero di gettito relativamente alle imposte dirette per l'esercizio successivo. Andrebbe chiarito se tale differenza sia da ricondurre ad una previsione di contrazione dei consumi di questi combustibili.

- relativamente alla proroga dell'agevolazione relativa al gas metano per usi industriali [lettera *b*)], la perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica (88,8 milioni) risulta in linea con quella indicata nella precedente proroga (contenuta nella legge finanziaria per il 2005), ma appare non coerente con i dati di consumo forniti lo scorso anno dal Governo.

Si ricorda, infatti, che – a seguito di chiarimenti richiesti nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria 2005 – il Governo ha indicato⁸⁰ un consumo annuale di 26,5 miliardi di metri cubi di gas metano per usi industriali⁸¹. Assumendo i medesimi parametri di calcolo utilizzati dalla RT con riferimento alle precedenti proroghe, si otterrebbe il seguente onere:

	Aliquota vigente Sul gas metano per usi industriali	Aliquota ridotta del 40 per cento	Consumo annuo stimato	Gettito
	0,012498 euro/m ³		26,5 miliardi di m ³	331,2 milioni
		0,007499 euro/m ³	26,5 miliardi di m ³	198,7 milioni
Minore gettito accisa				132,5 milioni*

*Si tratta di un dato di minor gettito sensibilmente superiore a quello indicato nell'allegato 7 (88,8 milioni).

⁸⁰ Nota trasmessa alla Commissione bilancio della Camera il 18 ottobre 2004.

⁸¹ La predetta Nota ha precisato che i dati erano di fonte ENI. Tale previsione di consumo era significativamente più elevata rispetto a quella posta alla base delle precedenti stime inerenti alla medesima proroga (circa 14,75 miliardi di metri cubi).

In sostanza, qualora dovesse essere confermata la previsione di consumo di gas metano per usi industriali indicata dal Governo in occasione della precedente proroga della relativa agevolazione [lettera *b*)], la perdita di gettito per il 2006 risulterebbe sottostimata.

- in ordine alla quantificazione del minor gettito connesso alle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento [lettera *d*)], si fa presente che l'onere (11 milioni di euro nel 2006 e 12 milioni nel 2007) sembrerebbe non considerare l'anno 2005 ai fini del calcolo dell'incremento dei consumi medi annuali. Tale mancata inclusione del 2005 parrebbe determinare una sottostima del costo dell'agevolazione.

Infatti la relazione tecnica precisa - come segnalato in precedenza - che negli ultimi anni è emerso un incremento medio annuale di circa il 50 per cento dell'utilizzo del credito d'imposta. Poiché la RT riferita alla precedente proroga aveva evidenziato un'analogia dinamica di incremento dell'utilizzo del credito d'imposta (e l'onere 2005 era stato calcolato moltiplicando per 150% la perdita di gettito 2002), applicando il medesimo parametro l'onere 2006 dovrebbe essere stimato moltiplicando il valore 2002 (15,4 milioni di euro) per 200% (cioè ricomprendendo nel calcolo anche l'ulteriore periodo d'imposta 2005) e non per 150% come in occasione della precedente proroga. Se tale ipotesi fosse confermata, la perdita di gettito di competenza 2006 per la presente agevolazione risulterebbe sottostimata di 7,7 milioni di euro⁸².

COMMA 77

Proroga della detrazione IRPEF in campo boschivo

La norma reca la proroga al 31 dicembre 2006 della detrazione ai fini IRPEF per gli interventi in campo boschivo, introdotta dalla legge finanziaria 2002.

L'agevolazione è stata infatti originariamente prevista, per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, dall'art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

⁸² = Differenza fra la maggiore stima conseguente all'applicazione del valore di crescita del consumo del 50% anche all'anno 2005 ($15,4 \times 200\% = 30,8$ milioni di euro) e la stima indicata dalla RT ($15,4 \times 150\% = 23,1$ milioni di euro).

(legge finanziaria 2002) limitatamente al periodo di imposta 2002. La legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002, art. 19, comma 3) ha prorogato il beneficio fiscale al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.

Le successive leggi finanziarie (legge 350/2003 e legge 311/2004) hanno disposto ulteriori proroghe dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2005.

Pertanto, per effetto della norma in esame, sarà possibile detrarre dall'IRPEF dovuta il 36% delle spese sostenute nel corso del 2006 (fino all'importo complessivo di 100.000 euro) per la realizzazione delle predette opere di salvaguardia. La detrazione può essere fruita, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote annuali di pari importo.

La relazione tecnica, analogamente a quanto previsto dalle precedenti tre leggi finanziarie, rinvia alla quantificazione effettuata per la finanziaria 2002.

Tale quantificazione fa peraltro riferimento ad un testo della norma che non contemplava il limite di 100.000 euro di spese detraibili, introdotto nel corso dell'esame parlamentare della legge finanziaria 2003, limite che, teoricamente, dovrebbe ridurre la perdita di gettito.

Si ricorda che la RT alla norma originaria, richiamata ai fini della quantificazione degli effetti della norma in esame, stimava il minor gettito prendendo in considerazione le dichiarazioni IVA presentate nel 1997 da soggetti che svolgono attività con codice "02.01.2 – Consorzi di forestazione, rimboschimento". Il volume complessivo, pari a 21,7 mln di euro, veniva abbattuto del 75% per considerare la sola parte di base imponibile attribuibile ai privati.

Per quanto attiene alla norma in esame, riproponendo il medesimo procedimento e considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa.

(mln di euro)

	2006	2007	2008
Saldo 2006	-	-0,6	
Acconto 2007		-0,4	+0,4
Saldo 2007			-0,6
Acconto 2008			-0,4
TOTALE	-	-1	-0,6

L'allegato 7 indica quindi, in corrispondenza della norma, i seguenti effetti di minore entrata:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
-	1,0	0,6	-	1,0	0,6	-	1,0	0,6

La quantificazione appare corretta, tenuto conto dell'impostazione prudenziale per la quale viene riproposta la medesima stima di minor gettito indicata prima dell'introduzione di un massimale di spesa detraibile.

Si segnala tuttavia l'opportunità, ai fini di una più compiuta valutazione sulla congruità della quantificazione originaria – richiamata dalle relazioni tecniche alle norme di proroga finora intervenute -, di acquisire dal Governo elementi informativi circa gli oneri effettivamente emersi nel periodo di costante applicazione dell'agevolazione.

COMMA 78

Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca

Normativa vigente: l'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997⁸³ - come modificato da ultimo dalla legge finanziaria 2005⁸⁴ - stabilisce che l'aliquota IRAP applicata ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative di piccola pesca e loro consorzi per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i sei successivi, è fissata nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.

La norma stabilisce che per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota IRAP per i soggetti in questione sia fissata ancora all'1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è fissata al 3,75 per cento, in luogo della misura ordinaria del 4,25 per cento.

La relazione tecnica assegna alla disposizione i seguenti effetti di entrata per cassa a titolo di IRAP.

(mln di euro)

2006	2007	2008
-388,5	+73,0	+48,5

Per competenza la norma produce una perdita di gettito di 210 milioni di euro nel 2005 e di 57 milioni di euro nel 2006. L'andamento del gettito per cassa sconta una percentuale di acconto dell'85 per cento.

La relazione tecnica asserisce che l'analisi degli effetti finanziari si è avvalsa del Modello previsionale IRAP, la cui base di dati - costituita dalle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati⁸⁵ - è stata estrapolata sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT e in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica.

La stima ha tenuto conto, per ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all'IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2002⁸⁶.

⁸³ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

⁸⁴ Articolo 1, comma 509, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

⁸⁵ Si tratta delle società di capitali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali.

⁸⁶ Tali modifiche consistono:

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica le disposizioni esplicano effetti di peggioramento per il 2006 e di miglioramento per gli esercizi successivi in termini di spesa ovvero di entrata, secondo quanto specificato nella tabella che segue.

Segno meno = peggioramento			<i>(mln di euro)</i>						
ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Entrate				-388,5	73,0	48,5	-388,5	73,0	48,5
Spese correnti	-388,5	73,0	48,5						

A livello di saldo netto e di fabbisogno le minori entrate IRAP per il 2005 danno luogo a maggiori trasferimenti alle regioni, mentre le maggiori entrate IRAP negli esercizi successivi determinano una riduzione di tali spese.

-
- nell'elevazione dal 70% al 100% della deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (D. Lgs. n. 446/97, articolo 11, comma 1, lettera *a*);
 - nel riconoscimento di una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, fino a un massimo di cinque; tale deduzione è disposta dall'articolo 5, comma 2, lettera *e*) della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), che introducendo il comma 4 bis-1 all'articolo 11 del D.Lgs. 446/1997, ha stabilito che essa spetta a tutti i contribuenti IRAP, di cui all'articolo 3, lettere da *a*) ad *e*) – escluse le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *e*-bis – con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro;
 - nella riduzione dell'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi a 1,9% nel 2004 e 3,75% nel 2005, disposta dall'articolo 1, comma 509, della legge 311/2004 (finanziaria 2005), che ha modificato l'articolo 45 del D. Lgs. 446/1997;
 - nella possibilità, a partire dal periodo di imposta 2005, per i soggetti di cui all'articolo 3, lettere da *a*) ad *e*) del D. Lgs. 446/1997 che incrementano il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre, entro determinati limiti, il costo del lavoro dei neo assunti incrementali. Tale possibilità è, ora, normata all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinquies* del citato D. Lgs. 446/1997;
 - nella elevazione da 7.500 a 8.000 euro della deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4-*bis* del D. Lgs. 446/1997 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile IRAP inferiore a 180.759,91 euro. L'elevazione è stata disposta dall'articolo 1, comma 347 della legge 311/2004;
 - nella facoltà riconosciuta alle regioni, a norma dell'articolo 16, comma 2 del D. Lgs. 446/1997, di variare l'aliquota ordinaria IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale.

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se i dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2004 confermino le quantificazioni proposte, riferite ad una base dati 2003.

Appare, altresì, opportuno che il Governo fornisca gli elementi quantitativi necessari per una puntuale verifica delle stime riportate nella relazione tecnica, anche in considerazione dei rilevanti effetti finanziari ascritti alla norma.

COMMA 79

Agevolazioni per la pesca costiera e nelle acque interne

Normativa vigente: L'articolo 11 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha esteso per gli anni 2001, 2002 e 2003 i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge n. 457 del 1997⁸⁷ nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'articolo 2, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per l'anno 2004) e l'articolo 1, comma 510, della legge 311 del 2004 (finanziaria 2005) ha prorogato, rispettivamente, per l'anno 2004 e per l'anno 2005 i benefici del citato articolo 11.

Tali benefici consistono:

1. nell'attribuzione di un credito d'imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile;
2. nell'esclusione dell'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzo delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
3. nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato.

La norma proroga per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 388 del 2000.

⁸⁷ Recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998.

La relazione tecnica afferma che alla stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto :

- elaborando le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l'attività di pesca in acque marine e lagunari o l'attività di pesca in acque dolci;
- simulando in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRE/IRES vigente nel 2006;
- considerando solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata.

La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:

Reddito imprese esercenti attività di pesca costiera e nelle acque interne o lagunari	52,2 milioni di euro
Monte retributivo lavoratori imbarcati	163 milioni di euro con una retribuzione media a dipendente di circa 7.000 euro
Aliquota media netta IRPEF lavoratori	12,5%
Aliquota contributiva lavoratori pesca ⁸⁸	37,08%
Aliquota contributiva lavoratori cooperative di piccola pesca ⁸⁹	21,06%
Misura delle agevolazioni	70%

I calcoli alla base della stima sono i seguenti:

Credito d'imposta: $163 \text{ ml} * 12,5\% * 70\% = 14,3 \text{ milioni di euro}$

Esonero contributi: **39,8 milioni di euro**

Esclusione dalla tassazione del 56% del reddito: **14,5 milioni di euro** così ripartiti:

- 0,7 milioni di euro per le società di capitali ;
- 7,1 milioni di euro per le persone fisiche;
- 6,7 milioni di euro per le società di persone.

Il costo complessivo dei benefici per competenza nel 2006 è stimato in complessivi **68,6 milioni di euro**. Le stime di cassa scontano un ammontare di retribuzioni corrisposte nell'anno pari a 11/13 del totale ed una percentuale di acconto effettivo ai fini IRPEF/IRPEG del 75%.

Gli effetti in termini di cassa risultano, pertanto, i seguenti:

⁸⁸ La RT afferma essere rimasta la medesima utilizzata per la legge finanziaria 2005 che a sua volta utilizzava quelle indicate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2004.

⁸⁹ La RT afferma essere rimasta la medesima utilizzata per la legge finanziaria 2005 che a sua volta utilizzava quelle indicate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2004.

(mln di euro)

	2006	2007	2008
Credito di imposta	-12,1	-2,2	
Esonero contributivo	-33,7	- 6,1	
Saldo IRE/IRES 2006		- 14,5	
Acconto IRE/IRES 2007		- 10,9	+10,9
TOTALE	-45,8	-33,7	+10,9

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica le disposizioni esplicano i seguenti effetti:

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Entrate	-	-25,4	10,9	-45,8	-33,7	10,9	-45,8	-33,7	10,9
Sgravi	-33,7	- 6,1	-	-	-	-	-	-	-
Credito	-12,1	- 2,2	-	-	-	-	-	-	-

Al riguardo, come già osservato per il precedente comma 78, appare necessario che il Governo chiarisca se i dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2004 confermino le quantificazioni proposte, riferiti ad una base dati 2003, già utilizzate per la quantificazione di analoga norma contenuta nella legge finanziaria per il 2005.

COMMA 80

Agevolazioni tributarie per la proprietà contadina

La norma proroga al 31 dicembre 2006 le agevolazioni tributarie previste per l'accorpamento della proprietà contadina il cui termine⁹⁰ scade il 31 dicembre 2005. Tali agevolazioni consistono nell'applicazione ai trasferimenti di terreni agricoli dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa di 129,11 euro (in luogo, rispettivamente, delle aliquote dell'8 per cento e del 2 per cento) e dell'imposta catastale nella misura ordinaria dell'1 per cento.

La relazione tecnica assegna alla disposizione un effetto di **perdita di gettito di 71 milioni di euro nel 2006.**

La stima si basa sugli ultimi dati disponibili⁹¹ relativi ai trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, da cui risultano 22.782 trasferimenti per un valore complessivo dichiarato di 1.076 milioni di euro. Da tali dati sono stati scorporati i trasferimenti di terreni situati in comunità montane, che incidono per il 30 per cento.

La riduzione di gettito per la proroga delle agevolazioni per il 2006, pari a 71 milioni di euro, è stata quindi ottenuta come differenza tra il gettito che si sarebbe realizzato a legislazione vigente, quindi in assenza delle agevolazioni, e quello che si otterrà a legislazione variata. In particolare:

Legislazione vigente: 1.076 milioni *70%*(8%+2%+1%) = **83 milioni di euro**

Legislazione variata: 22.782*70%*(129,11*2) + 1.076 milioni*70%*1% = **12 milioni di euro.**

Di seguito si riportano gli effetti della norma come indicati nell'allegato 7:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

Saldo netto da finanziario			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
-71	0	0	-71	0	0	-71	0	0

⁹⁰ Ai sensi dell'articolo 1, comma 571 della legge 311/2004 (finanziaria per il 2005).

⁹¹ Che sono gli identici a quelli contenuti nella relazione tecnica che disponeva la proroga della stessa agevolazione per l'anno 2005 contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2004.

La quantificazione appare corretta, in relazione ai dati ed alle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.

COMMA 81, lettera a)

Detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2006 dei termini per la detrazione di imposta ai fini IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia⁹², richiamati nel comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni.

L'ultima proroga delle agevolazioni in esame è stata disposta per gli anni 2004 e 2005 dall'articolo 23-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004.

La detrazione fiscale spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, nei limiti di un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente – secondo quanto precisato con le modifiche al testo originario (introdotte con l'emendamento 1.2000) - da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per i soggetti proprietari di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali di pari importo.

La relazione tecnica quantifica l'onere sulla base dell'elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003. Da tale elaborazione risulterebbe un ammontare di spese per ristrutturazioni pari a 5,2 miliardi di euro. Detto ammontare viene ricalcolato in 5,673 miliardi considerando una aliquota IVA al 20 per cento sulle ristrutturazioni, ossia quella vigente per il 2006, in luogo della aliquota agevolata al 10 per cento prevista in precedenza. La quota detraibile, pari al 41 per cento dell'ammontare delle spese corrisponde a 2.326 milioni di euro.

La relazione tecnica ipotizza, sempre sulla base della predetta elaborazione, che la platea di soggetti di età superiore ai 75 anni

⁹² Tale agevolazione IRPEF è stata introdotta dall'art. 1, della legge n. 449/97 (Finanziaria 1998).

costituisca il 2 per cento del totale dei soggetti interessati dalla norma in esame. Per tutti loro si considera una ripartizione della spesa in 5 anni.

La stima della variazione di gettito IRE in competenza 2006 ammonterebbe a **238 milioni di euro** così determinati:

2.326 milioni x 98/100 x 10 quote + 2.326 milioni x 2/100 x 5 quote = 238 milioni di euro

Tenendo conto delle modalità di versamento, per cassa⁹³ gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Ristrutturazioni testo base	-29	-306	-191	-29	-306	-191	-29	-306	-191
Ristrutturazioni maxi Governo	-7	-75	-47	-7	-75	-47	-7	-75	-47

Al riguardo, pur rilevando che la quantificazione adotta gli stessi criteri adottati in relazione alle precedenti proroghe, sarebbe opportuno chiarire le ragioni che inducono a stimare per il 2006 un minor gettito pari al solo 15% delle somme di competenza previste. Appare, infatti, verosimile ipotizzare che i contribuenti, applicando il metodo previsionale in sede di acconto 2006, possano scontare già in tale sede gli effetti di minor imposizione tributaria a titolo di detrazione delle citate spese (considerando soprattutto

⁹³ L'andamento di cassa dovrebbe ritenersi stimato, in base ad una ricostruzione effettuata dal Servizio bilancio, considerando un acconto pari al 75% ed una probabile contrazione del versamento dell'acconto di novembre 2006, stimabile in un 15% del credito maturato. I risultati sono esposti nella tabella che segue.

(mln di euro)

	2006	2007	2008
Acconto 2006	-36	+36	
Saldo 2006		-238	
Acconto 2007		-179	+189
Saldo 2007			- 238
Acconto 2008			- 179
Totale	-36	-381	-238

che per l'acconto di novembre i contribuenti sono in grado di prevedere con un elevato grado di certezza la variabilità del proprio carico fiscale).

Appare, inoltre, opportuno che il Governo confermi:

- che l'assenza, per l'anno 2006, della norma che fissa un'aliquota IVA agevolata per le ristrutturazioni non sia suscettibile di determinare la variazione nell'ammontare complessivo di spese per ristrutturazioni che si assume per la stima dell'onere;
- che i dati ricavabili dalle dichiarazioni presentate nel 2004 confermino le stime recate dalla relazione tecnica.

COMMA 81 lettera b)

Ristrutturazioni effettuate da imprese

La norma proroga i termini di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 448/2001⁹⁴, relativo alla fruizione della detrazione IRPEF nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardino interi fabbricati e siano eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano altresì alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. L'agevolazione è stata da ultimo prorogata dall'articolo 23-*bis* del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355.

La norma in esame stabilisce che, per poter beneficiare della agevolazione, la ristrutturazione deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2006 e la successiva alienazione o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2007.

La detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta all'acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, per un importo pari, al massimo, al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro.

La relazione tecnica, allegata al testo dell'emendamento 1.2000 del Governo, calcola l'ammontare della detrazione al 41 per cento sulla quota

⁹⁴ Legge finanziaria per il 2002.

di spese di manutenzione, sostenute dalle imprese che ristrutturano i fabbricati, imputabili alle unità abitative acquistate dai privati.

La relazione parte dai dati relativi alle dichiarazioni I.V.A. presentate nel 1999 per l'anno d'imposta 1998, e, selezionando le categorie di attività componenti il settore "costruzioni", più consone alla materia che si sta affrontando, trae un ammontare pari a circa 26.000 milioni di euro di fatturazioni per interventi edili ad aliquota I.V.A. del 10%.

Tale ammontare non include, tuttavia, solamente gli interventi di restauro di cui all'articolo 31, lettere c) e d) della legge 457/1978, ma anche interventi in favore di strutture pubbliche (scuole, ospedali etc.). Per tale motivo viene operata una riduzione di almeno un 75% dello stesso (6.000 milioni di euro). Ricalcolando tale ultimo importo con una aliquota IVA al 20 per cento, in luogo dell'aliquota agevolata a suo tempo vigente, si ottiene un ammontare di 6.600 milioni di euro.

Per stimare l'effetto erariale della norma, si considera solo l'ammontare del fatturato per manutenzione residenziale, a carico delle imprese di costruzione, di ristrutturazione e di gestione immobiliare, che si ritiene essere il 50%, cioè 3.300 milioni di euro.

Siccome il 92% delle unità immobiliari è posseduto da persone fisiche (fonte ISTAT), ne consegue che l'8 per cento di tale ammontare (264 mln di euro) sarà relativo ad interventi su immobili di proprietà di persone giuridiche.

Ai fini della stima, per considerare l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto di vendita in quanto considerato marginale e, soprattutto, del dimezzamento del limite originariamente previsto dall'art. 1 della legge 449/97, si riduce tale importo a 198 milioni di euro (3/4).

Ipotizzando una vendita totale di tali immobili nel periodo di vigenza dell'agevolazione (entro il 30/6/2007), sarà oggetto dell'agevolazione l'intero ammontare di 198 milioni di euro.

La proroga dell'agevolazione in oggetto, tenendo conto della ripartizione in 5 anni (come previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 449/97) e della percentuale di detraibilità del 41%, produrrà una riduzione annuale di gettito di competenza IRPEF pari a circa **16 milioni di euro** (198 milioni di euro x 41% / 5).

Tenendo conto delle modalità di versamento, per cassa⁹⁵ gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Ristrutturazioni imprese testo base	-2	-21	-13	-2	-21	-13	-2	-21	-13
Ristrutturazioni imprese maxi Governo	-0,5	-5	-3	-0,5	-5	-3	-0,5	-5	-3

Al riguardo, pur rilevando che la quantificazione si basa sugli stessi criteri adottati in relazione alle precedenti proroghe dell'agevolazione in esame, appare necessario aggiornare con dati più recenti la base di calcolo adottata per la quantificazione dell'onere, tenuto conto che continua a farsi riferimento dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1999.

Sarebbe, altresì, opportuno chiarire le ragioni che inducono a stimare per il 2006 un minor gettito pari al solo 15% delle somme di competenza previste. Appare, infatti, verosimile ipotizzare che i contribuenti, applicando il metodo previsionale in sede di acconto 2006, possano scontare già in tale sede gli effetti di minor imposizione tributaria a titolo di detrazione delle citate spese.

⁹⁵ L'andamento di cassa dovrebbe ritenersi stimato, in base ad una ricostruzione effettuata dal Servizio bilancio, considerando un acconto pari al 75% ed una probabile contrazione del versamento dell'acconto di novembre 2006, stimabile in un 15% del credito maturato. I risultati sono esposti nella tabella che segue.

(mln di euro)

	2006	2007	2008
Acconto 2006	-2,5	+2,5	
Saldo 2006		-16	
Acconto 2007		-12	+12
Saldo 2007			-16
Acconto 2008			-12
Totale	-2,5	-26	-16

COMMA 82

Redditi prodotti in zone di frontiera

La norma proroga per il 2006 l'inclusione nella base imponibile IRPEF dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato⁹⁶ esclusivamente per la parte di reddito eccedente gli 8.000 euro.

Tali redditi erano esclusi dalla base imponibile IRPEF, ai sensi dell'articolo 9, comma 23, della legge n. 448/01 (legge finanziaria 2002), fino alla data del 31 dicembre 2002. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto, per il 2003, l'inclusione nella base imponibile IRPEF dei redditi in parola per la parte di reddito eccedente gli 8.000 euro. L'articolo 2, comma 12, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e l'articolo 1, comma 504 delle legge 311 del 2004 (finanziaria 2005) hanno prorogato tale disposizione, rispettivamente, per gli anni 2004 e 2005.

La relazione tecnica individua in 11.000 unità il numero dei soggetti interessati dalla norma in esame⁹⁷.

La medesima ipotizza un reddito medio pro-capite pari a circa 25.000 euro e calcola una riduzione media di gettito IRPEF, con l'attuazione della norma, pari a circa 2.400 euro per ogni lavoratore frontaliero, per un totale di perdita di gettito IRPEF pari a circa 27 milioni di euro (2.500*11.000) per l'anno 2006.

Tenendo conto delle modalità di versamento, per cassa, gli effetti della disposizione sui **saldi di finanza pubblica** sono i seguenti:

⁹⁶ La norma si riferisce ai redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, San Marino) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

⁹⁷ Escludendo i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia. Il numero dei soggetti è tratto da uno studio pubblicato dalla Direzione generale degli studi dell'Unione Europea dal titolo "I lavoratori frontalieri nell'Unione Europea".

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Agevolazione IVA	0	-48	+20	0	-48	+20	0	-48	+20

Nulla da osservare al riguardo, anche in considerazione del fatto che alcune delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica appaiono prudentiali.

COMMA 83

Disposizioni in materia di fondi sanitari integrativi

Normativa vigente: il decreto legislativo n. 41/2000⁹⁸ ha introdotto nell'ordinamento i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (cosiddetti Fondi doc), finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal SSN. Essi, nell'intenzione del legislatore, sono destinati a sostituire gradualmente i Fondi esistenti (cosiddetti Fondi non doc), che hanno la finalità di sostituire, e non solo di integrare, il SSN. A tale scopo, il decreto legislativo, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)⁹⁹, ha introdotto incentivi fiscali che prevedevano, tra l'altro, l'annuale incremento delle deduzioni fiscali per i fondi doc e la contestuale riduzione di quelle relative ai fondi non doc. In particolare, per i fondi non doc, l'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a tali fondi per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro fino al 2002 e a 3.098,74 euro per l'anno 2003, diminuiti negli anni successivi in ragione di 258,23 euro annui fino a 1.807,60 euro¹⁰⁰. Viceversa, per i fondi doc, l'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR prevede la deducibilità (sia dal reddito da lavoro dipendente sia dal reddito da lavoro autonomo) dei contributi versati ai fondi doc per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro per il 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004, questo importo è fissato in 1.549,37 euro, aumentato a 1.807,60 euro per il 2005 e il 2006 e a 2.065,83 euro a decorrere dal 2007.

Per gli anni 2003 e 2004 il limite di deducibilità dei contributi ai fondi non doc è rimasto fissato a 3.615,20 euro, sulla base dell'articolo 3, comma 118, della legge n. 350/2003 mentre, per l'anno 2005, un intervento di natura analoga è stato disposto dall'articolo 1, comma 505 della legge 311/2004.

La norma dispone che il limite di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi ai fondi non doc rimane fissato, anche per il 2006, a 3.615,20 euro.

La relazione tecnica afferma che i soggetti iscritti ai fondi sanitari integrativi che contribuiscono per un ammontare superiore ai 2.324 euro,

⁹⁸ Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria.

⁹⁹ DPR n. 917/1986.

¹⁰⁰ Fermi restando tali limiti, dal 1° gennaio 2003 l'importo è determinato dalla differenza tra 3.356,96 euro e l'importo dei contributi versati ai Fondi doc, i cui valori sono fissati dall'articolo 10, comma 1, lettera e-ter, del TUIR.

ossia la platea interessata dagli effetti della norma, siano stimabili in 10.000 unità.

Ipotizzando che tutta la platea versi un contributo almeno pari all'importo massimo ammesso in deduzione, la riduzione di base imponibile ammonterebbe a 12,91 milioni di euro così determinati:

- 3.615 euro (limite di deducibilità proposto) - 2324 euro (limite vigente) = 1291 euro di maggiore deducibilità;
- 1291 euro x 10.000 (soggetti interessati) = 12,91 milioni di euro (diminuzione della base imponibile).

Alla minore base imponibile la relazione tecnica applica l'aliquota marginale IRPEF media del 43 per cento¹⁰¹ e l'aliquota media dell'addizionale regionale ottenendo la seguente perdita di gettito di competenza:

- minor gettito IRPEF 2006: 12,91 milioni di euro x 43 : 100 = **5,6 milioni di euro;**
- minor addizionale regionale: 12,91 milioni di euro x 1,55 : 100 = **0,2 milioni di euro.**

Gli effetti in termini di cassa risultano, secondo la relazione tecnica, i seguenti:

(mln di euro)

	2006	2007	2008
IRPEF	-4,0	-2,2	0
Addizionale regionale	0	-0,2	0
TOTALE	-4,0	-2,4	0

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica le disposizioni esplicano i seguenti effetti:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Entrate	-4,0	-2,4	0	-4,0	-2,4	0	-4,0	-2,4	0

¹⁰¹ Tale aliquota tiene conto della realtà di reddito medio-alto a cui i fondi fanno riferimento.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica ipotizza una platea di interessati agli effetti della norma invariato rispetto a quanto ipotizzato dalle relazioni tecniche allegate ai disegni di legge finanziaria dei due anni precedenti. Dal momento che il limite massimo dei contributi ammesso in deduzione a legislazione vigente decresce nel tempo, potrebbe derivarne che l'intervento agevolativo in esame¹⁰², continuando a fissare il limite nella più alta misura prevista originariamente per il solo 2002, debba riguardare una platea crescente di beneficiari. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Le relazioni tecniche allegate ai disegni di legge finanziaria per il 2004 ed il 2005 affermavano che fossero 10.000 i soggetti iscritti ai fondi sanitari integrativi che contribuivano agli stessi per un ammontare superiore ai 3.615,20 euro. Il predetto numero è mantenuto eguale anche nella relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria per il 2006 in esame, benché la stessa faccia riferimento ad un contributo ai fondi per un ammontare superiore ai 2.324 euro, vale a dire sensibilmente inferiore al precedente ammontare.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica e l'allegato 7 non sembrano scontare l'effetto positivo sui saldi 2008 determinato dal recupero a saldo dell'acconto versato nel 2007 e pari, secondo i dati implicitamente forniti dalla relazione tecnica, a 0,6 milioni di euro.

COMMA 84

Clausola di salvaguardia per i contribuenti

La norma consente ai contribuenti, anche per il 2006, di scegliere se applicare, in sede di dichiarazione, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle vigenti al 31 dicembre 2004 se più convenienti.

La relazione tecnica richiama, in proposito, le risposte fornite dal Governo ad integrazione della relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria per il 2005. In tale sede il Governo evidenziava che nella stima

¹⁰² Che continua a fissare a 3.615,20 euro il limite massimo dei contributi ammessi in deduzione.

della variazione di gettito di cassa si era proceduto ipotizzando, in via prudenziale, che l'effetto di minor gettito della clausola di salvaguardia fosse proseguito anche negli anni successivi al 2005¹⁰³.

Nulla da osservare al riguardo.

COMMA 85

Proroga detraibilità IVA per ciclomotori ed autoveicoli

La norma proroga al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto, l'importazione e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-*bis* 1 del DPR n. 633 del 1972¹⁰⁴.

Tale regime è stato, da ultimo, prorogato sino al 31 dicembre 2005, con l'articolo 1, comma 503, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

La percentuale di indetraibilità è fissata, per il 2006, nella misura del 85 per cento dell'ammontare IVA pagato salvo il caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. In tale ultima ipotesi detta percentuale è pari al 50 per cento.

La norma vigente fissava le percentuali di indetraibilità, rispettivamente, al 90 ed al 50 per cento.

Conseguentemente, per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte, si stabilisce che la base imponibile è assunta per il 15 ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare, a seconda dei casi.

¹⁰³ Si veda al riguardo la nota fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 dicembre 2004, protocollo n. 143480.

¹⁰⁴ L'articolo 19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972 dispone, al comma 1, lettera c), l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, la locazione finanziaria o il noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture, come indicati alle lettere a) e c) dell'articolo 54 del codice della strada, non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio. Tuttavia, limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di tali veicoli l'indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare, e al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna, ad esempio, motori elettrici (articolo 30, comma 4, legge n. 388/2000). L'IVA continuerà, invece, ad essere integralmente detratta per le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione degli stessi veicoli.

La relazione tecnica valuta gli effetti di gettito derivanti dalla proroga, per il solo anno d'imposta 2006, della detrazione IVA pari al 15% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture, precisando che i canoni di locazione finanziaria seguono, in ogni caso, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

La relazione tecnica afferma che la stima non può essere basata sui dati tratti dalle dichiarazioni IVA, in quanto il campo corrispondente agli "acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta" comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell'articolo 19-bis 1, comma 1.

Per tale motivo viene preso come base il dato ISTAT di contabilità nazionale relativo alla spesa delle imprese per investimenti di imprese in autovetture per l'anno 2004, e da questo vengono sottratti gli acquisti:

- relativi ai "consumatori finali"¹⁰⁵, che non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione;
- effettuati da agenti e rappresentanti di commercio, già esclusi dalla limitazione del diritto a detrazione dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c);
- effettuati da imprese di noleggio ed autoscuole, perché pienamente detraibili.

La spesa lorda risultante ammonterebbe a 8.230 milioni di euro determinata assumendo un numero di autovetture acquistate pari a 467.000 ed un costo medio per auto di 17.625 euro¹⁰⁶.

L'IVA relativa alla spesa lorda sopra calcolata risulta pari:

8.230 milioni : 120 (di cui cento a titolo di prezzo e 20 a titolo di IVA) x 20 (quota iva)
= 1.372 milioni di euro.

Nell'ipotesi di una detrazione IVA pari al 15 per cento prefigurato dalla norma, la perdita di gettito ammonterebbe a:

1.372 : 100 x 15 = 206 milioni di euro

Per quanto riguarda i ciclomotori, in mancanza di dati sugli acquisti da parte delle imprese, si considera il 5,2 per cento¹⁰⁷ della spesa per le autovetture, risultando in tal modo pari a circa 11 milioni di euro l'importo dell'IVA detraibile.

Complessivamente, quindi, l'IVA detraibile per effetto della norma in esame ammonta a 217 milioni di euro.

¹⁰⁵ Enti pubblici e privati, settori esenti con IVA non detraibile (banche, assicurazioni, taxi, ospedali, ecc.).

¹⁰⁶ 467.000 vetture x 17.625 euro di costo medio = circa 8.230 milioni di euro.

¹⁰⁷ Dato elaborato utilizzando i dati dell'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie ed ipotizzando che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori-motocicli e quella in autovetture sia simile a quella delle imprese.

Occorre inoltre valutare l'effetto erariale positivo della minore deducibilità ai fini delle imposte dirette della quota di imposta divenuta detraibile ai fini IVA senza, tuttavia, intaccare la disciplina della deducibilità delle autovetture ai fini delle imposte dirette pari al 50 per cento dei costi, per le imprese. Applicando un'aliquota media del 26% ai 217 milioni di euro, e tenendo conto delle quote di ammortamento per l'acquisto delle autovetture pari al 12,5% nel primo anno e 25% nei successivi, si ottiene la competenza annuale di tale effetto, che è pari a 3,5 milioni di euro nel primo anno e 7 milioni negli anni successivi.

	2006	2007	2008	2009
Acquisti autovetture	3,5 mln	7 mln	7 mln	7 mln
(217/2 x 26% = 28 mln)	(28 x 12,5%)	(28 x 25%)	(28 x 25%)	(28 x 25%)

In termini di cassa, con un acconto dei 75%, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:

	2006	2007	2008	2009
I.V.A.	-217			
II.DD. saldo 2006		+3,5		
II.DD. acc. 2007		+2,8	-2,8	
II.DD. saldo 2007			+ 7,0	
II.DD. acc. 2008			+5,2	- 5,2
II.DD. saldo 2008				+ 7,0
II.DD. acc. 2009				+5,2
TOTALE	-217	+6,3	+9,4	+7,0

Gli effetti della disposizione sui **saldi di finanza pubblica**, peggiorativi per il 2006 e migliorativi per il 2007 e 2008, sono dunque i seguenti:

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Agevolazione IVA	-217	6,3	9,4	-217	6,3	9,4	-217	6,3	9,4

La quantificazione appare corretta sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Si osserva, peraltro, che la quantificazione è stata effettuata considerando che tutti gli acquisti effettuati dalle imprese usufruiscono della percentuale di detraibilità più ridotta ossia ipotizzando l'assenza di acquisti di veicoli con propulsioni non a combustione interna. A riguardo appare necessario che il Governo confermi l'ipotesi sottesa dalla relazione tecnica.

In assenza di tale conferma è verisimile che l'onere recato dalle norme in esame risulti sottostimato, dal momento che la percentuale di detraibilità, riconosciuta sulla IVA pagata per l'acquisto di veicoli con propulsione non a combustione interna, è più elevata.

COMMA 86

Proroga agevolazioni per terremotati del Belice

La norma proroga fino al 31 dicembre 2006 il termine per l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

La norma originaria, recata dall'articolo 43, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevedeva tale esenzione a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 2002, disponendo, altresì, che non si sarebbe fatto luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate. Il termine del 31 dicembre 2002 è stato successivamente differito prima al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) e successivamente al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

La legge finanziaria 2004 disponeva che all'onere derivante dalla proroga si provvedesse nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2004¹⁰⁸, mentre la norma in esame, come quella contenuta nella legge finanziaria per il 2005, non fissa espressamente alcun limite di importo.

¹⁰⁸ In proposito, il Servizio Bilancio aveva rilevato come i meccanismi di applicazione dell'agevolazione potessero risultare non compatibili con la determinazione di un limite massimo di spesa.

La relazione tecnica stima un minor gettito pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2006, ossia pari al limite massimo dell'onere fissato dalla analoga norma contenuta nella legge finanziaria di due anni fa. Non sono forniti dati o elementi volti a suffragare la stima formulata.

Con riguardo ai **saldi di finanza pubblica** la norma esplica i seguenti effetti di riduzione del gettito.

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Esenzione Belice	-1,5	0	0	-1,5	0	0	-1,5	0	0

Al riguardo si rileva come, in assenza di ulteriori indicazioni nell'ambito della relazione tecnica, debba presumersi che la stima della perdita di gettito fissata dalla relazione tecnica alla legge finanziaria 2004 risulti tuttora congrua. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

COMMA 87

Agevolazione per il riordino delle IPAB

La norma proroga a tutto il 2006 l'agevolazione¹⁰⁹ per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche private. In particolare per gli atti relativi al riordino è prevista l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Si rammenta che un'analoga proroga era stata prevista per gli anni 2004 e 2005 dall'articolo 2, comma 24 della legge 250/2003 (finanziaria 2004).

La relazione tecnica costruisce la quantificazione in base al numero attuale di IPAB esistenti pari a 4.226. Dal momento che l'atto di trasformazione sconterebbe un'imposta di registro, ipotecaria e catastale

¹⁰⁹ Attualmente prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001.

in misura fissa pari a 168 euro, l'onere massimo¹¹⁰ derivante dalla norma in esame ammonta a 2 milioni di euro per il 2006.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Agevolazione IPAB	-2,0	0	0	-2,0	0	0	-2,0	0	0

Nulla da osservare al riguardo.

COMMA 88

Deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione carburanti

La norma proroga di un anno, ossia sino al 31 dicembre 2006, le agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione delle reti distributive di carburanti¹¹¹. A tale fine il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, nella seguente misura:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

Tale regime agevolativo è stato, da ultimo, prorogato per gli anni 2004 e 2005 dall'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

La relazione tecnica afferma che alla stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto :

- elaborando tutte le dichiarazioni dei redditi UNICO 2003 dei contribuenti che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame ed, in particolare, le persone fisiche e le società di persone esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti;

¹¹⁰ Che sconta il riordino di tutte le IPAB esistenti.

¹¹¹ Di cui all'articolo 21, co.1, L. 448/1998.

- estrapolando i dati elaborati al 2006 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per l'anno 2003 e 2004) ed in base alle previsioni 2005 e anni seguenti contenute nell'ultima Relazione previsionale e programmatica;
- la variazione di gettito è stata calcolata tenendo conto della legislazione vigente dall'anno di imposta 2004 e stimando in capo ai singoli contribuenti persone fisiche e soci di società di persone¹¹² la nuova imposta conseguente alla abrogazione della agevolazione in esame.

Sulla base di quanto esposto si stima che la norma produca una perdita di gettito in competenza, nel 2006, pari circa 48 milioni di euro.

I 48 milioni di euro sono così ripartiti:

- minor gettito IRE proveniente dagli 11.900 imprenditori individuali pari a 22 milioni di euro;
- minor gettito IRE proveniente dalle 4.400 imprese in forma associata pari a circa 26 milioni di euro.

In termini di cassa, con un acconto del 75 per cento, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:

(mln di euro)

	2006	2007	2008
Saldo 2006		-48	
Acconto 2007		-36	+36
TOTALE	0	-84	+36

Gli effetti della disposizione sui **saldi di finanza pubblica**, peggiorativi per il 2007 e migliorativi per il 2008, sono dunque i seguenti:

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Distribuzione carburanti	0	-84	+36	0	-84	+36	0	-84	+36

¹¹² La relazione tecnica afferma che il numero delle società di capitali è trascurabile.

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che i dati desumibili dall'elaborazione di tutte le dichiarazioni UNICO 2004 confermino le ipotesi alla base della quantificazione della relazione tecnica, basata su dati 2003.

COMMA 92

Limite di versamento e rimborso imposte

La norma prevede che, dal 1° gennaio 2006, non siano eseguiti i versamenti dei debiti o i rimborsi dei crediti d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione dei redditi non supera il limite di 12 euro.

Se la dichiarazione del modello 730 viene comunque presentata, non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta, nessun compenso a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica non considera la norma.

Gli effetti della norma sui saldi, come risultano dall'Allegato 7 al disegno di legge finanziaria, come modificato dal Senato, sono riassunti nella tabella che segue:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Limiti vers/rimborso imposte	-0,17	-0,17	-0,17	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52
Limiti vers/rimborso imposte – FSN	-0,30	-0,30	-0,30	0	0	0	0	0	0
Limiti vers/rimborso imposte – add Comun	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, non si dispone dei dati e dei parametri necessari per verificare la quantificazione riportata nella tabella riassuntiva, ma non considerata nella RT.

COMMI 93-103

Patto di stabilità interno per gli enti territoriali

La legislazione vigente prevede che tutti gli enti territoriali – ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e delle comunità montane, isolate nonché delle unioni di comuni con popolazioni sino ai 10.000 abitanti – siano soggetti, per il 2006 e il 2007, al vincolo di crescita del 2 per cento, applicabile al complesso delle spese, sia correnti che in conto capitale, al netto di alcune voci¹¹³. La possibilità di eccedere tale tetto di spesa è prevista in caso di spese di investimento finanziate con proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e da erogazioni liberali.

Le norme ridefiniscono le modalità applicative del patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008 prevedendo vincoli all'andamento della spesa distinti per regioni ed enti locali e differenziati per tipologia di spesa. I diversi massimali posti all'evoluzione della spesa sono sintetizzati dalla tabella seguente:

		Vincoli sulla spesa		
		2006/2004	2007/2006	2008/2007
Regioni a statuto o.	Spesa corrente	- 3,8%	0,4%	2,5%
	Spesa in conto capitale	+ 6,9%	4,0%	4,0%
Enti locali¹¹⁴	Spesa corrente	- 6,7%	- 0,3%	1,9%
	Spesa in conto capitale	+10,0%	4,0%	4,0%

I vincoli posti alla spesa in conto capitale possono essere superati nei limiti di corrispondenti riduzioni di spesa corrente, aggiuntive rispetto a quelle indicate nella tabella.

Il complesso delle spese correnti, sia per la gestione di competenza che di cassa, è calcolato al netto delle seguenti voci:

- spese per il personale e per la sanità, cui si applica la disciplina specifica del settore;
- spese per trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche;
- spese di carattere sociale¹¹⁵.

¹¹³ Sono escluse dal vincolo del patto di stabilità interno le spese per il personale, la sanità, le poste di carattere finanziario, le spese per trasferimenti ad altri enti della P.A. e gli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. Per il solo esercizio 2005 è inoltre prevista l'esclusione dal vincolo delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale.

¹¹⁴ Gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

¹¹⁵ Risultanti dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al DPR n. 194/1996.

Il complesso delle spese di conto capitale, sia per la gestione di competenza che di cassa, è calcolato al netto delle seguenti voci:

- spese per trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche;
- spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concordano entro il 31 marzo di ciascun anno con il Ministero dell'economia e delle finanze limiti di crescita della spesa coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Dette regioni e province autonome provvedono a disciplinare le modalità applicative del patto di stabilità interno per gli enti locali siti nei rispettivi territori ai quali, nel caso in cui le predette regioni e province non provvedano, si applica la disciplina prevista dalle norme in esame.

Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

Con decreto ministeriale sono apportate variazioni, in aumento e in diminuzione, ai limiti di spesa previsti dalla norma in esame applicabili ai singoli enti territoriali a seconda che essi presentino un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente, inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza¹¹⁶.

La relazione tecnica riferita al testo originario quantifica nel modo seguente gli effetti di risparmio derivanti dalla norma, computati sia ai fini dell'indebitamento netto che del fabbisogno:

¹¹⁶ Individuata ai sensi dell'art. 1, comma 22, lettera a) delle L. n. N. 311/2004.

mln di euro; segno meno = peggioramento

	2007	2008	2009
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano			
Risparmio sulla spesa corrente	1.360	1.549	1.469
Maggiore spesa in conto capitale	-260	-449	-369
Manovra netta regioni	1.100	1.100	1.100
Province e Comuni con popolaz. superiore a 3.000 abitanti			
Maggiore spesa sociale	-112	-230	-358
Risparmio sulla spesa corrente	2.374	2.825	2.748
Maggiore spesa in conto capitale	-235	-493	-235
Manovra netta enti locali	2.027	2.102	2.156
Risparmi netti del patto di stab. interno (arrotondati per difetto)	3.120	3.200	3.250

Nell'allegato 7, dove erano inizialmente iscritti gli importi arrotondati per difetto, risultano attualmente iscritti i valori non arrotondati.

La stima dei differenziali di spesa rispetto alla normativa vigente – sia di parte corrente che in conto capitale - è ottenuta confrontando la spesa tendenziale prevista nel DPEF, che sconta il rispetto della normativa vigente, con l'ammontare di spesa corrispondente all'applicazione dei vincoli previsti dalla norma in esame. Per gli enti locali in senso stretto l'aggregato di spesa riferibile agli enti con più di 3.000 abitanti è stimato pari all'89,2% della spesa complessiva del comparto.

L'ammontare della spesa sociale degli enti locali è stimato applicando al complesso della spesa corrente l'incidenza percentuale di tale tipologia di spesa, desumibile dai conti consuntivi degli enti locali di fonte Istat. L'effetto di maggiore spesa dovuto all'esclusione di tale tipologia di spesa dal patto di stabilità interno è valutato confrontando un andamento tendenziale che sconta l'applicazione dei vincoli previsti dalla normativa vigente con una evoluzione della spesa in linea con il tasso medio di crescita delle spese correnti registrato negli ultimi anni in base ai dati di contabilità nazionale.

Gli effetti della manovra sugli enti territoriali non tengono conto degli ulteriori effetti di risparmio, sia pur contenuti, che deriveranno dall'applicazione dei vincoli in esame alle comunità montane con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per le quali non si dispone di dati statistici.

Più in dettaglio, le elaborazioni effettuate dalla relazione tecnica, separatamente per il comparto delle regioni e per quello degli enti locali in senso stretto, sono riportate nelle seguenti tabelle:

Regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Note	Uscite	2004 (Istat)	% 2006/04	2006 (Dpef)	% 2007/06	2007 (DPEF)	% 2008/07	2008 (DPEF)
	Spese correnti	109.087		118.998		122.689		126.637
	<i>a detrarre: Personale e Trasferimenti ad AP</i>	93.415		102.562		106.003		109.653
A	Spese correnti nette a legislazione vigente	15.672		16.436		16.686		16.984
B	Obiettivo programmatico spesa corrente	15.672	-3,8%	15.076	0,4%	15.137	2,5%	15.515
C = A - B	Risparmio sulla spesa corrente			1.360		1.549		1.469
	Spese in conto capitale	21.078		22.807		23.718		24.909
	<i>a detrarre: Trasferimenti ad AP</i>	8.846		9.991		10.568		11.135
D	Spese conto capitale nette a legislazione vigente	12.232		12.816		13.150		13.774
E	Obiettivo programmatico spesa in conto capitale	12.232	6,9%	13.076	4,0%	13.599	4,0%	14.143
F = D - E	Maggiore spesa in conto capitale			-260		-449		-369
G = C + F	Manovra netta			1.100		1.100		1.100

Province e Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti

Note	Uscite	2004 (Istat)	% 2006/04	2006 (Dpef)	% 2007/06	2007 (DPEF)	% 2008/07	2008 (DPEF)
A	Spese correnti	45.413		46.423		46.831		47.456
	<i>a detrarre: - Personale e Trasferimenti ad AP</i>	17.734		17.806		17.748		17.947
B	<i>- Spesa sociale</i>	3.903		4.060		4.142		4.224
C	Spese correnti nette a legislazione vigente	23.776		24.557		24.941		25.285
D	Andamento della spesa sociale esclusa da vincoli di crescita	3.903		4.172		4.372		4.582
E = B - D	Effetto peggiorativo per la spesa sociale			-112		-230		-358
F	Obiettivo programmatico spesa corrente	23.776	-6,7%	22.183	-0,3%	22.116	1,9%	22.537
G = C - F	Risparmio sulla spesa corrente			2.374		2.825		2.748
	Spese in conto capitale	19.159		21.113		21.740		22.930
	<i>a detrarre: Trasferimenti ad AP</i>	285		587		641		709
H	Spese conto capitale nette a legislazione vigente	18.874		20.526		21.099		22.221
I	Obiettivo programmatico spesa in conto capitale	18.874	10,0%	20.761	4,0%	21.592	4,0%	22.456
L = H - I	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-235		-493		-235
M = E + G + L	Manovra netta			2.027		2.102		2.156
	Valori arrotondati			2.020		2.100		2.150

Al riguardo si osserva che l'ammontare dei risparmi derivanti dal patto di stabilità potrebbe rivelarsi più contenuto rispetto all'ammontare della riduzione della spesa quantificato dalla relazione tecnica, ciò sia con riferimento all'indebitamento netto, sia, in misura maggiore, con riferimento al fabbisogno della PA. Infatti l'effetto di risparmio si realizza nella misura in cui la minore spesa, derivante dagli effetti del vincolo, si traduca in un miglioramento dei saldi di bilancio. L'assunzione della relazione tecnica in base alla quale la minore spesa si tradurrà integralmente in un

miglioramento dei saldi non sembra tenere conto delle politiche che gli enti territoriali potrebbero adottare al fine di ottimizzare la propria capacità di spesa – in funzione dell'ammontare delle risorse disponibili - pure in presenza dei vincoli disposti dalle norme.

Ciò con particolare riferimento agli enti che, trovandosi già in una situazione di pareggio di bilancio con riferimento agli anni pregressi, dovessero trovarsi, a causa dei vincoli previsti dalla norma, con un esubero di risorse spendibili.

Potrebbe pertanto verificarsi, almeno in parte, una situazione in cui si registra un generale rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, analogamente a quanto avvenuto per il passato, senza che ciò sia indicativo dell'ottenimento in misura piena dei risparmi ascritti a tale strumento normativo.

Su tale eventualità appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

COMMA 104

Retribuzione pensionabile dei membri delle autorità indipendenti

Normativa vigente: l'articolo 39 della legge n. 488/1999 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il trattamento economico dei componenti delle autorità indipendenti costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente goduto all'atto della nomina, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile¹¹⁷; b) nel limite di tale massimale, negli altri casi. La norma rinvia, infine, ad un successivo DPCM l'individuazione delle autorità e degli organismi i cui componenti sono interessati alla norma in esame.

La norma rinvia al 15 gennaio 2006 la decorrenza delle disposizioni dell'articolo 39 della legge n. 488/1999, data entro la quale dovrà anche essere emanato il DPCM.

La relazione tecnica non considera la norma, alla quale non sono attribuiti inoltre effetti nell'allegato 7.

¹¹⁷ Cfr. l'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Al riguardo si segnala che dall'applicazione della disposizione originaria, recata dall'articolo 39 citato, conseguivano effetti immediati di perdita di gettito contributivo pari a circa 0,5 milioni di euro annui, al netto degli effetti fiscali¹¹⁸. Appare pertanto opportuno che il Governo confermi che tale perdita di gettito, pur non essendosi mai prodotta per la mancata attuazione della disposizione ora oggetto della proroga, sia stata comunque scontata nei saldi – adeguandone gli importi all'anno 2006 - con riferimento all'andamento tendenziale della spesa. In caso contrario la disposizione determinerebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, di corrispondente ammontare.

COMMI 105-107

Compartecipazione locale all'IRE e trasferimenti per gli enti locali

La norma conferma per l'esercizio 2006:

- le disposizioni vigenti per il 2005¹¹⁹ in materia di compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRE (comma 105).

E' pertanto confermata l'attribuzione della compartecipazione in misura rispettivamente, pari al 6,5% e all'1% per comuni e province, con corrispondente riduzione dei trasferimenti e fino a concorrenza del relativo importo¹²⁰;

- le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2005¹²¹ in materia di criteri di attribuzione ad ogni singolo ente locale dei trasferimenti erariali (comma 106);
- l'importo previsto dalla legge finanziaria per il 2005¹²² con riferimento ai contributi ed alle altre provvidenze in favore degli enti locali (comma 107).

¹¹⁸ Tali effetti, nel tempo, sarebbero stati bilanciati da una riduzione progressiva della spesa per trattamenti pensionistici.

¹¹⁹ Cfr. da ultimo l'art. 1, comma 65 della Legge n. 311/2004.

¹²⁰ Il gettito della compartecipazione è attribuito sino a concorrenza dei trasferimenti statali da ridurre.

¹²¹ Cfr. art. 1, co. 63 della L. n. 311/2004.

¹²² Cfr. art. 1, co. 64 della L. n. 311/2004.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri per il bilancio dello Stato in quanto:

- la compartecipazione al gettito IRE, pari a 6,6 mld, viene corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente per l'anno 2006;
- le altre disposizioni contenute nell'articolo sono esclusivamente finalizzate ad autorizzare il Ministero dell'interno a ripartire tra gli enti interessati i trasferimenti già iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2006 (per complessivi 11,5 mld, al lordo della compartecipazione all'IRE). In assenza di tali disposizioni, la relazione evidenzia che il settore degli enti locali registrerebbe dal 1° gennaio 2006 un consistente vuoto di risorse finanziarie.

Nulla da osservare al riguardo.

COMMA 109

Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni

La norma vigente¹²³ prevede che un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva teoricamente applicabile agli interessi passivi dei prestiti obbligazionari – indipendentemente dal fatto che l'imposta sostitutiva stessa trovi o meno effettiva applicazione – sia trasferito agli enti territoriali emittenti.

La norma dispone che sia retrocesso agli enti territoriali emittenti l'ammontare dell'imposta sostitutiva effettivamente incassato dall'erario.

La relazione tecnica evidenzia che il gettito effettivo dell'imposta sostitutiva sulle emissioni obbligazionarie dei comuni risulta estremamente esiguo in quanto la quasi totalità dei sottoscrittori dei suddetti titoli è rappresentata da cosiddetti "lordisti"¹²⁴. Ne consegue che la norma comporta il sostanziale azzeramento delle somme da retrocedere ai comuni a titolo di imposta sostitutiva, con un risparmio - a decorrere dal 2007 e ai soli fini del saldo netto da finanziare - pari all'intero importo stanziato a tale titolo nel bilancio dello Stato per l'anno 2006.

¹²³ Cfr. il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

¹²⁴ Si tratta di società di capitali per le quali gli interessi derivanti dai titoli in questione concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. VERIFICARE

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Retrocessione imposta sostitutiva proventi	0	35	35	0	0	0	0	0	0

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, stante l'ammontare trascurabile di titoli del debito pubblico locale collocati presso soggetti diversi dagli investitori istituzionali.

Si segnala peraltro che la norma appare suscettibile di concorrere al conseguimento di parte dei risparmi sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto ascritti al patto di stabilità interno.

COMMI 110-116

Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005

La norma provvede all'adeguamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005, dando seguito al protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005.

Si ricorda che, nell'ambito del succitato protocollo, il Governo si è impegnato a rideterminare, in sede di legge finanziaria per l'anno 2006, le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato¹²⁵, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01 per cento per ciascun comparto di contrattazione. Lo stanziamento aggiuntivo da predisporre è dunque pari allo 0,7 per cento dal momento che gli stanziamenti già effettuati consentivano di erogare aumenti pari al 4,31 per cento. E' stato, inoltre, stabilito che parte delle risorse finanziarie aggiuntive, in misura comunque non inferiore allo 0,5 per cento di incremento retributivo, debba essere destinata dai CCNL alla incentivazione della produttività dei dipendenti.

A tal fine sono incrementate di **390 milioni di euro a decorrere dal 2006** le risorse per la contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio statale. Dette risorse devono essere destinate anche alla incentivazione della produttività (comma 110).

¹²⁵ Di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 165/200125.

Sono parimenti incrementate di **155 milioni di euro a decorrere dal 2006** le risorse per i miglioramenti economici e l'incentivazione della produttività del personale statale in regime di diritto pubblico¹²⁶. Parte di queste risorse, pari a 136 milioni di euro, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia (comma 111).

In deroga alla legislazione vigente¹²⁷, si stabilisce che i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del citato protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005 sono posti a carico del bilancio dello Stato, anche quando si riferiscono al personale pubblico dipendente da enti non appartenenti all'amministrazione statale. La disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome, e agli enti locali del Friuli, della Valle d'Aosta e delle province autonome. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono dettate apposite disposizioni dal comma 7. L'onere conseguente ammonta a **220 milioni di euro a decorrere dal 2006** (comma 112).

Gli importi indicati dai commi 110, 111 e 112 comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (comma 115).

Infine, sempre al fine di consentire che i maggiori oneri di personale derivanti dall'attuazione del protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005 siano posti a carico del bilancio dello Stato, il concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato di **213 milioni di euro a decorrere dal 2006** (comma 116).

La relazione tecnica quantifica gli oneri considerando i seguenti dati di riferimento:

¹²⁶ Ossia i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. Sono in regime di diritto pubblico anche il personale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e di leva, ed il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

¹²⁷ Articolo 48, comma 2 del decreto legislativo 165/2001.

Settore	Personale	Retribuzione media (euro)	Oneri riflessi
Stato	1.978.041	29.258	38,38 %
Pubblico non statale	1.539.766	31.034	37,00 %

L'onere lordo a regime derivante dagli accordi recati dal Protocollo di intesa è riepilogabile come segue.

(mln di euro)

	Dal 2006
Personale statale contrattualizzato (comma 110)	390
Rimanente personale statale in regime di diritto pubblico (comma 111)	155
Amministrazioni del settore pubblico non statale (comma 112)	220
Servizio sanitario nazionale (comma 116)	213
TOTALE	978

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Rinnovi contrat.	-978	-978	-978	-502	-502	-502	-502	-502	-502
Minor apporto INPDAP	162,6	162,6	162,6	-	-	-	-	-	-
Contr. aggiun- tiva INPDAP	-62	-62	-62	-	-	-	-	-	-
IRPEF	69,9	69,9	69,9	-	-	-	-	-	-
Fondo sanitario	33	33	33	-	-	-	-	-	-

Nulla da osservare al riguardo.

COMMI 117-120

Risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007

La norma detta disposizioni relative ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il biennio 2006-2007.

Si stabilisce che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale, non in regime di diritto pubblico, posti a carico del bilancio statale sono quantificati pari a **230 milioni per l'anno 2006 ed a 335 milioni a decorrere dall'anno 2007** (comma 117).

Per quanto concerne i miglioramenti economici da corrispondere al personale statale in regime pubblicistico l'onere quantificato ammonta a **100 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 170 milioni di euro per l'anno 2007** di cui, rispettivamente, 70 e 105 milioni di euro destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia (comma 118).

Gli importi indicati sono comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (comma 119).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici non statali e per i professori e ricercatori universitari, l'onere derivante dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 è posto a carico dei rispettivi bilanci (comma 120).

La relazione tecnica precisa che l'onere derivante dalla norma in esame è stato riferito esclusivamente all'indennità di vacanza contrattuale, come definita dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 2003.

Detto accordo stabiliva una durata quadriennale dei CCNL, per la materia normativa, e biennale, per la materia retributiva. La dinamica degli effetti economici del contratto era stabilito dovesse essere coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune dal Governo e dalle parti sociali.

Quale meccanismo di salvaguardia, si stabiliva altresì che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, venisse corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Detto elemento era fissato nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di

contingenza. Dopo 6 mesi detto importo veniva elevato al 50% dell'inflazione programmata.

I dati di riferimento utilizzati sono i seguenti.

Settore	Personale	Oneri riflessi
Stato	1.978.041	38,38 %
Pubblico non statale	1.539.766	37,00 %

L'onere lordo a regime è riepilogabile come segue.

(mln di euro)

	2006	2007
Personale statale contrattualizzato (comma 117)	230	335
Rimanente personale statale in regime di diritto pubblico (comma 118)	100	170
Amministrazioni del settore pubblico non statale (comma 120)	320	550
TOTALE	650	1055

Nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria non sono riportati effetti sui saldi di finanza pubblica, riferiti alle norme in esame.

L'assenza di effetti è giustificata dal fatto che l'effetto complessivo del costo della indennità di vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Al riguardo si osserva che:

- i criteri adottati per il calcolo degli effetti sui saldi di finanza pubblica differiscono da quanto ordinariamente riscontrabile nelle precedenti manovre finanziarie annuali, nelle quali risultano sempre iscritte le risorse necessarie a concedere incrementi stipendiali pari all'inflazione programmata¹²⁸;
- i criteri per la determinazione della spesa tendenziale differiscono da quelli adottati con riferimento ad altre norme concernenti la spesa

¹²⁸ Ovviamente si parla dell'inflazione programmata con riferimento agli anni del biennio oggetto di rinnovo contrattuale.

per retribuzioni nel pubblico impiego. Ai fini della determinazione degli effetti delle norme in esame, il tendenziale è stimato sulla base delle previsioni di spesa del DPEF, che – come è noto - tengono conto della sola indennità di vacanza contrattuale. Al contrario nelle quantificazioni relative a norme suscettibili di determinare risparmi nell'ambito del pubblico impiego il tendenziale è stimato in base ai dati relativi alla crescita storica di voci di spesa¹²⁹;

- il calcolo dell'onere non risulta effettuato, come invece afferma la relazione tecnica, in base all'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, il quale fa riferimento al tasso di inflazione programmata e non alla indennità di vacanza contrattuale.

Si rammenta, peraltro, che nessun contratto collettivo nazionale di lavoro successivo al 1993 è stato sottoscritto con riferimento alla indennità di vacanza contrattuale.

COMMI 121-122

Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato

La norma stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato¹³⁰ nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. Il mancato rispetto dei limiti fissati nella norma in esame determina responsabilità erariale (comma 121).

Le Amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, ad esclusione di quella del demanio, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università, e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i comparti della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Per gli enti di ricerca, le università, le scuole superiori ad ordinamento speciale ed altri enti appositamente elencati sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non

¹²⁹ Dati che ovviamente sono superiori ai tassi di incremento prodotti dall'indennità di vacanza contrattuale. Si veda in proposito la relazione tecnica relativa alle disposizioni contenute negli articoli 29 e 30 del testo base del disegno di legge finanziaria in esame (AS. 3613).

¹³⁰ O con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

risultino a carico né dei bilanci di funzionamento, né del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (comma 122).

La relazione tecnica stima, per Ministeri, Agenzie, Aziende autonome, Enti pubblici non economici, Enti di Ricerca ed Università, **economie lorde** pari circa a **450 milioni** di euro annui.

In particolare, dalla limitazione dei contratti a tempo determinato conseguirebbero economie lorde pari a 272 milioni di euro mentre da quella dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conseguirebbero 182,4 milioni di euro.

Il dettaglio gli effetti ipotizzati sono riassunti nella tabella che segue.

COMPARTO	2003	2005	2006	Risparmi
Ministeri e Agenzie	216.876.250	240.973.611	130.125.750	110.847.861
Aziende autonome	46.980.714	52.200.793	28.188.428	24.012.365
Enti pubblici non economici	46.057.576	51.175.085	27.634.546	23.540.539
Istituzioni ed enti di Ricerca	173.479.988	192.755.542	104.087.993	88.667.549
Università	405.786.354	450.873.726	243.471.812	207.401.914
TOTALE	889.180.882	987.978.758	533.508.529	454.470.229

Le cifre esposte includono gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Limite all'utilizzo	0	0	0	236,9	236,9	236,9	236,9	236,9	236,9

Gli effetti sono stimati considerando le somme trattenute a titolo di contribuzione e di imposta sulle retribuzioni liquidate. Per quanto concerne la contribuzione sono stati utilizzati i parametri contributivi propri dei lavoratori dipendenti che sono superiori a quelli cui sono soggetti i collaboratori coordinati e continuativi. Ne consegue che l'effetto

netto della norma, qualora le ipotesi di quantificazione assunte si rivelino corrette, è stato valutato in termini prudenziali.

Al riguardo, appare preliminarmente necessario, che il Governo fornisca dei chiarimenti in merito agli effetti di risparmio prodotti da analogo norma sul limite all'utilizzo di personale a tempo determinato, contenuta nella legge finanziaria per il 2005¹³¹. Ciò al fine di valutare la effettiva realizzabilità dei risparmi ipotizzati.

Si osserva, infatti, che la relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria per il 2005 ipotizzava un dato di spesa tendenziale per il 2005 di 572 milioni di euro a fronte del quale si ipotizzavano risparmi per 219 milioni di euro, in quanto si valutava un dato di consuntivo 2005, a seguito del limite all'utilizzo di personale a tempo determinato, pari a 353 milioni di euro.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria in esame stima un dato di preconsuntivo 2005 di 988 milioni di euro e dunque superiore di circa 635 milioni alle ipotesi di risultato formulate con il disegno di legge finanziaria 2005.

Nell'ambito di tali chiarimenti andrebbero in particolare precisati i motivi in base ai quali il preconsuntivo 2005 stimato dalla relazione tecnica in esame risulta sensibilmente superiore ai dati considerati nella relazione tecnica alla precedente legge finanziaria. Ciò in quanto le risultanze di tale dato rilevano sia ai fini del riscontro dei risparmi di spesa ipotizzati dalla legge finanziaria 2005, sia in quanto le risultanze medesime costituiscono il parametro rispetto al quale sono stimati i risparmi in esame per il 2006.

Con riferimento al comparto delle Università appare opportuno che il Governo chiarisca se la norma non consenta alle stesse di destinare i risparmi ad assunzioni a tempo indeterminato. Si consideri, infatti, che le università:

- non sono soggette al blocco delle assunzioni, ma solo al rispetto di determinati limiti di spesa per il personale;
- sono dotate di autonomia gestionale.

¹³¹ Articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

COMMI 123-131

Risorse per la contrattazione integrativa ed il lavoro straordinario

Le norme stabiliscono che, a decorrere dal 2006, la dotazione complessiva degli stanziamenti destinati alla contrattazione integrativa per le amministrazioni dello Stato, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, non possa eccedere l'ammontare previsto nel 2004, come certificato dall'organo di controllo (comma 123). E' altresì vietata la costituzione di fondi in mancanza della prevista certificazione dell'organo di controllo circa la compatibilità dei fondi relativi al biennio precedente (comma 124).

L'ammontare dei fondi destinati alla contrattazione integrativa può essere incrementato degli importi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004 (comma 125).

La norma in questione si rende, probabilmente, necessaria considerato che la contrattazione per i rinnovi dei CCNL relativi al biennio economico 2004-2005 è ancora *in itinere* per molti comparti. Di conseguenza il dimensionamento dei fondi riferiti al 2004 non include, ad oggi, le risorse che saranno destinate alla contrattazione integrativa stanziate per il biennio economico sopra citato.

Al decorrere dal 2006 le eventuali risorse aggiuntive destinate alla costituzione di fondi dovranno coprire tutti gli oneri accessori, inclusa la componente a carico delle amministrazioni (comma 126).

A decorrere dal 2006 gli stanziamenti destinati alle progressioni economiche sono portati in deduzione degli importi stanziati nei fondi e ad integrazione dei pertinenti capitoli stipendiali sino all'ulteriore passaggio o cessazione dal servizio dei dipendenti interessati (comma 127). Sempre a decorrere dal 2006 le amministrazioni, ai fini della contrattazione integrativa, devono tenere conto della rideterminazione delle dotazioni organiche e delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo determinato (comma 128).

Le economie di bilancio derivanti dalle norme in esame concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzate al fine di incrementare i fondi negli anni successivi (comma 129).

Infine si stabilisce che gli stanziamenti finalizzati alla copertura del lavoro straordinario sono ridotti, per il triennio 2006-2008, del 10 per cento rispetto al 2004, fatta eccezione per gli stanziamenti delle Forze di polizia (ivi compresa la Polizia penitenziaria), del Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco, del personale della Protezione civile e delle Forze armate, sia pure limitatamente alla quota riconducibile al personale impegnato in attività operative (comma 131).

La relazione tecnica stima economie pari a **210 milioni di euro annui lordi a decorrere dal 2006** in relazione ai limiti posti alla crescita della spesa di personale per fattori diversi dai rinnovi contrattuali (in particolare la contrattazione integrativa) e pari a **7 milioni di euro annui lordi per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008** in relazione al taglio degli stanziamenti destinati alla remunerazione del lavoro straordinario.

La stima dei risparmi di spesa di personale per fattori diversi dai rinnovi contrattuali, pari a 210 milioni di euro annui, si basa sull'analisi della crescita storica delle voci di spesa interessate nonché sulle proiezioni tendenziali delle stesse sugli esercizi futuri. In assenza di interventi, la crescita che si sarebbe verificata è stata valutata prudenzialmente pari a circa l'1 per cento annuo della spesa complessiva dei comparti interessati.

La relazione tecnica stima che le limitazioni previste dalle norme in esame possano ragionevolmente incidere sul predetto andamento tendenziale nella misura dello 0,5 per cento e ciò tenuto conto sia della serie storica degli incrementi dei fondi di alcuni comparti sia dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a legislazione vigente.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2006, le disposizioni in esame, nel ricondurre l'ammontare dei fondi previsti nel limite massimo degli stessi registrato nell'anno 2004, consentirebbero di recuperare gli effetti espansivi assunti per gli anni 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa per la contrattazione integrativa.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Contrattazione integrativa	0	0	0	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7
Riduzione straordinario	7	7	7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Gli effetti sul fabbisogno e indebitamento sono stati calcolati al netto degli effetti indotti ossia non considerando tra i risparmi le somme che sarebbero affluite all'entrata a titolo di imposte o contributi da trattenere su quanto liquidato. Inoltre, per quanto concerne la contrattazione integrativa, presumibilmente per motivi prudenziali, non sono stati considerati effetti sul saldo netto da finanziare.

Per quanto concerne la spesa per il pagamento del lavoro straordinario, la relazione tecnica stima le economie sulla base della somme relative all'anno 2004 assegnate al Fondo per lavoro straordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, anche tenendo conto di stanziamenti di bilancio relativi ad alcune Amministrazioni che prevedono apposite risorse per particolari esigenze di lavoro. Tali somme ammonterebbero a circa 70 milioni di euro e di conseguenza i risparmi, da determinare nella misura del 10 per cento del totale, a 7 milioni di euro lordi per ciascuno dei tre anni considerati dalla norma.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se nello stimare il dato di spesa tendenziale 2006, in relazione al quale sono quantificati i risparmi in questione, il dato riferito alla crescita della spesa storica riscontrata negli ultimi anni ricomprenda gli interventi recati dalla legge 311/2004, volti al contenimento della spesa medesima.

COMMI 132-140

Contenimento degli oneri di personale delle Regioni ed enti locali

La norma impone alle regioni, agli enti locali¹³² ed agli enti del servizio sanitario nazionale di adottare misure necessarie a garantire che le spese per il personale non siano superiori per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 al corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1 per cento¹³³ (comma 132).

Nelle spese di personale sono inclusi gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP sulle retribuzioni. L'aggregato sottoposto alla riduzione comprende anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Le spese di personale sostenute negli anni 2004, 2006, 2007 e 2008 sono considerate al netto degli arretrati relativi ad anni precedenti erogati per rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Non sono parimenti considerate, al fine di raffronto, le spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi delle norme relative al blocco delle assunzioni per gli enti locali contenute nella finanziaria del 2005¹³⁴. Gli enti locali di cui al già citato articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sono dunque escluse le Regioni) possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali¹³⁵.

Si stabilisce, altresì, che al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrano le economie di spesa¹³⁶ di personale riferibili all'anno 2005 (comma 136).

Per gli enti del servizio sanitario nazionale è stabilito che le disposizioni in esame costituiscano strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che subordina l'accesso da parte delle regioni al finanziamento integrativo del SSN anche al rispetto “di ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria” (comma 137).

¹³² Espressamente elencati all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale reca il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

¹³³ Fermo restando il conseguimento delle economie di personale da conseguire, a legislazione vigente, in base all'articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

¹³⁴ Articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

¹³⁵ Da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle altre disposizioni normative vigenti.

¹³⁶ Individuate a norma dell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese derivante dalle norme in esame è effettuato mediante le stesse procedure¹³⁷ previste per il Patto di stabilità per gli enti che vi sono sottoposti. Per gli altri enti è prevista una procedura *ad hoc* (comma 138).

Per le regioni e le autonomie locali le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi (comma 139).

La relazione tecnica stima le economie annue derivanti dalle disposizioni in esame in 907 milioni di euro lordi per il comparto regioni ed enti locali e in 800 milioni di euro lordi per gli enti del SSN. Il risparmio complessivo ammonta a **1.707 milioni a decorrere dal 2006**.

Il criterio adottato per giungere alla stima si basa sulla crescita storica del costo del personale al netto dei rinnovi contrattuali e della spesa per assunzioni a tempo indeterminato, valutata prudenzialmente in circa l'1% annuo della spesa complessiva dei due comparti. Si afferma altresì che le disposizioni in esame tendono a limitare la crescita storica in modo da consentire, a decorrere dal 2006, un livello di spesa pari a quello del 2004 ridotto dell'1%, recuperando gli effetti espansivi assunti nel tendenziale per il 2005 e il 2006 pari, come già accennato, all'1 per cento annuo del monte salari. La tabella che segue riepiloga i risparmi ipotizzati.

(mln di euro)

	Base di calcolo 2004	Risparmi su speso nel 2005	Risparmi sul tendenziale di crescita 2006	Risparmio per riduzione 1% speso nel 2004	Risparmio complessivo dal 2006
Enti locali	22.600	340	340	227	907
SSN	34.000	230	230	340	800
Totale lordo	56.600	570	570	567	1.707

L'allegato 7 al disegno di legge finanziaria riporta, in termini di fabbisogno e di indebitamento, un impatto dovuto a minori spese correnti di 465,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Tale dato rappresenta l'effetto al netto degli oneri riflessi della misura di contenimento della spesa per il personale degli enti territoriali.

¹³⁷ Articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Spese di personale	0	0	0	465,2	465,2	465,2	465,2	465,2	465,2

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca maggiori elementi informativi al fine di confermare l'effettiva possibilità di conseguire i risparmi ipotizzati. In particolare, la relazione tecnica non indica l'ammontare complessivo della spesa per oneri di personale su cui possono operare gli enti interessati, bensì un più ampio aggregato che include esborsi che non possono essere in alcun modo compresi dagli enti in questione.

Appare, altresì, opportuno un chiarimento in ordine alle ragioni per le quali la spesa storica riscontrata negli ultimi anni sia crescente, nonostante i recenti interventi normativi volti a contenere gli andamenti della spesa in questione. Tale chiarimento appare opportuno in quanto il valore della spesa storica costituisce l'elemento su cui si basa l'individuazione del dato tendenziale 2006.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per cui a fronte di un effetto lordo atteso di 1.707 milioni di euro, l'effetto netto sul fabbisogno ed indebitamento ammonti a soli 465,2 milioni di euro.

COMMI 141-143

Norme di interpretazione autentica in materia di personale PPAA

La norma detta l'interpretazione autentica dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109¹³⁸ stabilendo che la quota dell'importo posto a base di gara per la realizzazione di un'opera, che può essere utilizzata per la remunerazione di determinati soggetti¹³⁹, debba intendersi comprensiva anche degli oneri assistenziali e previdenziali posti a carico dell'amministrazione (comma 141). Analogamente devono essere considerati onnicomprensivi, ossia inclusivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, i compensi professionali dovuti al personale dell'avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni (comma 142).

E' disposta, altresì, l'interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97¹⁴⁰, che detta disposizioni in materia di trasferimento d'ufficio dei magistrati.

La norma oggetto di interpretazione autentica afferma che ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità, spetta l'indennità prevista per i magistrati di cassazione con funzioni direttive, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

Il provvedimento stabilisce che, ai fini della corresponsione del beneficio economico, la domanda, la disponibilità o il consenso comunque manifestati dal magistrato al trasferimento sono equivalenti alla domanda di trasferimento di sede (comma 143).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi 141 e 142 determinano un contenimento della spesa per oneri sociali, pari al 32,7% dell'importo erogato, "che le amministrazioni dovrebbero sostenere ove in sede di giudicato risultassero soccombenti". Pertanto la norma, pur non producendo effetti finanziari diretti ed immediati, eviterebbe future maggiori spese.

La relazione tecnica non stima effetti finanziari in relazione anche alle norme recate dal comma 143, affermando che le eventuali economie potranno essere verificate solo a consuntivo.

¹³⁸ Legge quadro in materia di lavori pubblici.

¹³⁹ Ossia tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.

¹⁴⁰ Recante norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

Nulla da osservare al riguardo.

COMMI 144-145

Determinazione dell'equo indennizzo per infortunio sul lavoro

La norma prevede che per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a seguito della perdita dell'integrità fisica per causa di servizio, deve essere considerato il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Sono espressamente escluse, ai fini della determinazione dell'indennità, tutte le altre voci retributive, anche se aventi carattere fisso e continuativo (comma 144). Le nuove modalità di determinazione dell'equo indennizzo si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2006 (comma 145).

La relazione tecnica ipotizza che le disposizioni in esame siano suscettibili di determinare risparmi nella misura di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004, pari a 163,8 milioni lordi, così determinate:

- per quanto concerne il comparto Ministeri sono state considerate le 2.300 unità di personale a cui è stata riconosciuta la causa di servizio (pari all'1 per cento del personale) e l'importo medio attribuito pari a 6.000 euro. La spesa sostenuta ammontava dunque a 13,8 milioni di euro;
- per gli altri comparti della Pubblica Amministrazione, con esclusione delle Forze armate e di polizia, la percentuale degli infortunati è stata prudenzialmente ridotta allo 0,8 per cento. Applicando la percentuale al numero degli impiegati si determina una platea aggiuntiva di 20.000 beneficiari. Stimando per un beneficio medio sempre pari a 6.000 euro la spesa annuale ammonterebbe a 120 milioni di euro;
- per le Forze armate e di polizia è stata considerata la spesa effettivamente sostenuta a titolo di indennizzo nel corso del 2004 pari a 30 milioni di euro.

Le economie, come accennato, risulterebbe pari ad un terzo dell'importo complessivo di 163,8 milioni di euro, ossia a **54,6 milioni di euro lordi a decorrere dal 2006.**

L'allegato 7 al disegno di legge finanziaria riporta, in termini di fabbisogno e di indebitamento, un impatto in termini di minore spesa corrente di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Tale dato rappresenta l'effetto al netto di quanto, presumibilmente, trattenuto a titolo di imposta.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Equo indennizzo	0	0	0	40	40	40	40	40	40

Nulla da osservare al riguardo. Appare, peraltro, opportuno che il Governo, alla luce dei dati di preconsuntivo 2005, confermi le stime effettuate con riferimento ai dati 2004.

COMMA 146

Blocco della rivalutazione delle indennità e compensi nelle PPAA

La norma stabilisce che per il triennio 2006-2008 gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa non siano incrementati in relazione alla variazione del costo della vita in deroga alla legislazione vigente.

L'intervento è disposto prorogando gli effetti dell'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289¹⁴¹, che aveva bloccato gli stessi incrementi per il triennio 2003-2005. Tale norma, a sua volta, dispone la proroga di ulteriori disposizioni che hanno impedito la rivalutazione degli importi in questione a partire dal 1993¹⁴².

La relazione tecnica valuta in via prudenziale l'economia derivante dalle disposizioni in **121 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008**, così suddivise fra settore statale e settore pubblico:

¹⁴¹ Legge finanziaria per il 2003.

¹⁴² La prima norma in tal senso è recata dall'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384.

	2006	2007	2008
Settore statale	77	77	77
Settore pubblico	44	44	44
Totale	121	121	121

La relazione precisa altresì che la stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco per il periodo 2000-2002, previsto dall'articolo 22 della legge n. 488/1999¹⁴³.

A tal proposito si rileva che la relazione tecnica allegata alla legge finanziaria 2000 (AC 6557 della XIII legislatura) stimava minori spese per 200 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 soltanto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. I risparmi attesi provenivano per 130 miliardi di lire dal settore Stato e 70 miliardi di lire dal restante settore pubblico.

L'allegato 7 al disegno di legge finanziaria riporta, in termini di fabbisogno e di indebitamento, un impatto in termini di minore spesa corrente di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Tale dato rappresenta l'effetto al netto degli oneri riflessi che gravano sulle somme liquidate.

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Minori spese correnti	-	-	-	70	70	70	70	70	70

Nulla da osservare al riguardo.

COMMI 147-149

Soppressione e contenimento di indennità di trasferta

La norma sopprime una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale (comma 147).

Si tratta delle seguenti indennità:

- le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati

¹⁴³ Legge finanziaria per il 2000.

militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri¹⁴⁴;

- le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri¹⁴⁵;
- le indennità supplementari per dipendenti statali¹⁴⁶;
- l'indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale¹⁴⁷;
- le indennità recate da analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali.

Le altre pubbliche amministrazioni¹⁴⁸ non direttamente destinatarie delle norme soppresse devono adottare conseguenti determinazioni, anche in deroga alle specifiche norme di legge e contrattuali vigenti, sulla base dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto della propria autonomia organizzativa (comma 148).

Le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate a indennità di trasferta restano stabilite nella misura fissata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 149).

La relazione tecnica stima una minore spesa per le amministrazioni statali pari ad **7 milioni lordi annui a decorrere dal 2006**. L'indennità di trasferta incide, secondo le stime della relazione tecnica, per una misura pari a circa il 5 per cento della intera spesa per missioni che, nelle amministrazioni statali, ammonta a circa 140 milioni di euro lordi annui.

Prudenzialmente per i restanti settori del pubblico impiego, si calcola un'economia di circa **5 milioni di euro lordi annui a decorrere dal 2006**.

L'allegato 7 al disegno di legge finanziaria riporta, in termini di fabbisogno e di indebitamento, un impatto in termini di minore spesa corrente di 12 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.

¹⁴⁴ Articolo 1, comma 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

¹⁴⁵ Articolo 1, comma 1 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.

¹⁴⁶ Articolo 14, commi 1 e 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

¹⁴⁷ Articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

¹⁴⁸ A tal proposito è richiamato l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo decreto.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Indennità di trasferta	-	-	-	12	12	12	12	12	12

Nulla da osservare al riguardo.

COMMI 150-152

Esclusione del rimborso delle spese di cura

La norma riformula l'art. 68, comma 8 del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. In base alla nuova formulazione, per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. Non sono più a carico di questa le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi previste dalla attuale formulazione della norma citata (comma 150).

Sono soppresse conseguentemente (comma 151) le seguenti normative:

- il Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR 686/1957¹⁴⁹, che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;
- la legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;
- la legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;
- i decreti attuativi delle leggi citate.

Sono soppresse le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali che comunque pongono le spese di

¹⁴⁹ Recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

cura a carico della pubblica amministrazione (comma 152). Tale ultimo comma è stato modificato nel corso dell'esame al Senato in modo da lasciare impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

La relazione tecnica, redatta con riferimento al testo originario della norma, stima la minore spesa derivante dalla soppressione dei rimborsi per spese di cura, in via prudenziale, **in 49,3 milioni di euro a decorrere dal 2006**.

Per la quantificazione di tale risparmio sono stati considerati, come parametri di riferimento, i dati utilizzati anche per la determinazione dei risparmi per l'equo indennizzo. I beneficiari di tutte le amministrazioni pubbliche, escluso il personale delle Forze armate e di polizia, ammonterebbero a 22.300 unità con un onere medio di 1.500 euro ed una spesa complessiva di 33,5 milioni di euro. A tale importo va sommata la spesa complessiva sostenuta per il personale militare, desunta dai dati di bilancio, pari a 14,8 milioni. Il totale ammonta, secondo la relazione tecnica, a 49,3 milioni di euro.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Spese di cura	0	0	0	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3

La relazione tecnica è stata integrata al fine di considerare i minori risparmi dovuti al permanere delle prestazioni dovute al personale delle Forze armate o di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale. A tal fine si è considerata una spesa media di 1.500 euro per persona ed una platea di 11.362 soggetti, ossia l'intero contingente previsto dai provvedimenti di

autorizzazione delle missioni internazionali¹⁵⁰ e di quelle in Iraq¹⁵¹.
L'onere conseguente ammonta a 17 milioni di euro annui.
Gli effetti della modifica in esame sui saldi di finanza pubblica sono di seguito riepilogati.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Spese di cura Difesa	0	0	0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0

Al riguardo, premesso che la somma delle singole voci di risparmio quantificate dalla relazione tecnica allegata al testo originario della norma ammonta a 48,3 milioni di euro e non a 49,3 milioni di euro, si osserva che i minori risparmi conseguenti al ripristino del riconoscimento delle spese di cura al personale in missione all'estero appare sovrastimato, in quanto sembrerebbe ipotizzarsi che l'intero contingente debba avvalersi di cure per infermità derivante da causa di servizio.

COMMA 153

Istituzione di Ispettorati del lavoro

La norma modifica gli articoli 3 ed 11 della legge 11 luglio 1961, n. 628, stabilendo che gli Ispettorati regionali del lavoro ed gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione abbiano sede, oltre che nei capoluoghi regionali come previsto a legislazione vigente, anche presso le città sedi di Corte d'appello.

In base alla norma verrebbero istituiti 10 uffici nelle città di Bolzano, Brescia, Sassari, Salerno, Taranto, Lecce, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta.

La relazione tecnica precisa che gli uffici di nuova istituzione sono di livello dirigenziale non generale. La relazione tecnica reca una ipotesi di dotazione organica da cui si evince che il costo complessivo da sostenere per la retribuzione del personale dei 10 nuovi uffici ammonta a **9.606.410**

¹⁵⁰ Di cui al decreto legge 28 giugno 2005, n. 111.

¹⁵¹ Di cui al decreto legge 28 giugno 2005, n. 112.

a decorrere dal 2006. Di seguito è riportato il dettaglio relativo ai costi di personale per l'istituzione di un singolo ufficio.

Qualifica	unità	Costo
Dirigente di seconda fascia	1	90.000
Area C	8	287.480
Area B	18	509.058
Area A	3	74.103
Totale		960.641

Per gli oneri di funzionamento si stima una spesa complessiva di **4.800.000 euro a decorrere dal 2006**. Tali oneri includono le spese di primo impianto, per i locali e le attrezzature, gli arredi e le apparecchiature tecniche e informatiche.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Ispettorati del lavoro	-14,4	-14,4	-14,4	-7,2	-8,2	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2

Nulla da osservare al riguardo.

COMMA 155

Vicedirigenza

Normativa vigente: l'articolo 17 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001¹⁵² dispone che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplini l'istituzione dell'area della Vicedirigenza. Il successivo comma 2 prevede che la disposizione si applichi, ove compatibile, al personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche¹⁵³ appartenenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri.

La norma prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro per l'anno 2007 per l'attuazione dell'istituto della Vicedirigenza.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma stanziava le risorse finalizzate all'istituzione dell'area separata della Vicedirigenza da parte della contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Vengono, inoltre, riportati i parametri ed i calcoli per la determinazione degli effetti netti della norma.

La tabella che segue riassume gli effetti recati dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportati nell'allegato 7:

(mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Maggiori spese (stanziamento)	-15	-20	-20	-8	-10	-10	-8	-10	-10
Minori spese (INPDAP)	4,5	6	6	0	0	0	0	0	0
Minori spese (Contr.aggunt.)	1,7	2,3	2,3	0	0	0	0	0	0
Minori spese (Fondo sanit.)	0,9	1,2	1,2	0	0	0	0	0	0
Maggiori entrate (IRPEF)	1,9	2,6	2,6	0	0	0	0	0	0
EFFETTO NETTO	-9,4	-12,5	-12,5	-8	-10	-10	-8	-10	-10

Nulla da osservare al riguardo.

¹⁵² Recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

¹⁵³ Così come definite dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

COMMI 156-158

Mobilità

La norma, al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, dispone la costituzione¹⁵⁴ di un fondo con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2006; il fondo è destinato alle amministrazioni che attivano processi di mobilità per il personale non dirigenziale, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento (comma 156).

Si stabilisce che i vincitori dei concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni; tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (comma 158).

La relazione tecnica precisa che il fondo rappresenta un limite invalicabile di spesa dal quale trarre le risorse - attraverso l'erogazione di specifici contributi finanziari - dirette alle amministrazioni che ottemperano alle previsioni della norma.

Di seguito si riportano gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica, come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge:

Segno meno = peggioramento *(milioni di euro)*

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
-20	-20	-20	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4

Al riguardo, in relazione all'impatto della misura sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno acquisire un chiarimento circa i criteri in base ai quali la stima degli effetti su fabbisogno e indebitamento corrisponde a circa la metà dell'impatto sul saldo netto.

¹⁵⁴ Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMMI 159-167

Proroga contratti a tempo determinato

La norma autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dei contratti a tempo determinato relativi al personale in servizio presso:

- i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, e l’Agenzia del territorio¹⁵⁵ (comma 159, primo periodo);
- il Ministero dell’economia e delle finanze¹⁵⁶ (comma 159, secondo periodo);
- il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro¹⁵⁷ (comma 160);
- gli organi della magistratura amministrativa (comma 161);
- l’INPS, l’INPDAP, e l’INAIL. Gli oneri relativi a tali contratti - la cui precedente proroga è stata disposta dall’articolo 1, comma 118 della legge 311/2004 - continuano a essere posti a carico dei bilanci degli enti medesimi (comma 161);
- l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT). A tale fine è fissato un limite massimo di spesa corrispondente allo stanziamento dell’anno 2005 per la stessa tipologia di contratti¹⁵⁸. I relativi oneri continuano a gravare sul bilancio dell’Agenzia (comma 162, primo e secondo periodo);
- il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). I relativi oneri continuano a gravare sul bilancio del Centro (comma 162, terzo periodo);
- l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). A tale fine è fissato un limite massimo di

¹⁵⁵ I contratti in questione erano stati da ultimo prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004).

¹⁵⁶ Si tratta del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ossia di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio.

¹⁵⁷ Si tratta del personale civile con professionalità nei settori socio-educativo, tecnico e contabile, la cui acquisizione con contratto a tempo determinato è stata autorizzata dall’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che a tale fine ha stanziato risorse, in termini di limite di spesa, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

¹⁵⁸ Tale limite di spesa risulta identico a quello disposto dalla precedente proroga (legge 311/2004, articolo 1, comma 119) che, a sua volta, poneva come limite massimo di spesa lo stanziamento del 2004.

spesa corrispondente allo stanziamento dell'anno 2005¹⁵⁹ e gli oneri relativi permangono a carico del bilancio dell'ente (comma 163);

- il Corpo forestale dello Stato¹⁶⁰, nel limite della spesa sostenuta per l'anno 2005¹⁶¹ (comma 164).

Si prevede che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro¹⁶² in rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvengano nell'ambito della vigente normativa limitativa delle assunzioni. A tale fine i contratti di formazione e lavoro in questione vengono prorogati fino al 31 dicembre 2006 (comma 165).

Si dispone la proroga al 31 dicembre 2006 dei comandi¹⁶³ del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa (comma 166).

Si autorizza la spesa di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la proroga dell'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi, affidati dalle scuole ai lavoratori socialmente utili¹⁶⁴(comma 167).

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 159 a 164, che vengono considerati unitariamente, ascrive una spesa al lordo di circa **179 milioni di euro** alla proroga, per il 2006, dei contratti a termine già instaurati con le amministrazioni e gli enti analiticamente evidenziati nella tabella seguente:

¹⁵⁹ Tale limite di spesa è identico a quello disposto dalla proroga precedentemente disposta dalla legge 311/2004 (articolo 1, comma 161) che, a sua volta, poneva come limite massimo di spesa lo stanziamento del 2004.

¹⁶⁰ Si tratta del personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124.

¹⁶¹ Tale spesa è pari a circa 28 milioni di euro. Il limite disposto dalla norma in esame riprende quello posto dalla legge 311/2004 (articolo 1, comma 116, secondo periodo), che si riferiva a sua volta alla spesa sostenuta nel 2004.

¹⁶² Individuati a norma dell'articolo 34, comma 18 della legge 289/2002. Si rammenta che l'articolo 34 citato, disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2003 della conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nel 2002 o in scadenza nel 2003, stabiliva la proroga, fino alla stessa data del 31 dicembre 2003, dei rapporti in essere con il personale interessato alla conversione. Un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2004 è stata disposta dalla legge 350/2003 (articolo 3, comma 63), e a prorogare sino al 31 dicembre 2005 ha provveduto l'articolo 1, comma 121, della legge 311/2004.

¹⁶³ Già prorogati, per il 2003 dall'articolo 34, comma 20, della legge 289/2002, per il 2004 dall'articolo 3, comma 64, della legge 350/2003 e per il 2005 dall'articolo 1, comma 123 della legge 311/2004.

¹⁶⁴ Ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).

Proroga contratti a termine

Amministrazione	Unità	Costo medio pro capite	Spesa annua complessiva
Corpo forestale	1.007	28.053	28.249.000
Amministrazione penitenziaria	176	34.091	6.000.000
Ministero salute	93		2.140.000
<i>diplomati amministrativi</i>	<i>20</i>	<i>18.931</i>	<i>379.000</i>
<i>tecnici sanitari</i>	<i>34</i>	<i>19.018</i>	<i>647.000</i>
<i>laureati amministrativi</i>	<i>20</i>	<i>25.239</i>	<i>505.000</i>
<i>medici</i>	<i>19</i>	<i>32.048</i>	<i>609.000</i>
Beni ed attività culturali	2.072		42.984.000
<i>assistenti museali</i>	<i>648</i>	<i>13.524</i>	<i>8.764.000</i>
<i>addetti sorveglianza</i>	<i>1.418</i>	<i>24.018</i>	<i>34.058.000</i>
<i>tecnici sanitari</i>	<i>6</i>	<i>27.048</i>	<i>162.000</i>
Ministero economia e finanze	11	32.000	352.000
Ministero giustizia	1.595	27.629	44.068.000
Agenzia del territorio	1.531	35.000	53.585.000
TAR e Consiglio di Stato	57	23.000	1.311.000
TOTALE	6.542		178.689.000

La relazione precisa che gli oneri relativi alla proroga dei contratti del personale di INPS, INPDAP, INAIL (comma 161), dell'APAT e del CNIPA (comma 162) e dell'ENPALS (comma 163) non sono evidenziati nella tabella in quanto continuano ad essere posti a carico del bilancio degli enti medesimi.

In ordine alle disposizioni del comma 165 (proroga dei contratti di formazione e lavoro), la relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta maggiori oneri trattandosi di personale in servizio da alcuni anni presso le diverse amministrazioni, che non può essere formalmente assunto a tempo indeterminato per effetto delle disposizioni limitative in materia, ma che va “comunque mantenuto in servizio avendo superato le previste prove selettive”.

Quanto alle disposizioni del comma 166, la relazione tecnica afferma che la proroga di comandi fino al 31 dicembre 2006 interessa circa 350 unità per una spesa complessiva di **circa 9 milioni di euro**.

Di seguito sono riportati gli effetti della norma in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge:

Proroga contratti a tempo determinato e comandi

Segno meno = peggioramento (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
MAGGIORI SPESE CORRENTI									
commi 159-164 e comma 166	-187,4	0	0	-16,4	0	0	-16,4	0	0

Gli effetti indotti riportati nell'allegato 7 sono stati calcolati, come indicato dalla relazione tecnica, sulla base di un importo lordo pari a 31,9 milioni di euro per il 2006, come esposto nella seguente tabella:

Effetti indotti ascritti ai commi 159-164

Segno meno = peggioramento (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Importo lordo indicato dalla r.t.	-31,9	0	0						
MINORI SPESE CORRENTI (Inpdap) commi 159-164	9,5	0	0						
MAGGIORI SPESE CORRENTI (Contr. aggiunt.) commi 159-164	-3,6	0	0						
MINORI SPESE CORRENTI (Fondo sanitario) commi 159-164	1,9	0	0						
MAGGIORI ENTRATE (IRPEF) commi 159-164	3,8	0	0						
EFFETTO NETTO	-20.3	0	0						

Con riferimento al comma 167 (proroga contratti per servizi amministrativi e di pulizia nelle scuole) la relazione tecnica ribadisce che la norma consente alle scuole, anche per il triennio 2006-2008, l'affidamento dei servizi in questione e sottolinea che a tale fine è stanziato **l'importo annuo di 370 milioni di euro** che costituisce il limite massimo di spesa.

Di seguito sono riportati gli effetti della norma in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge:

Proroga affidamento servizi (comma 167)

Segno meno = peggioramento (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
-370	-370	-370	-50	-50	-50	-50	-50	-50

La relazione tecnica, infine, asserisce che gli oneri recati dall'articolo "incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa".

Al riguardo, per i profili di impatto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni relative alla proroga dei contratti a tempo determinato (commi 159-164), si rileva che nell'allegato 7 l'effetto peggiorativo sul saldo netto da finanziare, riferito all'anno 2006, è pari a 187,4 milioni di euro (circa 179 per la proroga dei contratti a tempo determinato e circa 9 milioni di euro per la proroga dei comandi), e il fabbisogno e l'indebitamento, per il medesimo 2006, sono pari a soli 16,4 milioni di euro. La relazione tecnica afferma l'incidenza solo parziale degli oneri in questione su fabbisogno e indebitamento, in quanto "già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa". Su tale indicazione appare necessario un chiarimento, considerato che gli effetti di una decisione normativa su nuove assunzioni nel pubblico impiego, quale quella recata dai commi in esame, non sembrerebbero computabili negli andamenti tendenziali, alla luce delle ordinarie regole di costruzione delle previsioni tendenziali medesime, basate sul criterio della legislazione vigente.

Andrebbero altresì acquisite informazioni sugli elementi in base ai quali sia stato adottato l'importo di 31,9 milioni di euro quale base di calcolo degli effetti indotti recati dalle disposizioni; a tal fine va rammentato che in occasione delle precedenti proroghe dei contratti in esame, non era stato indicato nelle relazioni tecniche alcun effetto indotto.

Nulla da osservare in relazione al comma 165 (proroga di contratti di formazione e lavoro) nel presupposto che i contratti in esame fossero comunque destinati, in assenza della norma in esame, ad essere trasformati in contratti a tempo indeterminato e che tale circostanza sia stata

considerata ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di spesa. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

Come già osservato a proposito del precedente identico provvedimento di proroga¹⁶⁵, la relazione tecnica non rende disponibili informazioni sul numero e sulla distribuzione nelle pubbliche amministrazioni del personale in esame, nonostante si tratti del quarto intervento di proroga.

In relazione al comma 167, relativo all'affidamento dei servizi nella scuola per il triennio 2006-2008 nel limite di 370 milioni di euro l'anno, si osserva che l'appostamento in questione risulta inferiore rispetto alle risorse destinate al medesimo scopo dalle leggi finanziarie per il 2004¹⁶⁶ e per il 2005¹⁶⁷, che stanziavano entrambe 375 milioni di euro per ciascun anno. Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo indicazioni circa le ragioni di tale riduzione¹⁶⁸.

COMMI 168-175

Assunzioni di personale

Le norme dettano le seguenti disposizioni:

- assicurano per l'anno 2006 l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare in compiti di ordine e sicurezza pubblica - di cui 1.500 per la Polizia di Stato - a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 96 della legge n. 311/2004¹⁶⁹ (comma 168);

¹⁶⁵ Disposta dall'articolo 1, comma 121 della legge 311/2004. Si veda il Dossier n. 29, febbraio 2005, predisposto dal Servizio bilancio dello Stato, p. 74.

¹⁶⁶ Legge 350/2003, articolo 3, comma 93.

¹⁶⁷ Legge 311/2004, articolo 1, comma 126

¹⁶⁸ Si rammenta che, ad oggi, gli unici dati di quantificazione disponibili risalgono alla relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge finanziaria 2004, riportati nella seguente tabella:

Servizio	Unità	Costo unitario	Onere
Pulizia	15.600	22.425	349.986.000
Amministrativo	1.000	25.000	25.000
Totale	16.600		374.986.000

¹⁶⁹ Ai sensi di tale comma, il fondo è stato costituito per fare fronte alle assunzioni cui possono procedere, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni interessate al blocco per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 40 milioni di euro per il 2005, 160 milioni di euro per il 2006, 280 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dal 2008; lo stanziamento è costruito in modo da consentire, per ogni anno, assunzioni il cui costo a regime è pari a 120 milioni di euro ma che determinino, per il primo anno di assunzione, oneri pari a soli 40 milioni di euro.

- autorizzano i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze, l'Agenzia del territorio, e il Corpo forestale dello Stato - per assicurare la prosecuzione delle attività svolte dal personale a tempo determinato operante presso tali amministrazioni¹⁷⁰ - ad avviare¹⁷¹ procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli viene considerato prioritariamente il servizio prestato presso le amministrazioni che bandiscono il concorso (comma 169);
- prevedono l'obbligo di invio preventivo del bando di concorso al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia (comma 170);
- stabiliscono che le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti allo svolgimento dei concorsi sono disposte, per gli anni 2007 e 2008, in deroga alle disposizioni limitative in materia di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 311/2004, e secondo le modalità previste dal comma 172 del presente articolo: per i medesimi anni 2007 e 2008 le amministrazioni in questione possono continuare ad avvalersi del personale in servizio a tempo determinato fino al completamento della sostituzione dello stesso con i vincitori di concorso (comma 171);
- dispongono la predisposizione, da parte delle amministrazioni, di piani di sostituzione che indichino, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169; tali piani sono corredati di relazione tecnica, volta a evidenziare il costo dell'operazione, e approvati con apposito DPCM (comma 172);
- dispongono, per la copertura finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 171 nonché per la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali, l'istituzione, a

¹⁷⁰ Richiamate ai commi da 159 a 164 del disegno di legge finanziaria in esame.

¹⁷¹ In deroga all'articolo 34-*bis* del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

decorrere dall'anno 2007, di un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. A valere su tale fondo saranno operati i trasferimenti di risorse in favore delle amministrazioni interessate. Gli enti con autonomia di bilancio sono tenuti ad attuare le disposizioni nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci (comma 173);

- stabiliscono che, a partire dall'avvio delle procedure di assunzione, le amministrazioni interessate non possono più avvalersi del personale a tempo determinato (comma 174);

La relazione tecnica, con riferimento al comma 168, considera per le 2.500 unità di personale da assumere un costo medio unitario di 35.000 euro - tenuto conto che tale personale sarà immesso nelle qualifiche iniziali – e quantifica una spesa annua lorda di **87,5 milioni di euro**.

In ordine ai commi da 169 a 175, la relazione tecnica, ribadito che le norme prevedono la possibilità, per le amministrazioni e i gli enti evidenziati nella tabella seguente, di sostituire durante il biennio 2007-2008 il personale già assunto con contratto a termine con personale da assumersi a tempo indeterminato, stima una spesa, al lordo, di circa 178,7 milioni di euro a carico di un apposito fondo istituito a decorrere dall'anno 2007.

La relazione fa presente, altresì, che gli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'INPS, l'INPDAP, l'INAIL, l'APAT, il CNIPA e l'ENPALS non sono evidenziati in tabella in quanto posti a carico del bilancio degli stessi enti.

Stabilizzazione personale a tempo determinato

Amministrazione	Unità	Costo medio pro capite	Spesa annua complessiva
Corpo forestale	1.007	28.053	28.249.000
Amministrazione penitenziaria	176	34.091	6.000.000
Ministero salute	93		2.140.000
<i>diplomati amministrativi</i>	<i>20</i>	<i>18.931</i>	<i>379.000</i>
<i>tecnici sanitari</i>	<i>34</i>	<i>19.018</i>	<i>647.000</i>
<i>laureati amministrativi</i>	<i>20</i>	<i>25.239</i>	<i>505.000</i>
<i>medici</i>	<i>19</i>	<i>32.048</i>	<i>609.000</i>
Beni ed attività culturali	2.072		42.984.000
<i>assistenti museali</i>	<i>648</i>	<i>13.524</i>	<i>8.764.000</i>
<i>addetti sorveglianza</i>	<i>1.418</i>	<i>24.018</i>	<i>34.058.000</i>
<i>tecnici sanitari</i>	<i>6</i>	<i>27.048</i>	<i>162.000</i>
Ministero economia e finanze	11	32.000	352.000
Ministero giustizia	1.595	27.629	44.068.000
Agenzia del territorio	1.531	35.000	53.585.000
TAR e Consiglio di Stato	57	23.000	1.311.000
TOTALE arrotondato	6.542		178.689.000

Si tratta, come risulta dall'identità della tabella in esame rispetto a quella riportata ai commi 159-167, delle medesime unità di personale i cui contratti a tempo determinato sono prorogati per il 2006.

La relazione tecnica precisa che tali oneri incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.

Si riportano gli effetti della norma in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge:

Fondo assunzioni (comma 173)

Segno meno = peggioramento (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
MAGGIORI									
SPESE CORRENTI	0	-180	-180	0	-12,8	-12,8	0	-12,8	-12,8

Gli effetti indotti riportati nell'allegato 7 sono stati calcolati, come indicato dalla relazione tecnica, sulla base di un importo lordo pari a 24,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, come esposto nella seguente tabella:

Effetti indotti ascritti al comma 173

Segno meno = peggioramento *(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Importo lordo indicato dalla r.t.	0	-24,5	-24,5						
MINORI SPESE CORRENTI (Inpdap)	0	7,3	7,3						
MINORI SPESE CORRENTI (Contr. aggiunt.)	0	-2,8	-2,8						
MINORI SPESE CORRENTI (Fondo sanitario)	0	1,5	1,5						
MAGGIORI ENTRATE (IRPEF)	0	2,9	2,9						
EFFETTO NETTO	0	-15,6	-15,6						

Al riguardo, in ordine alle disposizioni del comma 168, si rileva che l'autorizzazione all'assunzione di 2.500 unità di personale non è corredata da indicazioni relative alle qualifiche e ai livelli funzionali interessati, in quanto la relazione tecnica si limita a fornire una stima dell'onere unitario medio annuo fondato sul presupposto che il personale in questione sarà assunto nelle qualifiche iniziali. L'acquisizione di parametri più dettagliati circa la quantificazione delle singole componenti di spesa da sostenere per i neoassunti appare opportuna anche in considerazione del fatto che si tratta di una spesa finalizzata all'assunzione di un prefissato numero di unità di personale stabilito dalla norma, e non di limite massimo di spesa¹⁷². Su tali profili appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

¹⁷² Si veda la Nota di lettura n. 165, ottobre 2005, predisposta dal Servizio bilancio del Senato, pp. 126-127.

Inoltre, atteso che l'onere annuo di 87,5 milioni di euro ascritto dalla relazione tecnica alla disposizione è posto a valere sul fondo - di cui alla legge 311/2004, articolo 1, comma 96 - che consente, per ogni anno, assunzioni il cui costo a regime è pari a 120 milioni di euro, ma che determinino per il primo anno oneri limitati a 40 milioni di euro, appare opportuno che il Governo confermi che l'assunzione delle 2.500 unità di personale abbia una decorrenza compatibile con le risorse finanziarie disponibili.

In relazione ai commi 169-175, premesso che appare preliminarmente opportuna l'acquisizione di chiarimenti in merito alla compatibilità delle assunzioni in questione con la riduzione degli organici del 5 per cento disposta anche per il 2006-2007 dalla legge finanziaria 2005¹⁷³, quanto ai profili di impatto sui saldi di finanza pubblica connessi alla costituzione del fondo di cui al comma 173, si rileva quanto segue. Nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria, all'effetto sul saldo netto da finanziare, pari a 180 milioni di euro per ciascun anno 2007 e 2008, corrisponde un impatto su fabbisogno e indebitamento di soli 12,8 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. L'incidenza solo parziale degli oneri in questione su fabbisogno e indebitamento è imputata dalla relazione tecnica al fatto che tali oneri sono già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa. Su tale indicazione - come già segnalato con riferimento ai commi 159-164 - appare necessario un chiarimento.

Andrebbero altresì acquisite informazioni in ordine agli elementi di dettaglio che sono alla base dell'adozione dell'importo di 24,5 milioni di euro quale importo lordo ai fini del calcolo degli effetti indotti.

Si formulano, inoltre le seguenti osservazioni:

¹⁷³ Articolo 1, comma 93, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si veda anche la Nota di lettura n. 165, (Servizio bilancio del Senato), ottobre 2005, pp. 129-131.

- a fronte dell'autorizzazione disposta dal comma 169, che si riferisce al "reclutamento di un contingente complessivo non superiore alle 7.000 unità", la relazione tecnica quantifica, per la sola "stabilizzazione" delle 6.542 unità di personale precario presso le amministrazioni centrali, un onere di 178.689.000 di euro, somma che risulta assai prossima alla capienza del fondo di cui al comma 173, pari a 180 milioni a decorrere dal 2007. Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alle risorse con le quali fare fronte all'assunzione delle residue unità di personale (circa 458) autorizzata dalla norma, anche con riferimento alle amministrazioni interessate, nonché alle posizioni economiche coinvolte;
- nel caso in cui la platea del personale da anni in servizio presso le amministrazioni interessate con contratto a tempo determinato dovesse coincidere, in tutto o in parte, con il personale che verrà assunto a tempo indeterminato a seguito dell'espletamento dei concorsi, i relativi costi potrebbero risultare aggravati dagli eventuali oneri previdenziali connessi alla ricostruzione delle carriere, che non risultano stimati dalla relazione tecnica né coperti. Anche su tale profilo appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si rammenta, in proposito, che la norma (comma 169) stabilisce che nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso le pubbliche amministrazioni, "con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti, (...) inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo".

COMMA 177

Priorità per le assunzioni in deroga

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 96, della legge finanziaria 2005¹⁷⁴, ha disposto che le amministrazioni interessate al blocco delle assunzioni, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, possono procedere, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007 ad assunzioni autorizzate a seguito di apposita procedura¹⁷⁵. A tale fine è stato costituito un apposito fondo con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per il 2005, 160 milioni di euro per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni a decorrere dal 2008¹⁷⁶. Il successivo comma 97 ha individuato i soggetti la cui immissione in servizio è considerata prioritariamente.

La norma include tra le assunzioni considerate prioritarie ai sensi del comma 97 della finanziaria 2005, e da effettuare a valere sul fondo di cui al ricordato comma 96 della legge finanziaria 2005, le assunzioni del personale della polizia penitenziaria.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Nulla da osservare al riguardo.

COMMI 178, 179 e 181

Disposizioni concernenti le Forze di polizia

Le norme dispongono, allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, alcuni interventi concernenti le Forze di polizia.

In particolare si prevede che:

- ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B che non sia stato possibile inquadrare nella qualifica di prefetto¹⁷⁷, a causa del collocamento d'ufficio a riposo per raggiungimento del limite di età, sia corrisposto il trattamento di quiescenza e la buonuscita

¹⁷⁴ Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

¹⁷⁵ Disciplinata dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

¹⁷⁶ La norma ha chiarito che lo stanziamento è costruito in modo da consentire, per ogni anno, assunzioni il cui costo a regime è pari a 120 milioni di euro, ma che determinino, per il primo anno di assunzione, oneri pari a soli 40 milioni di euro.

¹⁷⁷ In base a quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121 che viene novellato dalla norma in esame.

spettante ai prefetti destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale (comma 178, lettera b);

- a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di livello B con analoga anzianità di servizio (comma 179, lettera a);
- a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza è attribuita a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio (comma 179, lettera b).

All'onere derivante dall'attuazione dei commi in esame, pari a **918.000 euro per il 2006, a 1.063.000 euro per il 2007 ed a 2.221.000 euro a decorrere dal 2008** si provvede a valere sul fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 151 della legge 350 del 2003 (comma 181).

La relazione tecnica, afferma che la quasi totalità dei dirigenti generali di livello B consegue, già a legislazione vigente, il trattamento pensionistico da prefetto¹⁷⁸. Pertanto, per i dirigenti generali in esame, l'effetto finanziario di maggior rilievo della norma in esame consiste nell'inglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio, attualmente non previsto per i dirigenti delle Forze di polizia¹⁷⁹. L'onere per il 2006 è stimato pari a circa 110.000 euro considerato un maggior onere annuo unitario per trattamento pensionistico di 9.709 euro e per trattamento di fine rapporto di 44.057 euro.

Più precisamente l'onere per il 2006 ammonta a $9.709 \times 2 + 44.057 \times 2 = 107.532$ euro.

Tenendo conto dell'esiguo numero di interessati si stima che l'onere per l'anno 2007 ed a regime non vari.

Per quanto concerne il riconoscimento del trattamento da dirigente generale di livello B di cui al comma 179 lettera a), la relazione tecnica determina l'onere in 159.483 euro per il 2006, in 199.740 euro per il 2007 ed in 521.892 euro a decorrere dal 2008.

¹⁷⁸ In quanto così inquadrato, nell'ambito dei posti riservati nella dotazione organica dei prefetti, a norma dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

¹⁷⁹ A differenza di quanto avviene per i prefetti.

L'onere è stimato sulla base dei seguenti parametri:

- maggior onere unitario annuo per trattamento pensionistico = 13.423 euro;
- maggior onere unitario annuo per trattamento di fine rapporto = 39.734 euro;
- media di cessazioni per anno = 3 unità;
- onere a regime dopo 10 anni ossia con 30 unità in pensione nell'anno.

Pertanto l'onere di ciascun anno è pari a:

- per l'anno 2006 $3 \text{ unità} \times 13.423 + 3 \text{ unità} \times 39.734 = 159.471$
- per l'anno 2007 $6 \text{ unità} \times 13.423 + 3 \text{ unità} \times 39.734 = 199.740$
- per l'anno 2008 (fatto pari all'onere massimo a regime dopo 10 anni) $30 \text{ unità} \times 13.423 + 3 \text{ unità} \times 39.734 = 521.892$.

Per quanto concerne il riconoscimento del trattamento da dirigente generale di cui al comma 179 lettera b), la relazione tecnica determina l'onere in 650.445 euro per il 2006, in 754.950 euro per il 2007 ed in 1.590.990 euro a decorrere dal 2008.

L'onere è stimato sulla base dei seguenti parametri:

- maggior onere unitario annuo per trattamento pensionistico = 6.967 euro;
- maggior onere unitario annuo per trattamento di fine rapporto = 36.396 euro;
- media di cessazioni per anno = 15 unità;
- onere a regime dopo 10 anni ossia con 150 unità in pensione nell'anno.

Pertanto l'onere di ciascun anno è pari a:

- per l'anno 2006 $15 \text{ unità} \times 6.967 + 15 \text{ unità} \times 36.396 = 650.445$
- per l'anno 2007 $30 \text{ unità} \times 6.967 + 15 \text{ unità} \times 36.396 = 754.950$
- per l'anno 2008 (fatto pari all'onere massimo a regime dopo 10 anni) $150 \text{ unità} \times 6.967 + 15 \text{ unità} \times 36.396 = 1.590.990$.

L'onere lordo ammonta, come già accennato, a **918.000 euro per il 2006, a 1.063.000 euro per il 2007 ed a 2.221.000 euro a decorrere dal 2008**

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Dirigenti PS.	-0,92	-1,06	-2,22	-0,45	-0,52	-1,10	-0,45	-0,52	-1,10
Minor apporto INPDAP	0,27	0,32	0,66	-	-	-	-	-	-
Contr. aggiuntiva INPDAP	-0,10	-0,12	-0,25	-	-	-	-	-	-
IRPEF	0,14	0,16	0,33	-	-	-	-	-	-
Fondo sanitario	0,06	0,06	0,13	-	-	-	-	-	-

Al riguardo si osserva che la norma in esame appare suscettibile di determinare richieste emulative da parte del personale delle Forze armate e di polizia per il quale, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza e della buonuscita, non risulta attualmente considerata l'indennità integrativa speciale.

Per il personale delle Forze armate e di polizia l'indennità integrativa speciale non è utile ai fini dei calcoli in questione, diversamente da quanto avviene per i prefetti;

Non risulta inoltre chiaro se sia stato considerato, nella quantificazione dell'effetto finanziario di cui al comma 178, lettera b), l'onere derivante dalla considerazione, ai fini degli emolumenti in questione, anche dell'indennità di posizione centrale, parametro cui fa riferimento la norma medesima. La considerazione di tale parametro da parte della norma sarebbe anche essa suscettibile di produrre effetti emulativi.

COMMA 180

Riordinamento dei ruoli delle Forze di polizia e armate

La norma stabilisce:

- la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. La sospensione è

disposta fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

- la alimentazione del ruolo dei commissari, nel rispetto della disciplina autorizzatoria delle assunzioni¹⁸⁰, nell'ambito della dotazione organica vigente anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto legislativo 334/2000;
- l'affidamento agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza denominati "sostituti commissari" delle funzioni di vice dirigente di cui all'articolo 31-*quater*, comma 6 del DPR 24 aprile 1982, n. 335.

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

Al riguardo si osserva che la norma in questione comporta l'attribuzione delle funzioni di vice dirigente *ope legis* a tutti agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza denominati sostituti commissari.

A legislazione vigente, come recata dal citato articolo 31-*quater*, comma 6, del DPR 335/1982, tali funzioni potevano essere attribuite solo in casi eccezionali e puntualmente individuati.

Poiché il personale in questione appartiene ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente della Polizia di Stato, da tale situazione potrebbe conseguire un eventuale elemento di sperequazione rispetto a tutte le altre Forze di polizia e armate, sul quale appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Considerato, peraltro, che nelle Forze armate le funzioni di vicedirigente sono assegnate ai gradi di maggiore e tenente-colonnello e che la norma prefigura un futuro riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia, appare necessario che il Governo escluda, per la norma in questione:

¹⁸⁰ Di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- che l'attribuzione di funzioni costituisca premessa per un successivo riconoscimento economico delle stesse.

Tale chiarimento appare necessario anche in relazione al fatto che il disegno di legge finanziaria in esame reca una specifica norma per la valorizzazione economica del personale vice dirigente del comparto Ministeri;

- che si determini la possibilità di richieste emulative da parte di personale appartenente ad altri Corpi delle Forze armate e di Polizia per i quali esista una qualche forma di riconoscimento economico per l'assolvimento delle funzioni di vice dirigente.

Si osserva, inoltre, che la disposizione che prevede, pur nel rispetto delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, il ripristino della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 334/2000, è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata compensazione. Infatti la norma si limita a sospendere – senza indicare il termine della sospensione stessa - gli effetti dell'articolo 24 del citato decreto legislativo ma non dispone, appunto a fini compensativi, la soppressione del ruolo direttivo speciale. Anche su tale aspetto appare necessario un chiarimento.

COMMI 182-184

Trasferimenti alle gestioni previdenziali INPS per il 2006

Normativa vigente: la legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) dispone, tra l'altro, la separazione tra area assistenziale ed area previdenziale e, a questo fine, istituisce la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, finanziata con trasferimenti dello Stato.

La norma, con riferimento ai trasferimenti a carico dello Stato in favore dell'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989 e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997, dispone:

- a) l'incremento di **440,84 milioni di euro** per il **2006** a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato corrisposta per il concorso agli oneri per la Gestione degli interventi assistenziali e

di sostegno alle gestioni previdenziali¹⁸¹. Con tale aumento, la quota complessiva di spesa assistenziale per il 2006 a carico dello Stato è pari a 16.181,23 milioni di euro¹⁸²;

- b) l'aumento di **108,93 milioni di euro** nel **2006** dei trasferimenti dello Stato all'INPS dovuti, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997¹⁸³, come concorso alle spese sostenute per le pensioni di invalidità erogate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 222/1984¹⁸⁴. Con tale incremento, il concorso alle spese per pensioni di invalidità ammonta a 3.992,46 milioni di euro nel 2006¹⁸⁵.

La relazione tecnica precisa che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2005¹⁸⁶ sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2006-2009, nella misura del 2,1 per cento per il 2005 e del 2,0 per cento nel 2006 ed applicando a tali variazioni l'incremento di un punto percentuale. Gli effetti della norma sono riportati nell'Allegato 7 sul solo saldo netto da finanziare e assumono carattere compensativo, in quanto ad una maggiore spesa a carico dello Stato per trasferimenti all'INPS corrisponde un'equivalente maggiore entrata per l'istituto per la quota dei trattamenti in questione a carico dello Stato, secondo il seguente prospetto:

(mln di euro)

	Saldo netto da finanziare		
	2006	2007	2008
Maggiori spese corr.	- 549,8	- 549,8	- 549,8
Minori spese corr.	549,8	549,8	549,8

Nulla da osservare al riguardo.

¹⁸¹ Tale adeguamento è pari, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989, alla variazione, maggiorata di un punto percentuale, dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

¹⁸² Per il 2005, il totale complessivo a carico dello Stato è stato pari a 15.740,39 milioni di euro.

¹⁸³ Tale norma dispone, a decorrere dal 1998, il contributo dello Stato di 6.000 mld di lire annue (3 miliardi di euro circa) a titolo di concorso all'onere pensionistico relativo alle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 222/1984. Tale contributo, adeguato annualmente al tasso di inflazione programmato aumentato di un punto percentuale, è erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani.

¹⁸⁴ "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile".

¹⁸⁵ Per il 2005 l'importo complessivo è stato pari a 3.889,53 milioni di euro.

¹⁸⁶ Articolo 1, commi 139, 140 e 141, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005).

COMMA 185

Compensazioni a copertura dei disavanzi del bilancio INPS

Normativa vigente: l'articolo 1, commi 143-145, della legge n. 311/2005 prevedeva l'utilizzazione di disponibilità finanziarie non utilizzate e risultanti dai consuntivi dell'INPS sia per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione a carico dello Stato del finanziamento della GIAS¹⁸⁷, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004 e di ammontare pari a 7.581,83 milioni di euro, sia per la copertura dei maggiori oneri a carico della sola Gestione per gli invalidi civili, pari a 1.326 milioni di euro nel 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005.

La norma dispone, per il finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per gli invalidi civili, valutati in **369 milioni di euro per il 2004 e 300 milioni di euro per il 2005**, l'utilizzo delle seguenti disponibilità risultanti dal bilancio consuntivo dell'INPS per il 2004:

<i>(mln di euro)</i>	
Esercizio 2004	
228,69	Somme trasferite alla Gias, in eccedenza rispetto agli oneri e provvidenze varie. In particolare: <ul style="list-style-type: none">- per erogazioni pensionistiche:<ul style="list-style-type: none">a) maggiorazioni sociali¹⁸⁸: 172,380b) maggiorazioni sociali a favore di cittadini residenti all'estero¹⁸⁹: 46,518c) convenzione sicurezza sociale con la Santa Sede¹⁹⁰: 9,394- per interventi a sostegno della famiglia:<ul style="list-style-type: none">a) spese di amministrazione: 0,396
140,31	Risorse trasferite alla Gias e accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri. In particolare: <ul style="list-style-type: none">- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi¹⁹¹: 14,533- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati¹⁹²
Esercizio 2005	
117,95	Risorse trasferite alla Gias e accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri. In particolare: <ul style="list-style-type: none">- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi¹⁹³: 2,038- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di

¹⁸⁷ Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88/1989.

¹⁸⁸ Articolo 38 della legge n. 448/2001.

¹⁸⁹ Articolo 38 della legge n. 289/2002.

¹⁹⁰ Legge n. 244/2003.

¹⁹¹ Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.

¹⁹² Articolo 8 della legge n. 451/1994.

	<p>handicap¹⁹⁴: 19,155</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depreanocitosi¹⁹⁵: 1,971 - Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità¹⁹⁶: 94,786
182,05	Somme trasferite dallo Stato all'INPS a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali¹⁹⁷
669,00	Totale eccedenze utilizzate

La relazione tecnica preliminarmente evidenzia che dalle disposizioni, che costituiscono, di fatto, una regolazione di effetti contabili, non deriva alcun effetto né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, i maggiori importi corrisposti alla Gestione invalidi civili sono già stati considerati, nel Conto delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni.

Essa precisa, quindi, che le maggiori occorrenze finanziarie per le quali è previsto il rifinanziamento in base alla norma in esame sono costituite, per il 2004, da pagamenti per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l'INPS in materia di invalidità civile. Per il 2005, la relazione tecnica precisa che, tenuto conto degli elementi di consuntivo 2004 e sulla base degli elementi di monitoraggio, si prevede che la Gestione degli invalidi civili presenti maggiori esigenze pari a 300 milioni di euro.

Al riguardo, tenuto conto che la relazione tecnica non reca indicazioni circa le cause delle maggiori esigenze 2005, appare opportuno chiarire se anche per tale anno l'andamento crescente della spesa per invalidità, oltre i livelli preventivati, sia imputabile esclusivamente alle spese giudiziarie – come per il 2004 - o se, invece, si evidenzino altre cause.

¹⁹³ Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.

¹⁹⁴ Articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000.

¹⁹⁵ Articolo 39, comma 1, della legge n. 448/2001.

¹⁹⁶ Legge n. 53/2000.

¹⁹⁷ Articolo 35, comma 3, della legge n. 448/1998.

COMMA 186

Soppressione del contributo a carico dello Stato all'ENPALS

La norma dispone la soppressione del contributo a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo destinato ad assicurare la correttezza delle prestazioni¹⁹⁸.

La relazione tecnica quantifica la minore spesa in **65,59 milioni di euro annui a decorrere dal 2006**.

La relazione tecnica precisa che la soppressione del contributo non compromette la correttezza delle prestazioni, dal momento che i risultati dei bilanci dell'ENPALS mostrano, negli ultimi anni, in conseguenza delle modifiche al sistema previdenziale introdotte con i decreti di armonizzazione previsti dalla legge n. 335/1995, un costante avanzo gestionale.

L'Allegato 7 riporta i seguenti effetti con riferimento al solo saldo netto da finanziare.

(mln di euro)

	Saldo netto da finanziare		
	2006	2007	2008
Minori spese corr.	66,0	66,0	66,0

Nulla da osservare al riguardo.

COMMA 187

Norme in materia di benefici ai lavoratori minerari siciliani

Normativa vigente: sulla base delle leggi della Regione siciliana n. 42/1975 e 27/1984, i lavoratori licenziati dell'industria solfifera siciliana sono stati ammessi a beneficiare di un'indennità mensile, denominata "prepensionamento", fino al compimento dell'età pensionabile, pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita, con contribuzione volontaria presso l'INPS a carico della Regione siciliana. La Regione stessa si è fatta carico anche della differenza contributiva dovuta a seguito dell'entrata in vigore delle leggi nazionali n. 214/1982 e n. 105/1991, con le quali sono state elevate le basi di calcolo del contributo volontario, al fine di assicurare un trattamento pensionistico più elevato.

L'accesso ai benefici del prepensionamento è stato in seguito disposto da leggi regionali anche per i lavoratori del settore dei sali alcalini dipendenti dalla ITALKALI

¹⁹⁸ Articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996.

Spa e per quelli del settore dei sali potassici dipendenti dalla società ISPEA e dal gruppo Ente minerario siciliano (EMS), senza difformità di trattamento in materia di versamenti volontari e ai fini del successivo calcolo della pensione.

Tuttavia, sulla base di un successivo orientamento dell'INPS¹⁹⁹, i benefici riguardanti la base di calcolo per la contribuzione volontaria sono stati in via interpretativa circoscritti ai soli lavoratori del settore dell'estrazione dello zolfo, pur continuando la Regione siciliana a versare all'INPS i contributi volontari, per i settori dei sali alcalini e potassici, con riferimento ad una base di calcolo più ampia.

La norma, fornendo un'interpretazione autentica quanto ai soggetti beneficiari della legge n. 214/1982²⁰⁰, dispone che la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria IVS è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata, con riferimento a tutti i soggetti beneficiari dei provvedimenti della Regione siciliana adottati ai sensi della legge regionale n. 42/1975 e successive modificazioni²⁰¹.

La relazione tecnica quantifica gli oneri per i maggiori importi di trattamento pensionistico in **1,1 milioni di euro nel 2006, 1,3 milioni di euro nel 2007 e 2,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.**

La quantificazione si basa sulle più recenti indicazioni fornite dalla società RESAIS s.p.a. (che gestisce, in nome e per conto della regione Sicilia, gli ex minatori prepensionati della società ITALKALI s.p.a.) alla Direzione regionale dell'INPS per la Sicilia.

Ciò premesso, le ipotesi ed i parametri adottati dalla relazione tecnica sono i seguenti:

- 445 soggetti interessati, di cui:
 - a. 130 già pensionati che hanno versato un contributo VV²⁰² a classe, sulla base del quale è stata liquidata la pensione. Essi potrebbero, sulla base della nuova normativa, optare per il versamento a

¹⁹⁹ Lettera del 3 febbraio 2001 (Ufficio VV n. 27/VV/500674).

²⁰⁰ Tale legge dispone che, in favore dei lavoratori dell'industria solfifera siciliana prepensionati in base alle leggi regionali n. 42/1975 e n. 100/1979, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria IVS è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari. In precedenza, infatti, la base di calcolo era costituita dalle retribuzioni medie settimanali percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva antecedenti la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale disposizione è stata confermata, in via di interpretazione autentica, con la successiva legge n. 105/1991 che dispone l'applicazione della nuova base di calcolo quando ciò costituisce effettivamente un'elevazione della stessa.

²⁰¹ La norma, pertanto, interessa anche i lavoratori dei settori dei sali alcalini e potassici.

²⁰² La sigla VV indica i versamenti volontari.

percentuale e, di conseguenza, la pensione dovrebbe essere ricostituita;

- b. 44 già pensionati che hanno versato un contributo VV a percentuale, sulla base del quale è stata liquidata la pensione;
 - c. 106 già pensionati che hanno versato un contributo VV a percentuale ma la cui pensione è stata liquidata sulla base della contribuzione a classe;
 - d. 80 ex lavoratori, percettori dell'indennità di prepensionamento, che versano un contributo VV a classe e che potrebbero avere la convenienza a versare a percentuale;
 - e. 85 ex lavoratori, percettori di indennità di prepensionamento, che attualmente versano un contributo VV a percentuale;
- tasso di inflazione pari a 1,6 per cento per il 2005 e 1,5 per cento per il periodo 2006-2050;
 - età media degli ex lavoratori, percettori dell'indennità di prepensionamento: 56 anni;
 - anzianità contributiva media: 34,5 anni;
 - differenziale medio di contribuzione volontaria: 1.756 euro annui (in moneta 2005);
 - differenziale medio di retribuzione pensionabile: 6.271 euro annui²⁰³ (in moneta 2005);
 - differenziale medio di pensione: 4.327 euro annui²⁰⁴ (in moneta 2005);

Gli effetti della disposizione sono riassunti nella tabella che segue:

(importi in euro - 2005)

Anni	Maggior gettito per contributi	Maggiori rate di pensione	differenziale
2005	250.230	1.261.321	-1.011.091
2006	208.086	1.356.515	-1.148.429
2007	168.576	1.443.055	-1.274.479
2008	132.578	1.516.614	-1.384.036
2009-2015	368.760	11.328.089	-10.959.329
Totale	1.128.230	16.905.594	-15.777.364

Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nell'ultimo esercizio del bilancio triennale è indicata la copertura corrispondente all'onere a regime, valutato in **2 milioni di euro annui**.

²⁰³ Tale ammontare corrisponde al differenziale medio di contribuzione volontaria e in relazione ad un'aliquota media di prelievo contributivo pari al 28 per cento.

²⁰⁴ Tale ammontare corrisponde ad un'aliquota di rendimento pensionistico del 2 per cento l'anno ed un'anzianità media di 34,5 anni.

L'Allegato 7 riporta, infatti, i seguenti maggiori oneri, con importi eguali per i tre i saldi di finanza pubblica:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

2006	2007	2008
-1,1	-1,3	-2,0

La quantificazione risulta corretta.

COMMA 188

Indennità agli eredi delle vittime del disastro di Ustica

La norma dispone il riconoscimento a favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso a Ustica il 27 giugno 1980 di un'indennità, nel limite di spesa complessivo di **8 milioni di euro per il 2006**.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

L'Allegato 7 riporta i seguenti maggiori oneri, aventi i medesimi effetti sui tutti e tre i saldi:

Segno meno = peggioramento
(mln di euro)

2006	2007	2008
-8,0	-0,0	-0,0

Nulla da osservare al riguardo.

COMMI 189-190

Aumento del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004 determina in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007 il livello complessivo della spesa del SSN, al cui finanziamento concorre lo Stato. La medesima legge individua, inoltre, una serie di strumenti, formalizzati successivamente dall'Intesa tra Stato e Regioni del 23 marzo 2005, volti al rispetto dei livelli prefissati di finanziamento, mediante la razionalizzazione ed il controllo della spesa sanitaria.

La norma, fermi restando gli obblighi posti a carico dalle regioni dall'Intesa del 23 marzo 2005, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 311/2004, incrementa di **1.000 milioni di euro annui a decorrere dal**

2006 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato.

La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto ministeriale la ripartizione dell'ulteriore finanziamento in esame tra le regioni secondo criteri e modalità che prevedano, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi per individuare gli obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

La relazione tecnica fornisce il seguente quadro, relativamente al finanziamento del SSN ed al livello di spesa effettiva stimato per il 2006, rispetto ai quali si aggiunge l'ulteriore finanziamento di 1.000 milioni di euro disposto dalla norma in esame:

(milioni di euro)

a) Finanziamento complessivo per il 2006	
Finanziamento finanziaria 2005 (l. 311/2004)	89.960
Ulteriori entrate proprie regionali ²⁰⁵	850
Risorse aggiuntiva delle Regioni a S.S.	500
Maggiori risorse conseguenti manovra 2005	1.250
TOTALE	+92.560
b) Spesa effettiva per il 2006	
Tendenziale DPEF 2006-2009 ²⁰⁶	95.610
Copertura contratti 2006-2007 ²⁰⁷	500
TOTALE	-96.110
c) Scostamento (a-b)	
	-3.550

La relazione precisa che le entrate e le risorse considerate nell'ambito del finanziamento 2006 (vale a dire gli importi sopra quantificati per complessivi 2.600 milioni di euro) hanno carattere di strutturalità.

Date queste premesse, con il finanziamento aggiuntivo di 1.000 milioni di euro, disposto dalla norma in esame, la riduzione di spesa sanitaria, rispetto all'andamento tendenziale, richiesta alle regioni ammonta a 2.500 milioni di euro annui²⁰⁸, che si aggiungono ai 1.250 milioni di euro di minori spese che le regioni dovrebbero realizzare in applicazione delle

²⁰⁵ La relazione tecnica precisa che si tratta di entrate proprie delle regioni ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nel riparto del fabbisogno sanitario in sede CIPE.

²⁰⁶ Si segnala che la Relazione Previsionale e Programmatica, Sezione II, nel capitolo relativo alla costruzione del bilancio a legislazione vigente per il 2006, precisa che, relativamente alla spesa sanitaria, si è tenuto conto del livello di spesa, delle diverse componenti del suo finanziamento (IRAP, concorso regioni a statuto speciale, entrate proprie, addizionale IRPEF) nonché delle modalità di finanziamento stabilite con decreto legislativo n. 56/2000, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale.

²⁰⁷ La relazione tecnica precisa che il tendenziale ingloba solo il riconoscimento della vacanza contrattuale.

²⁰⁸ La relazione tecnica arrotonda tale cifra che, in realtà, sarebbe pari a 2.550 milioni di euro.

misure di razionalizzazione previste dalla legge n. 311/2004 e dalla Intesa del 23 marzo 2005.

Circa le misure che concorrono al raggiungimento degli obiettivi, la relazione tecnica rinvia a quanto contenuto nei successivi commi 196-213, per i quali si rinvia alla relativa scheda di commento riportata nel presente dossier.

Con riferimento ai saldi di finanza pubblica, gli effetti finanziari sono i seguenti:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Minori spese	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Maggiori spese	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Al riguardo si segnala preliminarmente l'opportunità di un chiarimento circa l'iscrizione della maggiore spesa anche sul fabbisogno, considerato che l'analogo intervento disposto con la legge finanziaria 2005²⁰⁹ risultava scontato sul solo saldo netto da finanziare.

In aggiunta a tale precisazione di natura contabile, si segnala l'opportunità di alcuni chiarimenti relativi agli andamenti di spesa considerati ai fini delle quantificazioni della relazione tecnica. In particolare:

- l'azione di controllo sull'andamento della spesa sanitaria ha evidenziato, come affermato dalla relazione tecnica, 2.600 milioni di euro di risorse aggiuntive che, avendo carattere di strutturalità, dovrebbero essersi manifestate già nel corso dell'esercizio 2005. In base agli andamenti di spesa previsti per tale anno nel DPEF 2006-2009²¹⁰, sembra tuttavia emergere uno scostamento, rispetto al finanziamento fissato per l'esercizio predetto pari a circa 4.872 milioni di euro²¹¹. Alla luce di tale andamento, non risultano chiari i

²⁰⁹ Comma 164 dell'articolo unico della legge. 311/2004.

²¹⁰ Cfr. anche l'audizione del Ragioniere generale dello Stato presso la Commissione Bilancio della Camera del 10 novembre 2005.

²¹¹ Secondo quanto dichiarato nella predetta audizione, la spesa per il 2005 sarà infatti pari a 93.067 milioni di euro. Tale andamento sarebbe imputabile, principalmente, agli oneri dei rinnovi contrattuali del personale SSN ed ai consumi intermedi, in particolare al settore della spesa farmaceutica.

fattori in base ai quali la relazione tecnica ipotizza il prodursi di 2.600 milioni di entrate e risorse aggiuntive strutturali. Sarebbe, pertanto, opportuno, acquisire elementi informativi circa le cause che hanno determinato le entrate e risorse medesime nonché in ordine alla loro permanenza anche nell'anno 2006 ed in quelli successivi.

A tal fine sarebbe utile disporre dei dati aggiornati sull'attuazione e sui risultati della manovra di contenimento disposta dalla legge finanziaria per il 2005;

- non appare chiaro per quale motivo le maggiori risorse conseguenti all'applicazione delle misure previste dalla manovra per il 2005 (1.250 milioni di euro) siano considerate come risorse aggiuntive, dato che le stesse dovrebbero già risultare inserite nell'andamento tendenziale della spesa sanitaria per il prossimo esercizio finanziario²¹²; sembra ovviamente da escludere che la manovra medesima produca per l'anno in corso ulteriori 1.250 milioni di risparmio²¹³;
- come in precedenza segnalato, l'eventuale slittamento al 2006 del rinnovo del biennio economico 2004-2005 determinerebbe un maggior onere da coprire in tale anno pari a 1.810 milioni di euro²¹⁴. Ciò determinerebbe – ovviamente a fronte di un miglioramento dell'anno in corso - un peggioramento del dato 2006, incrementando

²¹² In tal caso, si deve rilevare che gli effetti positivi in esame sono inferiori a quelli quantificati dalla relazione tecnica. Si segnala, inoltre, che la Relazione Previsionale e Programmatica, Sezione II, afferma che nella spesa tendenziale 2006, riportata nel DPEF 2006-2009, non sarebbero stati conteggiati gli effetti di risparmio e/o di contenimento derivanti dalla distribuzione a tutti i cittadini della tessera sanitaria, introdotta dal decreto-legge n. 269/2003, e la cui progressiva distribuzione si prevede di concludere entro il 30.6. 2006, come disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 203/2005, in corso di conversione.

²¹³ Ciò anche perché la relazione illustrativa al D.L. 211/2005 segnala un andamento negativo della spesa sanitaria per l'anno in corso facendo riferimento alle misure demandate all'AIFA per un ammontare complessivo di 2.000 milioni di euro di risparmi annui. La Corte dei conti, viceversa, parla di un andamento soddisfacente della spesa farmaceutica annullato dall'aumento della spesa negli altri settori, in cui gli interventi volti a contenere la dinamica della spesa entro margini prefissati, sia quelli a carattere più strutturali (la Corte cita, a titolo di esempio, la riduzione dei posti letto) si sarebbero rivelati inefficaci (cfr. l'audizione della Corte dei conti alle Commissioni Bilancio di Senato e Camera del 13 ottobre 2005).

²¹⁴ Cfr. la citata audizione del 10 novembre 2005.

di conseguenza l'ammontare dello scostamento indicato dalla relazione tecnica per tale anno. Andrebbe in proposito chiarito se ciò possa determinare un aumento delle misure di contenimento che le regioni sono tenute a porre in essere per mantenere la spesa entro i limiti prefissati.

COMMI 191-193

Concorso dello Stato al finanziamento dei disavanzi sanitari

La norma dispone:

- a) l'autorizzazione alla spesa, a titolo di regolazione debitoria, di **2.000 milioni di euro per il 2006** per il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del SSN per gli anni 2002, 2003 e 2004²¹⁵, in deroga alla normativa vigente²¹⁶ (comma 191);
- b) la subordinazione dell'accesso a tale finanziamento all'approvazione da parte delle regioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 ed alla stipula di un'Intesa con lo Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa (comma 192).

Tale intesa deve contemplare:

- l'elenco delle prestazioni per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
- l'applicazione, in caso di inadempienza delle regioni, dei parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard²¹⁷;
- il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, con l'indicazione sia delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati sia delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico

²¹⁵ Si segnala che l'articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004 ha disposto l'erogazione da parte dello Stato di 2.000 milioni di euro a titolo di concorso per il ripiano dei disavanzi del SSN per gli anni 2001, 2002 e 2003.

²¹⁶ L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001 dispone che i disavanzi di spesa sanitaria sono coperti a carico delle regioni.

²¹⁷ L'articolo 1, comma 169, della legge n. 311/2004 prevede la fissazione con regolamento degli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e, possibilmente, di esito) e quantitativi di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza e l'individuazione, sempre con regolamento, delle tipologie di assistenza e dei servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale.

degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

- la destinazione di una quota del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996 alla realizzazione di specifici progetti regionali per il perseguimento dell'obiettivo del PSN per la riduzione delle liste di attesa, compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), in collegamento con gli ambulatori dei medici di base, dei pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio;
- l'attivazione, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa;
- l'attribuzione del compito di certificare la realizzazione degli interventi in esame al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA²¹⁸;

c) il divieto alle aziende sanitarie ed ospedaliere di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni (comma 193).

La relazione tecnica quantifica in **50 milioni di euro annui**²¹⁹ a decorrere dal 2006 l'onere per interessi applicando il tasso medio del 2,75 per cento a **2.000 milioni di euro nel 2006**, corrispondenti all'ammontare delle emissioni dei titoli di Stato quinquennali necessari per il concorso dello Stato ai disavanzi del SSN.

Gli effetti della norma sono classificati tra le maggiori spese correnti, come risulta dalla tabella che segue:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Ripiano disav.	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiori spese	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50

La somma destinata al concorso al ripiano dei disavanzi regionali, essendo considerata una regolazione debitoria²²⁰, risulta tuttavia esclusa dal computo del saldo netto da finanziare e degli altri saldi di finanza pubblica.

²¹⁸ Tale Comitato è previsto dall'articolo 9 della Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

²¹⁹ E' questo l'onere recato dalla disposizione in esame a cui si dà copertura.

²²⁰ Cfr. il prospetto di copertura allegato al disegno di legge in esame.

Al riguardo si osserva che, dal momento che l'obbligo dello Stato di ripianare i disavanzi sanitari non discende dalla vigente normativa – che, anzi, esclude espressamente tale intervento – ma da una disposizione di carattere derogatorio introdotta dal comma in esame, appare da chiarire la classificazione della maggiore spesa di 2.000 milioni di euro per il concorso ai disavanzi disposto dalla medesima norma, nell'ambito della categoria delle regolazioni debitorie in senso proprio, che presuppongono erogazioni corrispondenti ad obblighi di spesa imposti dalla vigente normativa. Ove dovesse essere non confermata tale classificazione occorrerebbe, quindi, apprestare una corrispondente copertura²²¹.

Ciò in quanto la classificazione della somma in questione come regolazione debitoria comporta che la spesa non risulta inclusa tra gli oneri correnti soggetti a copertura, né concorre a determinare l'ammontare complessivo delle spese incluse nei saldi della manovra. Su tali questioni appaiono necessari chiarimenti tenuto conto sia dell'elevato ammontare delle somme in esame, sia del fatto che analoga disposizione, per un pari importo, è stato già disposto nella finanziaria 2005²²². Importo, quest'ultimo, che peraltro era anche esso riferito agli anni 2002 e 2003 cui si riferisce anche la presente disposizione.

COMMI 194-195

Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni

La norma dispone l'istituzione della Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni con compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per gli utenti del SSN, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee guida, di forme di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni nonché di promozione di analoghi organismi regionali e aziendali.

La composizione della Commissione è fissata con decreto del Ministro della salute e comprende la partecipazione di esperti, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti delle regioni e di un

²²¹ Analoghe osservazioni sono state svolte per l'articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004, dello stesso tenore, che autorizzava il concorso dello Stato per il ripiano dei disavanzi sanitari 2002-2003 (cfr. il Dossier n. 29/XIV).

²²² Articolo 1, comma 164, della legge n. 311/2004.

rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Ad essi spetta il solo trattamento di missione per il finanziamento del quale è autorizzata la spesa annua di **100.000 euro a decorrere dal 2006** (comma 194).

La norma prevede, infine, che, sulla base di criteri fissati dalla Commissione in esame, le regioni applichino sanzioni amministrative ai soggetti che violano il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, di cui al precedente comma 193 (comma 195).

La relazione tecnica precisa che lo stanziamento di 100.000 euro annui consente di costituire una Commissione composta da non più di 15 componenti, nell'ipotesi estrema che a tutti i componenti spetti il trattamento di missione, pari mediamente a 400 euro, e nell'ipotesi di 16 riunioni annuali.

Gli effetti della norma sui saldi sono classificati tra le maggiori spese correnti, come risulta dalla tabella che segue:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Maggiori spese	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il numero dei componenti la Commissione, non stabilito dalla norma – che peraltro configura l'onere come limite massimo di spesa – corrisponda a quanto ipotizzato dalla relazione tecnica.

COMMI 196-210

Completamento e miglioramento dell'offerta sanitaria

Le norme dispongono:

- a) l'obbligo per le regioni di destinare le risorse residue finalizzate all'edilizia ospedaliera ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti, con almeno 250 posti letto, ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione, con almeno 120 posti letto (comma 196).

E' prevista, inoltre, la promozione e il coordinamento da parte dell'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo²²³ della cessione, a titolo di donazione, di apparecchiature e altri materiali dismessi dalle strutture sanitarie a beneficio delle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo o in transizione (commi 197 e 198);

- b) la realizzazione di un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini.

Tale struttura, realizzata presso il Ministero della salute, si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR)²²⁴. Ad essa sono ricondotte alcune attività attualmente esercitate da altre strutture, in particolare: l'accesso a tutte le strutture sanitarie²²⁵; le attività del sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale²²⁶; le attività del sistema di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere²²⁷; le attività dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali nonché del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA²²⁸.

Per le finalità in esame, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche e private nonché di esperti, nel limite massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi

²²³ Si tratta di un'associazione fondata nel febbraio 2004 dal Ministro della Salute, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, dal Ministro degli Italiani nel Mondo e da quello dell'Innovazione e le Tecnologie al fine di sostenere le iniziative e le attività del Progetto Integrazione e Promozione degli Ospedali e dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo (IPOCM).

²²⁴ Articolo 2 del decreto-legge n. 528/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 733/1984, e articolo 4 della legge n. 37/1989.

²²⁵ Articolo 1, comma 172, della legge n. 311/2004.

²²⁶ Articolo 9 del decreto legislativo n. 56/2000.

²²⁷ Articolo 87 della legge n. 388/2000.

²²⁸ Articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

oneri è autorizzata la spesa di **10 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **2006, 2007 e 2008** (commi 199 e 200).

Sono previste, inoltre, l'attribuzione alla Commissione unica sui dispositivi medici²²⁹ di ulteriori funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici (comma 201); nonché la definizione con decreto dei criteri e delle modalità di certificazione dei bilanci delle strutture sanitarie (comma 202);

- c) la previsione di un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria²³⁰ (comma 203);
- d) la promozione, da parte del Ministero della salute, di attività di razionalizzazione delle prestazioni sanitarie.

In particolare, si prevede: una rimodulazione delle prestazioni comprese nei LEA, per incrementare l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale, con conseguente riduzione di quelle in regime di ricovero ospedaliero²³¹; in materia di assistenza protesica, l'inserimento nel livello essenziale di assistenza integrativa della fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per le piaghe da decubito; l'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del SSN (commi 204 e 205).

E' prevista, inoltre, la sottrazione all'esecuzione forzata dei fondi destinati a servizi e finalità di sanità pubblica, al pagamento di emolumenti al personale sanitario e alle forniture di beni e servizi (comma 206);

- e) l'imputazione direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco delle risorse attualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate all'Agenzia²³² nonché l'assegnazione ad essa di nuove entrate (comma 207).

In particolare, la norma dispone che i versamenti effettuati dalle industrie farmaceutiche al Ministero della salute per manifestazioni svolte all'estero affluiscono

²²⁹ Articolo 57 della legge n. 289/2002.

²³⁰ Dal tetto, entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture pubbliche e private accreditate, sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

²³¹ A tale fine, con DPCM sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale.

²³² La norma fa riferimento, in particolare: alla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta degli interessati nonché eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca (comma 207, lettera a);

per il 60 per cento al bilancio dell'Agenzia²³³ così come, tutti i versamenti da parte degli stabilimenti farmaceutici, per la copertura delle spese per le attività ispettive nelle officine farmaceutiche²³⁴.

La norma dispone, infine, il trasferimento in proprietà all'Agenzia dei beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia stessa alla data del 31 dicembre 2004²³⁵;

- f) la determinazione, dal 1° gennaio 2006, della dotazione organica complessiva dell'Agenzia italiana del farmaco in 190 unità, con oneri a carico del bilancio dell'Agenzia stessa nonché la precisazione che il contributo versato annualmente dalle aziende farmaceutiche è pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto²³⁶ (commi 209 e 210).

La relazione tecnica precisa che tutte le disposizioni in esame concorrono al potenziamento degli strumenti programmatici per il controllo della spesa sanitaria.

Con riferimento alle singole disposizioni, essa, in particolare, precisa:

- edilizia sanitaria (comma 196): la norma è finalizzata a impedire che vengano distratte risorse per ospedali di piccole dimensioni, caratterizzati da elevati costi ed elevata inefficienza, derivanti dalle dimensioni stesse;
- donazione apparecchiature dimesse (commi 197 e 198): la relazione tecnica, nulla aggiungendo al contenuto della norma, puntualizza che essa non reca oneri a carico della finanza pubblica;
- realizzazione del SiVeAS (commi 199 e 200): con riferimento all'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro annui, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma²³⁷;
- certificazione dei bilanci (comma 202): la norma introduce uno strumento di miglioramento della qualità dei bilanci e di verifica più attenta e sistematica della loro corrispondenza alle scritture contabili e alla contabilità analitica, permettendo una migliore programmazione, gestione e controllo aziendale, anche mediante

²³³ Comma 207, lettera b), capoverso 10-bis. La norma fa riferimento all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 541/1992.

²³⁴ Comma 207, lettera b), capoverso 10-ter. La norma fa riferimento all'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 178/1991.

²³⁵ Comma 207, lettera c). Si rinvia, infine, ad un successivo decreto ministeriale per la disciplina delle modalità di versamento delle entrate oggetto della disposizione (comma 208).

²³⁶ Articolo 48, comma 18, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

²³⁷ Analogamente, con riferimento al successivo comma 201, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

l'emersione di errori contabili e di comportamenti scorretti che hanno impatto sui risultati di bilancio;

- rimodulazione delle prestazioni in regime ambulatoriale (commi 204 e 205): la relazione tecnica precisa che la disposizione consente di realizzare un contenimento dei costi dell'assistenza ospedaliera caratterizzata da un alto impiego di personale e beni e servizi di alta specializzazione, con conseguenti maggiori costi rispetto all'attività erogata in regime ambulatoriale²³⁸;
- disposizioni finanziarie sull'AIFA (commi 207, 208 e 209): la relazione tecnica si limita da escludere che dalle disposizioni conseguano oneri a carico della finanza pubblica;
- ulteriori disposizioni sull'AIFA (commi 212 e 213): la relazione tecnica nulla aggiunge al contributo delle norme.

Date queste premesse, sono iscritti sui saldi, tra le maggiori spese correnti, unicamente gli effetti derivanti dalla realizzazione del SiVeAS (comma 200), come risulta dalla tabella che segue:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
-10	-10	-10	-6	-8	-10	-10	-10	-10

Al riguardo con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa alle consulenze al SiVeAS (comma 2) appare necessario che vengano forniti i parametri in base ai quali è stata effettuata la quantificazione degli oneri. Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti sulle ragioni in base alle quali sono stati esclusi effetti onerosi per le disposizioni che prevedono l'inserimento nel livello essenziale di assistenza integrativa della fornitura di prodotti monouso ai soggetti stomizzati²³⁹ nonché la istituzione del repertorio dei presidi ortopedici e ortesici a carico del SSN (comma 204), sia delle disposizioni che riguardano l'AIFA (commi 207-201).

Infine, sempre con riferimento all'utilizzazione di esperti da parte del SiVeAS (comma 200), appare opportuno un chiarimento sulle ragioni alla base dell'iscrizione degli effetti

²³⁸ La relazione tecnica, tuttavia, nulla precisa in merito alle disposizioni in materia di assistenza protesica.

²³⁹ Va segnalato che la relazione tecnica relativa all'A.C. 148 "norme in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati" quantifica effetti di spesa per la fornitura dei prodotti in questione.

sul fabbisogno per un ammontare inferiore all'autorizzazione di spesa per i primi due esercizi del triennio.

COMMI 211-213

Ulteriori norme per il controllo della spesa sanitaria

Le norme dispongono la possibilità per il Ministero della salute di distaccare presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali fino a dieci unità di personale di ruolo del ministero stesso, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, per consentire all'Agenzia di fare fronte ai compiti previsti dai precedenti commi in materia di liste di attesa²⁴⁰ (comma 212).

Sono previste, inoltre, l'esclusione dei farmaci di automedicazione dal novero delle specialità medicinali per le quali devono essere previste anche confezioni monodose, in considerazione del fatto che tali farmaci già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici²⁴¹ (comma 211), nonché l'esclusione degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali dalle procedure di conferma, revoca o modifica delle cariche previste per gli organi di analoga natura dopo le elezioni politiche (comma 213).

L'Allegato 7 non ascrive effetti sui saldi con riferimento alle disposizioni in esame.

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che il distacco fino a dieci unità di personale non pregiudichi l'espletamento delle attività presso l'amministrazione di provenienza, dal quale potrebbe derivare, sia pure in via indiretta, un aggravio dei costi del relativo personale.

²⁴⁰ La norma dispone inoltre che l'Agenzia, nel programma annuale di attività, prevede, negli anni 2006, 207 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti in esame, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

²⁴¹ Modifica dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 87/2005, convertito, con modificazioni, alla legge n. 149/2005.

COMMI 214-216

Norme in materia di edilizia sanitaria

La norma dispone la risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e la revoca dei relativi impegni di spesa, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione (comma 214).

Le risorse in tal modo rese disponibili sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli IRCCS, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed all'Istituto superiore di sanità (comma 215).

In fase di prima attuazione, la risoluzione degli Accordi e la conseguente revoca degli impegni di spesa può essere disposta limitatamente ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili (comma 216).

L'Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti in ordine alla possibilità di uno sfasamento temporaneo tra la revoca degli impegni di spesa e il reimpiego delle relative risorse. Infatti, in tal caso verrebbe meno la compensazione dei predetti effetti nel medesimo esercizio, che costituisce presumibilmente il presupposto in base al quale non vengono ascritti effetti finanziari alla norma.

COMMI 217-220

Misure per incentivare la ricerca farmaceutica

Normativa vigente: l'articolo 58 della legge n. 289/2002 prevede il riconoscimento di un premio di prezzo alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico, nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento. La misura del premio è determinata su criteri prestabiliti (tra cui si segnala quello che dispone che l'entità del premio sia fissato nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica) e nell'ambito delle disponibilità finanziarie fissate per la spesa farmaceutica.

Le norme dispongono:

- a) l'individuazione da parte del Ministero della salute dei criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono, in particolare, l'attribuzione temporanea del premio di prezzo (comma 217).

Tali accordi determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda sulla base di appositi criteri (comma 218). Sulla base degli impegni definiti dagli accordi, viene attribuito il premio di prezzo che non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti (comma 219);

- b) la possibilità per la Conferenza Stato-Regioni di fissare un importo aggiuntivo, rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, fino ad un **ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro**, nel rispetto del livello complessivo di spesa del SSN stabilito dal precedente comma 190. A tale fine è prevista la conseguente riduzione dei finanziamenti previsti per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 50 della legge n. 448/1998 (comma 220).

Tale norma autorizza, per il finanziamento di tale programma decennale, previsto dall'articolo 20 della legge n. 67/1988, la spesa di 619 milioni di euro per l'anno 1999, di lire 601 milioni di euro per l'anno 2000 e di 671 milioni di euro per l'anno 2001.

L'Allegato 7 riporta i seguenti effetti sui saldi:

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
-100	0	0	0	0	0	0	0	0
100				50	50		50	50

Al riguardo si rileva preliminarmente che, poiché il limite massimo di 100 milioni di euro annui per il finanziamento del premio di prezzo è disposto nell'ambito del finanziamento complessivo del SSN, non appaiono chiare le ragioni in base alle quali sia stata prevista una disposizione a copertura. Tanto precisato, andrebbero esplicitate le ragioni in base alle quali, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, unitamente ad effetti di risparmio per gli anni 2007 e 2008, non sia stato contabilizzato alcun effetto di spesa nell'ambito del triennio.

COMMI 222-227

Modificazioni al D.Lgs. n. 56/2000

La norma dispone che, per gli anni dal 2002 al 2005 le specifiche tecniche dell'allegato A del D.Lgs. n. 56/2000 possano essere determinate con decreto ministeriale in modo da ottenere quote annuali per ciascuna regione che rispettino i seguenti criteri:

- un più graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dell'attribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art. 7, comma 3 dello stesso decreto legislativo.

In proposito la normativa vigente prevede che l'ammontare attribuito secondo il criterio della spesa storica sia ridotto annualmente del 5% per gli esercizi 2002 e 2003 e del 9% a decorrere dal 2004, fino all'azzeramento nel 2013. La norma prevede invece che tale ammontare sia ridotto del 5% per l'esercizio 2002 e dell'1,5% annuo nel triennio 2003-2005;

la previsione di un tetto massimo, a partire dall'anno 2003, alla somma delle differenze positive tra gli importi attribuiti in base al decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi: tale ammontare non può essere superiore a quello relativo al 2002 incrementato per ciascun anno di un importo analogo alla stessa somma.

Conseguentemente viene differita al 1° gennaio 2007 la rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite e il conseguente termine di decorrenza della cessazione dei corrispondenti trasferimenti erariali.

La norma dispone inoltre che le risorse da assegnare alle regioni a statuto ordinario con riferimento al periodo 2002-2005 siano corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

La norma dispone infine che, per l'anno 2006, la determinazione della compartecipazione regionale all'IVA, dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine sia effettuata in base alle modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo.

La relazione tecnica rileva che le modifiche introdotte rimuovono alcuni impedimenti all'erogazione a favore delle regioni di somme già stanziare nei bilanci per gli anni dal 2002 al 2004 per un importo pari a circa 11 mld di euro. Per l'anno 2005, l'importo da erogare alle regioni, rispetto alle somme già corrisposte in via di anticipazione, sarà determinato nei primi mesi dell'anno 2006, in relazione alla disponibilità di dati definitivi.

La relazione tecnica sottolinea che la norma non determina effetti negativi né sull'indebitamento netto, in quanto le somme da erogare alle regioni si riferiscono ad esercizi pregressi, né sul fabbisogno, in quanto l'andamento tendenziale 2006-2008 già sconta tali effetti.

Al riguardo, data la rilevanza delle somme coinvolte, appare opportuno che sia chiarito per quali importi annuali l'effetto derivante dalla prevista erogazione graduale delle somme, conseguente alla norma in esame, risulti scontato nel fabbisogno tendenziale del triennio di previsione. Tale informazione appare utile al fine di conoscere l'incidenza di tale possibile fattore qualora si determinino scostamenti fra gli andamenti di cassa e quelli di competenza economica.

Si segnala infatti che l'erogazione solo parziale delle risorse stanziare in bilancio a favore delle regioni negli esercizi 2002-2005 potrebbe essersi tradotta per tali esercizi

in minori pagamenti per cassa di tali enti (o delle ASL) e in un conseguente aumento dei debiti di fornitura²⁴². In tal caso i risultati conseguiti, in termini andamento del fabbisogno del settore statale e del debito pubblico, negli esercizi considerati sconterebbero gli effetti di miglioramento temporaneo dovuti al rinvio agli esercizi futuri di parte delle erogazioni per cassa corrispondenti alle spese sostenute. Effetti di segno opposto dovrebbero invece verificarsi negli esercizi in cui le regioni potranno disporre delle somme necessarie per effettuare i pagamenti riferiti ad anni pregressi.

COMMI 228-231

Ammortamento di beni strumentali per l'esercizio di attività regolate

Le norme, introdotte al Senato, inseriscono nel TUIR l'articolo 102-bis, recante criteri per l'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate.

Norme di analogo tenore sono state introdotte al Senato all'articolo 11-quater del testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 203 del 1995²⁴³, con efficacia limitata al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo. Tali ultime norme ripropongono, a loro volta, il testo dell'articolo 2 del decreto legge n. 211 del 2005²⁴⁴, attualmente in vigore.

Le norme in esame hanno efficacia permanente a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005. Sono interessate dalla disposizione le aziende che operano nei seguenti settori:

- a) trasporto e distribuzione di gas naturale;
- b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica (*comma 1, art. 102-bis TUIR*).

Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui sopra sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata

²⁴² Si ricorda che tali debiti non sono computati ai fini della determinazione dello stock di debito pubblico, né sono conteggiate a tale titolo le relative operazioni di cartolarizzazione effettuate a fronte delle prestazioni di garanzia rese da parte delle regioni stesse.

²⁴³ "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", A.C. 6176 della XIV legislatura.

²⁴⁴ "Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale", A.C. 6139 della XIV legislatura.

delle rispettive vite utili²⁴⁵, così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas²⁴⁶. Relativamente all'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale, per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni (*comma 2, art. 102-bis TUIR*).

La normativa vigente ammette la deduzione fiscale in misura non superiore a quella risultante applicando al costo dei beni i coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988.

Tale decreto fornisce, per i vari settori produttivi, dei coefficienti distinti per categorie di beni omogenei.

Le norme in esame allineano i coefficienti di ammortamento fiscale alla durata delle vite utili dei beni producendo, in via generale, una riduzione delle quote annue di ammortamento deducibili.

Per il gruppo XVII (industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua), ad esempio, i fabbricati hanno attualmente coefficienti del 3% per l'energia idroelettrica, del 4% per l'energia termoelettrica, e del 5,5% per il gas naturale.

La norma in esame, invece, per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso, assume una vita utile pari a 50 anni, corrispondente ad un coefficiente di deducibilità in ogni caso più basso (2%).

Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore (*comma 4, art. 102-bis del TUIR*).

Le norme, inoltre, abrogano l'articolo 2, comma 10, secondo periodo del vigente decreto legge n. 211 del 2005, che ha inizialmente introdotto in via transitoria il nuovo regime per il periodo d'imposta 2005. La disposizione che si intende abrogare, prevede che per il periodo d'imposta successivo (2006), nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il nuovo regime²⁴⁷. L'abrogazione ha lo scopo di acquisire all'erario il maggior gettito recato dalle disposizioni in esame già a regime dal 2006.

²⁴⁵ La vita utile cui fare riferimento decorre dall'esercizio di entrata in funzione del bene, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti (comma 3).

²⁴⁶ Per i beni non classificabili nelle categorie omogenee individuate da tale Autorità, continua ad applicarsi l'articolo 102 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986.

²⁴⁷ Il primo periodo del medesimo comma prevede, invece, che nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2005 si assuma quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni relative al nuovo regime di ammortamento.

Si segnala che nel testo del disegno di legge finanziaria in esame risulta soppressa la disposizione di cui all'articolo 42 del testo iniziale ²⁴⁸, recante l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006 di un'addizionale erariale al canone e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell'energia. Dall'attuazione di tale articolo sarebbe dovuto derivare un effetto di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica di 800 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007 e di 900 milioni di euro annui dal 2008.

Il prospetto riepilogativo degli effetti delle modifiche apportate al Senato al provvedimento in esame assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi:

(mln di euro)

	<i>Saldo netto da finanziare</i>			<i>Fabbisogno settore statale</i>			<i>Indebitamento netto PA</i>		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Maggiore IRES	790	877	877	790	877	877	790	877	877
Maggiore IRAP				102	113	113	102	113	113
Minori spese*	102	113	113						

*Minori trasferimenti da bilancio al FSN a compensazione delle maggiori entrate IRAP affluite alle regioni per effetto delle norme.

Il medesimo prospetto assegna alla soppressione dell'articolo 42 del testo iniziale un effetto di minore entrata a valere sui saldi di 800 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007 e di 900 milioni di euro annui dal 2008.

L'effetto netto positivo sui saldi di finanza pubblica delle modifiche introdotte al Senato è pertanto **pari a 92 milioni di euro nel 2006, 190 milioni di euro nel 2007 e 90 milioni di euro annui dal 2008.**

La relazione tecnica alle modifiche introdotte al Senato al provvedimento in esame utilizza la stessa stima di gettito annuo per competenza a titolo di IRES ed IRAP quantificata dalla relazione tecnica presentata al Senato alle modifiche al decreto legge n. 203 del 2005.

Tale stima si basa sui bilanci civilistici dell'anno 2004 delle principali società operanti nei settori interessati dalla disposizione in esame.

In particolare, sono stati presi in considerazione i dati relativi:

²⁴⁸ A.S. 3613.

- alla quota di ammortamenti ordinari ai fini fiscali eccedente la quota di ammortamenti economico-tecnica²⁴⁹;
- alla quota di ammortamenti anticipati;
- allo stanziamento delle imposte differite riferite agli ammortamenti anticipati ed agli ammortamenti eccedenti la quota economico tecnica del periodo non rilevati a Conto Economico ma dedotti esclusivamente in sede di dichiarazioni dei redditi.

I dati esaminati hanno evidenziato, per il periodo di imposta 2004, un ammontare di ammortamenti fiscali eccedenti (ordinari ed anticipati) pari a circa 2,66 miliardi di euro.

Ipotizzando, in via prudenziale:

- la riduzione degli importi di recupero di gettito IRAP e IRES del 5% per tenere conto sia delle minori plusvalenze in caso di dismissioni di beni strumentali che delle eventuali quote di ammortamenti ordinari aggiuntive in conseguenza della abolizione degli ammortamenti anticipati;
- un incremento del 5% per tenere conto degli altri soggetti operanti nei settori;

si perviene a stimare un maggior gettito IRES e IRAP per competenza pari rispettivamente a 877 mln di euro ed a 113 mln di euro in ragione d'anno.

In termini di cassa, in sede di versamento degli acconti, tenuto conto sia del numero ridotto di contribuenti interessati che della loro maggiore redditività, la relazione tecnica utilizza percentuali superiori a quelle ordinariamente utilizzate pari al 90 per cento sia per l'IRES che per l'IRAP, corrispondenti al 90 per cento dell'aliquota teorica.

Al riguardo si osserva che la quantificazione delle maggiori entrate erariali appare sovrastimata. Infatti, la relazione tecnica non considera l'effetto di perdita di gettito conseguente al necessario prolungamento della durata del periodo di ammortamento ai fini fiscali. Le norme, infatti, hanno un duplice effetto in quanto, oltre a determinare la riduzione dell'ammontare unitario delle quote annue deducibili, considerata dalla relazione tecnica, producono

²⁴⁹ Tale quota è determinata in relazione alla vita utile dei beni interessati.

un aumento del numero delle quote deducibili necessarie per ammortizzare il valore residuo dei beni.

Tale effetto di minore entrata potrebbe realizzarsi già nel triennio considerato dalla relazione tecnica, ove in tale periodo di tempo si fosse concluso, a legislazione vigente, il periodo di ammortamento ai fini fiscali di una parte dei beni interessati.

Si segnala, inoltre, che la norma dell'articolo 2, comma 10, secondo periodo del decreto legge n. 211 del 2005, di cui si dispone l'abrogazione, è proposta anche nel testo dell'articolo 11-quater, comma 10, secondo periodo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 203 del 2005, nel testo approvato dal Senato.

Poiché il decreto legge n. 211 del 2005 appare destinato a decadere per decorrenza dei termini, la norma (di cui il comma 231 in esame dispone l'abrogazione) continuerà ad esplicare i suoi effetti a seguito della conversione in legge del D.L. 203/2005, nell'ambito del quale la stessa norma è inserita come comma 10 dell'articolo 11-quater. Qualora pertanto non si disponesse uno specifico intervento abrogativo riferito al comma 10 predetto, gli effetti positivi dei commi 228-231 in esame decorrerebbero per cassa dal 2007, con un effetto sia sul saldo che sull'acconto relativi a tale periodo di imposta, anziché dal 2006.

Ove non si provvedesse in tal senso, gli effetti positivi delle disposizioni in esame decorrerebbero per cassa dal 2007, con un effetto sia sul saldo che sull'acconto relativi a tale periodo d'imposta.

COMMA 232

Aggiornamento delle sanzioni

La norma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio - da adottare entro il 28 febbraio 2006 - l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. Si dispone inoltre che l'attuazione dell'articolo in esame dovrà assicurare maggiori entrate non inferiori a **100 mln. per l'anno 2006 e 200 mln. a partire dal 2007.**

La relazione tecnica non considera la norma.

L'allegato 7 espone effetti sui tre saldi di identico ammontare, in termini di maggiori entrate, pari a 100 mln per il 2006 e a 200 mln annui per gli anni successivi.

Al riguardo, si osserva, dal punto di vista metodologico, che l'ammontare degli introiti derivanti da sanzioni è condizionato da elementi non del tutto prevedibili, quali il comportamento dei soggetti interessati ed il numero effettivo delle infrazioni soggette a sanzioni. Non sembra pertanto compatibile con la natura stessa delle entrate in questione l'indicazione in via normativa di un effetto di maggiore gettito, derivante dall'aggiornamento degli importi delle sanzioni, che appare invece verificabile solo *a posteriori*. Tale criterio è del resto quello abitualmente utilizzato nelle relazioni tecniche, che di non norma non quantificano effetti a seguito di interventi di modifica delle sanzioni.

In ogni caso, non sono forniti dalla relazione tecnica elementi e dati quantitativi volti a suffragare - sulla base di ipotesi, supportate da evidenze statistiche, circa la presumibile frequenza delle infrazioni in relazione a determinate percentuali di variazione dell'ammontare delle relative sanzioni - l'effettiva probabilità di conseguire l'effetto di maggiore entrata sancito dalla norma.

Non pare pertanto rispondere a criteri di prudenzialità l'attribuzione alla norma di effetti, di ammontare peraltro non trascurabile, che concorrono a

determinare il complessivo miglioramento dei saldi ascrivibile alla manovra di finanza pubblica.

COMMI 233-238

Fondo famiglia ed assegni per i figli

Le norme:

- istituiscono, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per realizzare interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo è destinato alle finalità previste dalla presente legge (comma 233);
- dispongono la concessione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 e di un assegno pari ad euro 160 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005 (commi 234 e 235).

Tali assegni possono essere riscossi presso gli uffici postali dall'esercente la potestà sui figli, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario (comma 236). A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e le Poste italiane S.p.a. stipulano una apposita convenzione entro il limite di spesa di 6 milioni di euro (comma 237);

- per le finalità di cui ai precedenti commi da 234 a 237 viene autorizzata una spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2006 (comma 238).

La relazione tecnica riporta la seguente tabella riassuntiva dei maggiori oneri, determinati dalle disposizioni del comma 238 in **800 milioni di euro per l'anno 2006**:

(valori in mln di euro)

	2006
Comma 234	530
Comma 235	258
Comma 237	7
TOTALE	795

La quantificazione relativa al comma 234 si basa sui seguenti parametri:

- 560.000 nati previsti nell'anno 2005, di cui circa 525.000 riferibili ad un esercente la potestà residente, cittadino o comunitario;
- adottati per anno circa 5.000.

La quantificazione, invece, relativa al comma 235 si basa sui seguenti parametri:

- 1.666.662 nati dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, di cui circa 1.600.000 riferibili ad un esercente la potestà residente, cittadino o comunitario;
- stima adottati periodo circa 15.000.

Con riferimento al comma 237, la relazione tecnica prevede un limite massimo di 7 milioni di euro per il rimborso dei costi di servizio di Poste S.p.a..

La tabella che segue riassume gli effetti delle maggiori spese recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportato nell'allegato 7:

(mln di euro)

Maggiori spese	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
ANNO									
comma 234	-530	0	0	-530	0	0	-530	0	0
comma 235	-258	0	0	-258	0	0	-258	0	0
comma 237	-7	0	0	-7	0	0	-7	0	0
EFFETTO NETTO	-795	0	0	-795	0	0	-795	0	0

La quantificazione appare corretta.²⁵⁰

Si segnala peraltro che la tabella sugli effetti finanziari allegata alla relazione tecnica sul maxiemendamento 1.2000 del Governo, con cui sono stati introdotti i commi 234 e seguenti, indica col segno meno (-) l'importo dei 1.140 milioni di euro del Fondo per la famiglia di cui al comma 233 e, contestualmente, riporta come maggiori oneri:

²⁵⁰ Appare tuttavia necessario un chiarimento in ordine alla mancata corrispondenza sia tra il limite di spesa indicato per il comma 237 dalla norma (6 milioni) e dalla relazione tecnica (7 milioni), sia tra la quantificazione dell'onere riportato dalla norma (800 milioni) e l'effetto netto della stessa (795 milioni). In ogni caso sembrerebbe necessario operare un riallineamento dei suddetti valori.

- i 795 milioni di euro per il 2006 per gli interventi a sostegno dei genitori di cui ai commi da 234 a 238, sopra analizzati;
- un aumento di 100 milioni di euro della tabella C, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con riferimento al rifinanziamento della legge n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)²⁵¹;
- un aumento di 100 milioni di euro della tabella A, Ministero del lavoro.

COMMA 239

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido

La norma prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2005, una detrazione del 19 per cento dell'imposta lorda, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del TUIR²⁵², per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

La relazione tecnica afferma che, al fine di valutare gli effetti sul gettito IRE derivanti dalla norma, sono state effettuate elaborazioni mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRE fondate sull'ipotesi che la detrazione venga fruita per il 15 per cento dei figli a carico minori di tre anni; da tale simulazione è risultata una perdita di gettito, competenza annua 2005, pari a circa -17 milioni di euro di IRE, circa -0,3 milioni di euro di addizionale regionale, e circa 0,1 milioni di euro di addizionale comunale.

La relazione espone l'andamento del gettito di cassa nella seguente tabella:

(mln di euro)

	2005	2006	2007	2008
IRE	-	-30	+12	0
Addizionale regionale	-	-0,3	0	0
Addizionale comunale*	-	-0,1	0	0
TOTALE	-	-30,4	+12	0

*Importo non riportato, presumibilmente per motivi di arrotondamento, nell'allegato 7.

Si riportano gli effetti della norma come indicati nell'allegato 7:

²⁵¹ L'art. 11, comma 1, concerne le misure di sostegno all'accesso alle locazioni abitative. Il precedente stanziamento era di 217 milioni di euro.

²⁵² Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 27 dicembre 1986, n. 917.

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
MINORI ENTRATE detrazione IRE	-30	12	0	-30,4	12	0	-30,4	12	0
MAGGIORE SPESA CORRENTE addizionale regionale FSN	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo si osserva che, sulla base dei dati ISTAT relativi ai soggetti frequentanti gli asili nido, la quantificazione della perdita di gettito di competenza annua 2005, posta dalla relazione tecnica in 17 milioni di euro, appare sottostimata. Infatti, applicando il parametro utilizzato dalla relazione tecnica – che ipotizza la fruizione della detrazione da parte del 15% dei soggetti di età inferiore ai tre anni²⁵³ – alla platea degli interessati, e assumendo l'importo cui si applica la detrazione (632 euro annui per ogni soggetto), la perdita di gettito risulterebbe superiore.

Secondo calcoli del Servizio bilancio essa ammonterebbe a circa 31,1 milioni di euro, così determinata:

euro $632 \times 256.840 \text{ soggetti}^{254} \times 19\% = 30.841.347$.

²⁵³ Tale percentuale corrisponde a quanto recentemente indicato dall'ISTAT che, con riferimento all'anno 2002, ha rilevato essere iscritti all'asilo nido "meno del 15% dei bambini nelle età corrispondenti". Cfr. Istat, Statistiche in breve, "La prima indagine sulle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione e la formazione. Anno 2002, 24 maggio 2005.

²⁵⁴ Il dato Istat, relativo alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni, residente al 1 gennaio 2004, è di 2.153.592 unità., così composto:

età	soggetti
0	540.183
1	538.616
2	534.563
3	540.230
totale	2.153.592

Tale valore, va depurato di 270.091 unità, corrispondenti al 50% della prima classe di età; infatti, possono essere iscritti all'asilo nido, la cui attività inizia a settembre, i bimbi che abbiano tre mesi di età, e siano quindi nati entro giugno. La platea dei potenziali frequentanti l'asilo nido risulta pertanto pari a circa 1.883.501 soggetti (2.153.592 – 270.091); il 15% di tale valore – corrispondente ai soggetti effettivamente frequentanti l'asilo nido – è pari a 256.841.

Appaiono, pertanto, necessari chiarimenti in ordine ai dati utilizzati per la quantificazione del minor gettito IRE.

Si osserva, inoltre, che la perdita di gettito considerata non tiene conto dell'effetto di incremento sulla domanda potenzialmente derivante dalla detrazione di imposta.

COMMI 240-243

5 per mille per volontariato e ricerca

La norma stabilisce che per l'anno finanziario 2006, e a titolo iniziale e sperimentale, fermo restando il meccanismo dell'8 per mille²⁵⁵, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)²⁵⁶, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali²⁵⁷ e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in settori precisamente individuati²⁵⁸ ;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università;
- c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (commi 240 e 241).

Alla determinazione dell'importo corrispondente alla quota del 5 per mille si provvede sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, in riferimento alle espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (comma 242).

La relazione tecnica, assumendo che l'ammontare degli incassi in conto competenza per il 2005, anno d'imposta sulla cui base potrà essere

²⁵⁵ Di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

²⁵⁶ Di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale").

²⁵⁷ Previsti dall'articolo 7, commi 1-4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

²⁵⁸ I settori in questione, individuati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del citato D. Lgs. 460/1997, riguardano l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, la beneficenza, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata a università.

espressa la volontà dei contribuenti, è stimato pari a 131.911 milioni di euro, ne trae una quota del 5 per mille pari a 660 milioni di euro. Nel presupposto che la nuova opportunità di destinazione di una parte del gettito IRE da parte dei contribuenti, rappresentata dal 5 per mille, venga scelta dalla stessa quota di contribuenti che opera una scelta in relazione all'otto per mille - corrispondenti a circa il 41 per cento del totale dei contribuenti - la relazione tecnica quantifica una maggiore spesa di circa 270 milioni di euro.

La relazione afferma, infine, che l'acquisizione dei dati relativi alle scelte effettivamente operate e alla spesa corrispondente non potrà aversi prima del 2007, dal momento che l'inoltro di tali scelte (effettuate attraverso la dichiarazione dei redditi dell'anno 2005 presentata a maggio 2006), scade alla fine del 2006 medesimo.

Di seguito si riportano gli effetti della norma in esame sui saldi di finanza pubblica, come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge:

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
MAGGIORE SPESA	0	-270	0	0	-70	-130	0	-70	-130

Al riguardo, si rileva che i dati contenuti nell'allegato n. 7 mostrano un effetto della norma sul saldo netto da finanziare pari a 270 milioni di euro nel 2007, importo che appare coerente con la stima effettuata dalla relazione tecnica, e previsioni di fabbisogno e di indebitamento per importi rispettivamente pari a 70 milioni di euro per il 2007 e 130 milioni di euro per il 2008²⁵⁹. Sebbene sia da presumere che tale differenza derivi dai tempi occorrenti per le decisioni di spesa, in relazione allo svolgimento delle connesse procedure di attribuzione delle risorse, sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

²⁵⁹ Si veda anche la Nota di lettura n. 165, ottobre 2005, pp. 161-162, predisposta dal Servizio bilancio del Senato.

Nulla da osservare in ordine alla quantificazione della maggiore spesa, che appare ampiamente prudentiale essendo stata calcolata nel presupposto che la scelta di destinare il 5 per mille dell'imposta sul reddito al volontariato e alla ricerca venga effettuata dalla medesima percentuale di contribuenti operanti la scelta sulla destinazione dell'istituto dell'8 per mille, ormai di consolidata applicazione nell'ordinamento. A ciò va aggiunto che la destinazione delle somme alla finalità in questione avviene – sulla base di quanto desumibile dal tenore della disposizione – esclusivamente su scelta espressa dal contribuente.

COMMI 244-246

Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie

La norma dispone la costituzione, a decorrere dall'anno 2006, di un fondo per l'indennizzo degli investitori vittime di frodi finanziarie che hanno sofferto un danno ingiusto, non altrimenti risarcito (comma 244). Il diritto all'indennizzo è riconosciuto anche ai risparmiatori che abbiano subito un danno derivante dal *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (comma 245). Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti da un apposito regolamento, che provvederà altresì alla definizione delle modalità di rilevazione dei predetti rapporti (comma 246).

Nella relazione illustrativa si legge che il fondo è alimentato con le risorse - valori, denaro e altri beni mobili – depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni presso le banche e gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale che, a partire dal 2006, sono sottoposti all'obbligo "di comunicare ogni anno, entro la fine del mese di marzo, l'eventuale esistenza di beni o somme di denaro giacenti oltre i termini indicati, dandone conto nei rapporti dei revisori dei bilanci dei medesimi istituti". La relazione asserisce, inoltre, che alla Banca d'Italia sono riservati i necessari poteri di verifica e controllo in ordine all'adempimento di tali obblighi.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Al riguardo, premesso che la mera istituzione del fondo non sembrerebbe di per sé comportare il sorgere, in capo ai risparmiatori, di un diritto soggettivo all'indennizzo, assunto sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, si osserva quanto segue.

Benché la norma non espliciti effetti sui saldi, in quanto la dotazione del fondo proviene dai conti correnti e dai rapporti bancari dormienti, appare comunque opportuna l'acquisizione di informazioni in relazione all'individuazione e alla stima di tali risorse finanziarie.

Il testo della norma si limita, infatti, a demandare a un regolamento l'individuazione delle risorse dormienti, e l'indicazione della corrispondenza di tali risorse con quelle "depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni" è presente soltanto nella relazione illustrativa, e non anche nel testo della norma. Inoltre, dal testo medesimo non è desumibile alcuna indicazione relativa all'ammontare del fondo.

Nell'ambito di tali informazioni andrà altresì precisato se siano prevedibili oneri per la costituzione e la gestione finanziaria del Fondo, in tal caso ne andrà indicato anche il presumibile ammontare nonché le corrispondenti modalità di copertura.

COMMI 250-251

Soppressione della tassa sui brevetti

Le norme :

- sopprimono la tassa di concessione governativa sui brevetti²⁶⁰ (comma 250);

Si tratta, in particolare, dei brevetti per invenzioni industriali, delle licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali, delle trascrizioni di atti relativi ai brevetti, dei brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;

- esentano totalmente dall'imposta di bollo le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia dei brevetti di cui al comma precedente (comma 251).

La relazione tecnica riporta i seguenti dati e parametri:

²⁶⁰ La norma abroga gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995.

- entrate per i brevetti da invenzioni, tenuto conto anche degli aumenti introdotti con il decreto-legge 7/2005: 38 milioni di euro;
- gettito medio dovuto al pagamento dell'imposta di bollo per i brevetti: 1,2 milioni di euro (*dati 2003*);
- stima delle entrate per il 2005 considerando gli incrementi dell'imposta di bollo intercorsi dal 2003: 2 milioni di euro.

Il minore gettito annuo, quantificato quindi in circa 40 milioni di euro, verrà in parte attenuato dal recupero delle imposte dirette e dell'IRAP dovuto alla minore deducibilità, per le imprese, degli oneri tributari in questione. Per calcolare tale recupero la RT ipotizza che circa la metà dei brevetti sia da imputare alle imprese ed applica un'aliquota media IRE-IRES del 27% e IRAP del 4,25%.

Gli effetti di cassa sono così esposti:

(minori entrate - milioni di euro)

	2006	2007	2008
tassa concessioni governative	38	27,5	32,1
imposta di bollo	2	1,4	1,7
TOTALE	40	28,9	33,8

Il totale è riportato nell'allegato 7 nei medesimi importi per i tre saldi.

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento alla quota di detassazione utilizzabile dalle imprese, la correttezza della quantificazione è subordinata sia alla percentuale di aziende interessate dalla presente agevolazione sia alla rinuncia, da parte delle stesse, a reimpiegare le risorse resesi disponibili per effettuare investimenti da portare a loro volta in deduzione. Sotto il primo profilo, in particolare, una minore incidenza delle imprese nel complesso delle attività oggetto della presente disciplina (la RT ipotizza che circa la metà dei brevetti sia da imputare alle imprese) determinerebbe un minore recupero di gettito IRES/IRAP nel secondo anno e – quindi – un aumento della perdita di gettito (da collocare entro il limite massimo di circa 12 milioni di euro²⁶¹).

²⁶¹ Dato dalla differenza fra l'effetto di competenza (40 milioni) e l'importo iscritto per il secondo anno (28,9 milioni).

Detassazione delle liberalità in favore dell'attività di ricerca

Le norme disciplinano i criteri di deducibilità fiscale delle liberalità in favore dell'attività di ricerca, già oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lett. c) del TUIR ed all'articolo 14, comma 8 del decreto legge n. 35 del 2005²⁶², norme di cui è contestualmente disposta l'abrogazione.

Dal confronto tra il testo delle norme vigenti e quello proposto dalle norme in esame risulta che queste ultime, di fatto, estendono ai trasferimenti a titolo gratuito in favore delle fondazioni ed associazioni regolarmente riconosciute ai sensi del DPR n. 361 del 2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, individuate con apposito DPCM, l'esenzione da tasse ed imposte indirette, diverse dall'IVA, e da diritti dovuti a qualunque titolo.

Per gli atti di donazione effettuati in favore dei medesimi soggetti, gli onorari notarili sono ridotti del 90 per cento.

La relazione tecnica non assegna alle disposizioni alcun effetto finanziario, affermando che si tratta di una riscrittura di norme già presenti nell'ordinamento tributario.

Al riguardo si segnala che l'estensione della platea degli atti di trasferimento cui si applica l'esenzione dalle imposte indirette, di fatto introdotta dal combinato disposto delle norme in esame, rispetto al testo delle disposizioni attualmente in vigore, appare suscettibile di determinare effetti di minore gettito. Sul punto appare, pertanto necessario un chiarimento.

²⁶² "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", ora legge n. 80 del 2005.

COMMI 255-258

Fondo per l'innovazione

Le norme istituiscono, a decorrere dal 2006, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione²⁶³, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario (comma 255).

Le disposizioni subordinano le erogazioni a valere sul fondo in esame - che non possono comunque superare i 3 mld di euro nel 2006 - al verificarsi di maggiori introiti rispetto alle previsioni di bilancio per il 2006 derivanti da dismissioni o alienazioni di beni dello Stato (comma 256).

Le disposizioni inoltre prevedono la procedura per la ripartizione delle risorse del fondo, che verranno stabilite dal CIPE, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario (commi 257).

La norma infine stabilisce che le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge n. 468 (comma 258).

La relazione tecnica si limita sostanzialmente a descrivere il contenuto della norma

Al riguardo pur considerando che in ogni caso l'onere previsto dalla norma si determinerà solo a fronte del realizzarsi delle corrispondenti maggiori entrate, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alle modalità di finanziamento del Fondo in esame per gli anni successivi al 2006, non risultando indicazioni circa i criteri di alimentazione dello stesso.

²⁶³ Elaborato nel quadro del rilancio della strategia di Lisbona deciso al Consiglio europeo dei Capi di Stato e di governo del 16 e 17 giugno 2005.

COMMI 259-260

Riduzione del costo del lavoro

La norma dispone a favore dei datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti²⁶⁴, tale esonero è disposto nel limite massimo di un punto percentuale, riducendo, prioritariamente, l'aliquota contributiva per assegni al nucleo familiare e, laddove non vi sia capienza, riducendo prima l'aliquota contributiva per maternità e poi quella per disoccupazione, escludendo, in ogni caso il contributo al Fondo di garanzia per il TFR²⁶⁵ nonché il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria²⁶⁶.

La relazione tecnica quantifica le seguenti minori entrate:

(mln di euro)

	2006	2007	2008
Al lordo degli effetti fiscali	1.996	2.429	2.518
Al netto degli effetti fiscali	1.996	1.556	1.829

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

- monte retributivo stimato (anno 2006): 236.000 milioni di euro
- slittamento contributi: 2/13
- esonero contributivo: 1,0 punti percentuali

Gli effetti della norma sui saldi sono classificati come risulta dalla tabella che segue:

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Minori entrate contributive	0	0	0	-1.996	-1.556	-1.829	-1.996	-1.556	-1.829
Maggiori entrate fiscali	0	873	689	0	0	0	0	0	0
Maggiori spese correnti	-1.996	-2429	-2.518	0	0	0	0	0	0

²⁶⁴ L'articolo 24 della legge n. 88/1989 ha disposto l'istituzione presso l'Inps di un'unica gestione in cui fare confluire i versamenti dei contributi sociali, in particolare, quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per la cassa per l'integrazione guadagni, per gli assegni familiari, per i trattamenti economici di malattia ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni.

²⁶⁵ Articolo 2 della legge n. 297/1982.

²⁶⁶ Articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978.

La quantificazione, sulla base dei parametri adottati, appare corretta.

COMMI 261-262

Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL

Normativa vigente: l'articolo 3 del decreto legislativo n. 38/2000²⁶⁷ disciplina la procedura per l'approvazione, con decreto ministeriale, delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

La norma dispone la rideterminazione dei premi assicurativi dovuti all'INAIL in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, tenuto conto dell'andamento infortunistico nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

La rideterminazione è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi.

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono effetti per la finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo.

COMMI 263-268

Distretti produttivi

La norma definisce i distretti quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e su quello funzionale, con la finalità di accrescere lo sviluppo e l'efficienza organizzativa e produttiva delle aree e dei settori di riferimento.

Con riguardo alle disposizioni che rilevano direttamente per i profili finanziari vanno evidenziate le seguenti:

²⁶⁷ Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

- comma 265, lettera a), in cui si prevede che il regime fiscale dei distretti consenta sia la tassazione su base consolidata – riferibile alle sole imposte sul reddito – sia la tassazione su base unitaria, - che è applicabile a tutti i tributi, compresi quelli locali – concernente il distretto nella sua unità complessiva.

Per le imprese appartenenti al distretto che aderiscono al primo dei predetti due regimi, risulterà applicabile la disciplina del TUIR sul consolidato fiscale, attualmente consentita solo per i gruppi di imprese; la determinazione del reddito unitario imponibile avverrà su base concordataria per almeno un triennio. In caso di opzione per la tassazione su base unitaria, si dispone l'individuazione del distretto come soggetto passivo delle imposte, di qualsiasi genere: in tal caso i distretti possono concordare con l'Agenzia delle entrate, in via preventiva e vincolante, l'ammontare delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti al distretto.

La medesima disposizione stabilisce inoltre che la ripartizione dei carichi impositivi sia esercitata direttamente dal distretto, che vi provvede in base a criteri di mutualità; i versamenti effettuati tra le società del distretto, finalizzati a regolare le relative posizioni fiscali, non concorrono a formare la base imponibile.

I medesimi regimi fiscali opzionali hanno valore anche per quanto concerne l'imposizione fiscale locale;

- comma 265, lettera c), in cui si prevede per i distretti la possibilità di procedere ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese del distretto. Con decreto del Ministro dell'economia verranno individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti e le condizioni per le emissioni dei titoli: al fine di favorire il finanziamento dei distretti con successivo decreto verranno individuate le misure occorrenti per assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di riduzione del rischio di credito ed agevolare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, nonché favorire la costituzione di fondi d'investimento in capitale di rischio delle imprese del distretto;
- comma 265, lettera d), che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

- comma 266, in cui si prevede che le norme di agevolazione dei distretti si applichino ai distretti rurali ed agroalimentari di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.228/2001, nonché agli altri distretti industriali ed ai consorzi di sviluppo e per il commercio estero già previsti dalla normativa vigente.
- comma 267, il quale stabilisce che le disposizioni in esame trovano applicazioni in via sperimentale nei riguardi di uno e più distretti individuati nei decreti applicativi, al fine della progressiva applicazione integrale della nuova disciplina.
- comma 268, che reca una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

La relazione tecnica non considera la disposizione, i cui effetti sono riferiti, nell'allegato 7, per l'importo di **50 milioni** (minori entrate), sui tre saldi di finanza pubblica, per il triennio di riferimento.

Al riguardo, pur in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dalla norma in esame – definita di carattere sperimentale - trova applicazione su realtà ancora non individuabili, non risultando pertanto possibile quantificare il minor gettito, si rileva che risulterebbe comunque opportuno acquisire una ipotesi di quantificazione, almeno con riferimento alle realtà distrettuali già sussistenti in base alla normativa vigente richiamata dal comma 8. Ciò anche al fine di fornire elementi di valutazione in ordine alla congruità del limite di spesa stabilito dal comma 268. Per la medesima ragione appare comunque necessario determinare le risorse da destinare alla costituzione ed al funzionamento dell'Agenzia prevista dal comma 265, i cui oneri vengono fatti rientrare – secondo quanto desumibile dal disposto normativo - nel medesimo limite di spesa.

COMMI 269-271

Istituzione della Banca del Sud

Le norme dispongono la costituzione della Banca del Mezzogiorno, in forma di società per azioni, allo scopo di sostenere lo sviluppo economico del mezzogiorno. Nel contempo viene autorizzata la spesa di **5 milioni di euro** per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

Si prevede che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno disciplinati, tra l'altro:

- il capitale della banca - in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso - con privilegio patrimoniale a favore dei vecchi soci dei banche meridionali. La funzione di soci fondatori è attribuita allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad altri enti ed organismi;
- le modalità di acquisizione²⁶⁸ di marchi e di denominazione di rami di azienda già apparenti ai banche meridionali ed insulari, entro i limiti delle necessità operative della Banca.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

La tabella che segue riassume gli effetti delle maggiori spese recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportato nell'allegato 7:

Segno meno = peggioramento

(mln di euro)

Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
-5	0	0	-5	0	0	0	0	0

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

²⁶⁸ Attraverso trasparenti offerte pubbliche.

COMMI 279-281

Trasferimento di autoveicoli

La norma prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli possa essere effettuata dai:

- dirigenti del comune di residenza del venditore;
- funzionari di cancelleria;
- funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- funzionari incaricati dell'ACI;
- titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate;
- notai iscritti all'albo (comma 279).

Secondo la relazione illustrativa la norma, in tema di semplificazione amministrativa, mira a snellire ulteriormente alcune procedure riguardanti il trasferimento di autoveicoli.

La disciplina delle modalità applicative delle attività poste in essere dai soggetti previsti dal comma 1 è affidata ad un decreto di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 280).

Per effetto delle nuove disposizioni, la norma provvede contestualmente alla soppressione dei commi da 2 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2005 (comma 281).

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, poiché la norma non reca la clausola di invarianza finanziaria, appare necessario acquisire la conferma del fatto che dalle previsioni in esame non derivi alcun aggravio di oneri per le amministrazioni interessate.

COMMI 283-284

Promozione all'estero del settore turistico

Le norme stabiliscono²⁶⁹ che i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549²⁷⁰, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati anche alle attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico, al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.

Il testo vigente prevedeva che fossero incentivati:

- lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale;
- la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Si stabilisce²⁷¹, altresì, che il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale²⁷² finanzi le imprese esportatrici anche a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico, sempre al fine di acquisire flussi turistici verso l'Italia.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che gli stanziamenti gestiti dal Ministero del commercio con l'estero ed il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale rechino le disponibilità necessarie a finanziare le ulteriori finalità previste dalla norma in esame.

²⁶⁹ Novellando l'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

²⁷⁰ La norma stabilisce che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla stessa legge 549/1995, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa

²⁷¹ Integrando l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251.

²⁷² Già destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

COMMA 286

Deroga ai limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato

La norma stabilisce che i limiti, fissati dal presente disegno di legge finanziaria, per l'impiego di personale a tempo determinato²⁷³ nelle pubbliche amministrazioni non si applicano al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, al personale assunto:

- per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffuse degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento²⁷⁴;
- per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze²⁷⁵.

La relazione tecnica afferma che non devono essere considerati oneri aggiuntivi con riferimento alla deroga prevista per il personale assunto per la lotta alla influenza aviaria. Tale affermazione è giustificata dal fatto che al momento dell'approvazione del disegno di legge finanziaria 2006 i dati di spesa 2005 per personale a tempo determinato non includevano il personale in questione. Pertanto, dal momento che le economie recate dal comma 121²⁷⁶ sono state calcolate su tale base, ne consegue che la deroga disposta non ha effetto sulla loro misura.

Viceversa per gli interventi nel settore della veterinaria disposti ai sensi del decreto legge 429/1996 si stima che il mantenimento in servizio del personale interessato determini una spesa di personale pari a **2.788.992 euro a decorrere dal 2006**. Ne deriva che i maggiori oneri possono essere quantificati in **1.464.000** in ragione di anno.

La relazione tecnica non fornisce informazioni sui motivi che determinano un onere minore della spesa quantificata sebbene sia presumibile che l'abbattimento sia da giustificare con la "nettizzazione" dell'onere dovuta all'incasso dell'IRE e dei contributi pagati sulle retribuzioni corrisposte.

²⁷³ Articolo 1, comma 121.

²⁷⁴ La norma richiamata è l'articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 429 che reca disposizioni per il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

²⁷⁵ La norma richiamata è l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

²⁷⁶ Che limita l'utilizzo del personale a tempo determinato.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Tempi determinati Min. salute	0	0	0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti con riguardo alle cifre esposte nell'allegato 7 che non sembrano trovare riscontro nelle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica nell'ambito della quale, peraltro, sembra essere già stata effettuata la nettizzazione dell'onere in relazione agli effetti indotti: tale onere (1,4 milioni) dovrebbe pertanto risultare interamente iscritto nei saldi sopradetti.

COMMA 287

Contratti a tempo determinato presso il Ministero della salute

La norma autorizza il Ministero della salute a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto legge 8 agosto 1996, n. 429²⁷⁷, a veterinari, chimici e farmacisti, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

La relazione tecnica quantifica l'onere lordo annuale in 6,7 milioni di euro senza fornire altre indicazioni quantitative.

²⁷⁷ Recante disposizioni per il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Contratti Min. Salute	-6,7	-6,7	-6,7	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Minor apporto INPDAP	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
Contr. aggiun- tiva INPDAP	-0,8	-0,8	-0,8	-	-	-	-	-	-
IRPEF	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
Fondo sanitario	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-

Al riguardo appare necessario, anche in considerazione del fatto che la norma non prefigura un limite di spesa, che il Governo fornisca gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere.

Appare, peraltro, opportuno, al fine di evitare possibili sovrastime di oneri, che il Governo confermi che il personale interessato dalle norme recate dal comma sia diverso da quello interessato dalle norme di cui al precedente comma 286.

COMMA 288

Parziale esclusione SSN da limiti su personale a tempo determinato

La norma consente agli enti del Servizio sanitario nazionale di assumere, a tempo determinato e per l'anno 2006, fino ad un massimo di 300 unità di personale, in deroga alle norme che limitano le assunzioni a tempo determinato per tali enti²⁷⁸.

Tali assunzioni sono finalizzate allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria e devono concernere personale veterinario e tecnico.

²⁷⁸ Articolo 1, comma 132.

La deroga è, peraltro, subordinata alla preventiva definizione di un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione di misure compensative aggiuntive rispetto a quelle già previste nel testo del disegno di legge in esame²⁷⁹.

La relazione tecnica ribadisce la neutralità finanziaria della norma in relazione alla necessità di definire preventivamente un accordo atto a individuare misure compensative degli oneri recati.

Al riguardo, pur in considerazione del rinvio al futuro accordo previsto dalla norma, appare comunque necessario quantificare l'onere determinato dalle assunzioni in questione, anche al fine dell'individuazione dell'ammontare delle misure compensative da definire nell'accordo medesimo. Ciò in quanto le assunzioni predette risultano di fatto consentite dalla norma in esame, subordinatamente all'accordo stesso.

COMMI 291-292

Incremento risorse Ministero delle politiche agricole e forestali

La norma dispone un incremento delle risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali per un importo di 1.550.000 euro a partire dall'anno 2006.

Al corrispondente onere si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228/2001, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

Si tratta di risorse, pari a 68.963 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002, destinate al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo alle cooperative ed ai loro consorzi.

La relazione tecnica indica i parametri ed i calcoli per la determinazione degli effetti netti della norma.

²⁷⁹ In particolare ci si riferisce all'articolo 1, commi da 132 a 140 e da 189 a 195.

La tabella che segue riassume gli effetti delle maggiori spese recate dalla norma sui tre saldi di finanza pubblica, come riportato nell'allegato 7:

Segno meno = peggioramento (mln di euro)

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Maggiori spese correnti (stanziamento)	-1,55	-1,55	-1,55	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Minori spese correnti (INPDAP)	0,46	0,46	0,46	0	0	0	0	0	0
Minori spese correnti (Contr.aggunt.)	-0,18	-0,18	-0,18	0	0	0	0	0	0
Minori spese correnti (Fondo sanitario)	0,09	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0
Maggiori entrate (IRPEF) forestale	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0
EFFETTO NETTO indicato in RT	-0,98	-0,98	-0,98	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Minori spese correnti (rid. autor. D.leg.vo n.228/2001)	1,55	1,55	1,55						
EFFETTO NETTO risultante dall'allegato 7	0,57	0,57	0,57	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Si rileva che la relazione tecnica, nel sommare algebricamente gli effetti sul saldo netto da finanziare, riporta un valore di -0,97 contro -0,98 che risulta essere il valore della somma effettiva.

La quantificazione risulta corretta.

COMMA 293

Misure per il contenimento della spesa farmaceutica

Normativa vigente: l'articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003²⁸⁰ dispone l'istituzione dell'Agenzia Italiana del Farmaco tra i cui compiti è prevista anche l'adozione di diverse misure per il contenimento della spesa farmaceutica.

La norma, modificando l'articolo 48 del decreto-legge n. 269/2003, include, tra le misure per il contenimento della spesa farmaceutica adottabili dall'AIFA, la temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati dal SSN, nella misura del 60 per cento del superamento.

²⁸⁰ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione è suscettibile di ridurre le spesa a carico del SSN.

COMMA 294

Proroga di ammortizzatori sociali

La norma dispone, nel limite complessivo di **505 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione**:

- a) la possibilità di concedere, anche senza soluzione di continuità, entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla normativa vigente in materia, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa entro il 30 giugno 2006, ed anche nei confronti delle imprese agricole ed agroalimentari interessate dall'influenza aviaria;
- b) la possibilità di prorogare i trattamenti di sostegno del salario già concessi sulla base dell'articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2004, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione almeno del 10 per cento del numero dei beneficiari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento per la prima proroga, del 30 per cento per la seconda proroga e del 40 per cento per le proroghe successive²⁸¹.

La relazione tecnica integrativa precisa che il Fondo per l'occupazione presenta le occorrenti disponibilità, in considerazione del rifinanziamento di 500 milioni di euro per l'anno 2006 di cui alla tabella D del disegno di legge finanziaria in esame.

Al riguardo appare necessario che venga chiarito se la destinazione delle risorse in questione – la cui disponibilità presso il Fondo è confermata dalla relazione tecnica – sia compatibile con l'attuale consistenza e le ulteriori

²⁸¹ La norma, in sostanza, proroga al 2006 quanto disposto dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2004.

esigenze di spesa che nel corso del 2005 possono prodursi a carico del Fondo in base alla vigente normativa.

COMMA 296

Disposizioni in materia di agricoltura

Legislazione vigente: l'articolo 1, comma 3-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22²⁸² ha aumentato di 120 milioni di euro per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa effettuabile, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale²⁸³, per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali. La norma ha disposto che al relativo onere si provvede tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1 della legge finanziaria 2003 (Fondo aree sottoutilizzate), come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge finanziaria 2005. Il limite dei pagamenti disposti²⁸⁴ a valere sul Fondo aree sottoutilizzate è pertanto ridotto di 120 milioni di euro.

La norma estende l'utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà anche a interventi – la cui individuazione è rimessa al CIPE – volti alla ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Al riguardo appare opportuno che venga escluso che la nuova finalità prevista dalla disciplina in esame possa pregiudicare la realizzazione delle finalità cui sono attualmente destinate le risorse in questione.

²⁸² Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

²⁸³ Di cui al D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38”).

²⁸⁴ Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, lettera a) della finanziaria 2005.

COMMI 297-298

Premio di concentrazione alle imprese

Normativa vigente: l'articolo 9 del decreto legge 35/2005 (Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) attribuisce alle piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione un contributo nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti all'operazione di concentrazione. Il comma 1 dell'articolo 9 detta le condizioni per l'accesso al contributo; il comma 2 prevede – fra l'altro - che il contributo non sia concedibile nel caso in cui il processo di concentrazione interessi imprese tra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Per le richiamate finalità, il comma 3 stanziava 34 milioni per il 2005, 110 milioni per il 2006 e 57 milioni per il 2007, precisando che il contributo è concesso fino ad esaurimento di questi limiti di spesa.

Le norme :

- dispongono che ai fini dell'accesso al contributo di cui all'articolo 9 del decreto legge 35/2005 la concentrazione si consideri realizzata anche attraverso (comma 297):
 - il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile²⁸⁵;
 - la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
 - la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-*septies* del codice civile.

- estendono il premio di concentrazione agli imprenditori agricoli (comma 298).

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 7) non considerano la norma.

Al riguardo si rileva che le norme in esame configurano un'estensione a nuovi soggetti del premio di concentrazione previsto dal decreto legge

²⁸⁵ Tale previsione appare in contrasto con il richiamato comma 2 dell'articolo 9, in relazione al quale non è prevista alcuna modifica esplicita.

35/2005, beneficio che opera nell'ambito di un limite massimo di spesa annuale. Ciò premesso, si segnala tuttavia l'opportunità di acquisire elementi informativi sia in ordine alla platea delle imprese già rientranti – ai sensi della normativa vigente - nelle fattispecie ammesse al beneficio sia in ordine al presumibile impatto del presente ampliamento.

Si ricorda in proposito che anche la relazione tecnica riferita al decreto-legge 35/2005 non aveva fornito una stima sulla platea delle imprese potenzialmente interessate ad accedere al beneficio.

COMMA 301

Fondo per le filiere agro-energetiche

La norma dispone che l'importo previsto dall'articolo 1, comma 520, della legge n. 311/2005, non utilizzato per il 2005, è destinato per il 2006 alla costituzione di un apposito fondo per la promozione dello sviluppo delle filiere agro-energetiche.

Il richiamato comma 520 prolunga, per due anni (2006 e 2007), il progetto sperimentale, volto ad incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale²⁸⁶, già previsto per il triennio 2003-2005 dall'articolo 22 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) incrementando per il 2005 l'importo delle risorse alle scopo destinate da 15.493.706 euro a 73.000.000 di euro annui, e stanziando tale ultimo importo anche per gli anni 2006 e 2007.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Al riguardo, premesso che la norma determina il venir meno di economie di spesa che si sarebbero realizzate al termine dell'esercizio 2005, si osserva che la disposizione in esame:

- non reca alcuna indicazione circa l'ammontare dell'importo che si presume da destinare al nuovo fondo. In proposito andrebbe illustrata l'attuale situazione di utilizzo delle risorse stanziate a norma

²⁸⁶ Il progetto riguarda i seguenti tipi di carburante da utilizzare da soli o in miscela:

- a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
- b) etere etilbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola;
- c) additivi e riformulati prodotti da biomasse.

del predetto comma 520 e le ipotesi circa la prevedibile situazione riscontrabile alla fine del 2005.

Tali indicazioni appaiono opportune anche in considerazione del fatto che il comma 520 reca risorse anche per gli anni 2006 e 2007 e pertanto, qualora dovessero registrarsi anche per tali anni disponibilità non utilizzate, potrebbe determinarsi l'eventualità – subordinatamente all'intervento di una apposita norma – di proroga dell'attività del fondo;

- non fornisce alcun elemento in ordine alle modalità di costituzione e di funzionamento del fondo in questione, né circa l'amministrazione - ed il corrispondente stato di previsione – presso cui lo stesso verrà istituito.

COMMA 302

Attività di produzione di energia elettrica da parte di aziende agricole

La norma, introdotta al Senato dispone che la produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuata dalle aziende agricole vada ricompresa nelle attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e quindi inquadrata nell'ambito del reddito agrario.

Si segnala che la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 17 del 15 febbraio 2005, a seguito di un'istanza di interpello ha chiarito che, ai fini dell'imposizione diretta, i redditi derivanti da tali attività sono tassabili analiticamente come redditi d'impresa ai sensi dell'articolo 56 del TUIR. Tali redditi non sarebbero, infatti, riconducibili alle categorie dei redditi agrari di cui all'articolo 32 del TUIR o dei redditi forfettizzati, derivanti da altre attività agricole, disciplinati dall'articolo 56-bis del TUIR.

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo delle modifiche introdotte al Senato assegnano alla disposizione un effetto **di minore entrata a titolo di IRPEF di 1,9 milioni di euro nel 2007 e di 1,1 milioni di euro annui dal 2008.**

La relazione tecnica, in particolare, chiarisce che la norma ha l'effetto di attrarre i redditi derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica, ora tassabili come reddito d'impresa in base al criterio analitico, nell'ambito di applicazione dell'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Tale ultima disposizione prevede che per le attività dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lett. c) del TUIR , ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:

produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali (2004)	1 mld di KWh
Tariffa per megawatt	71,41 euro
Ammontare complessivo dei corrispettivi	71,4 milioni di euro
Redditività media (ricavi/reddito imponibile positivo) del settore agricolo (UNICO 2003)	23%
Aliquota marginale media IRPEF del settore	20%
Aliquota forfetaria ex art. 56-bis, co. 2, TUIR	15%

In base a tali parametri si stima una perdita di gettito annua per competenza a titolo di IRPEF di **1,1 milioni di euro** [71,4 mln €*(23%-15%)*20%].

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sull'interpretazione adottata dalla relazione tecnica circa il regime di tassazione cui sarebbero assoggettati i redditi derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali. La norma, infatti, dispone che tale produzione sia inquadrata nell'ambito del reddito agrario: pertanto essa sembrerebbe ricadere nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, lett. c), in quanto risultato di attività agricola, e non – come ritiene la relazione tecnica - nell'ambito dell'articolo 56-bis, in quanto risultato di attività d'impresa, pur se soggetta ad un regime forfetario di tassazione. Tale chiarimento appare necessario in quanto se il regime di tassazione applicabile fosse quello dell'articolo 32, comma 2, lettera c), la

perdita di gettito sarebbe maggiore rispetto a quella prevista dalla relazione tecnica.

COMMA 305-306

Disposizioni per la tutela dell'ambiente

Le norme prevedono:

- la confluenza del Fondo per la tutela ambientale nel Fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale iscritto nello stato di previsione del ministero dell'ambiente (comma 305);
- l'autorizzazione di spesa di 100 mln di euro per il 2006 per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 2002 (comma 306).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione di cui al comma 306.

L'allegato 7 indica effetti della medesima disposizione per 100 mln di euro nel 2006, limitatamente al saldo netto ad finanziare; non sono esposti effetti sugli altri due saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle ragioni della mancata contabilizzazione di effetti della norma in termini di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della p.a.

COMMA 307-319

Disposizioni in materia di bonifiche

Le norme prevedono che:

- siano stipulati accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e gli enti locali per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree inquinate per le quali sono in corso procedure fallimentari (commi 307 e 308).

Gli accordi contemplano, tra l'altro, il piano economico e finanziario degli interventi ed individuano le risorse finanziarie necessarie per ogni area, al cui reperimento concorre il Ministero dell'ambiente nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, comprese quelle dei Programmi nazionali delle bonifiche e quelle relative al Fondo di rotazione disciplinato dal decreto ministeriale 14 ottobre 2003.

- gli accordi di programma individuino il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area, decorsi 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento e in mancanza di interventi attinenti alla messa in sicurezza e alla bonifica del suolo, fatta salva la vigente disciplina in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento (commi 309 e 310);
- fatte salve le limitazioni in materia di riassegnazione delle entrate di cui ai commi 33 e 34 dell'articolo 1 in esame, le somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi siano riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (comma comma 311);

Sono inoltre dettate disposizioni relative:

- all'irrogazione di sanzioni per danno ambientale e alle modalità di quantificazione del medesimo, applicabili anche ai danni oggetto di procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005 (commi 313-317);
- al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui all'articolo in esame, per la riassegnazione delle stesse, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il finanziamento, in via di anticipazione, di interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale²⁸⁷ (commi 318 e 319).

La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo, andrebbero chiarite le implicazioni finanziarie del comma 309, che prevede il trasferimento a soggetti pubblici delle aree inquinate interessate da procedure fallimentari e coinvolte negli accordi di programma di cui al comma 307, precisando se si tratti o meno di trasferimento a titolo oneroso e le risorse con le quali far fronte a tale eventuale onere.

²⁸⁷ Le modalità di funzionamento del fondo, di accesso al medesimo e di recupero delle somme da esso anticipate sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non sono inoltre precisati gli effetti finanziari del comma 318, relativo alla costituzione di un fondo per il finanziamento di interventi urgenti di disinquinamento. La norma infatti prefigura un nuovo intervento di spesa - i cui effetti non sono peraltro scontati nell'allegato 7 - da finanziare mediante somme, derivanti dalla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, che sembrerebbero, almeno in parte, già previste sulla base della legislazione vigente e attualmente non finalizzate agli interventi in esame. Sul punto appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui ai commi da 313 a 316, che definiscono nuove modalità di quantificazione del danno ambientale, applicabili anche ai danni oggetto di procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005, appare necessario che il Governo confermi, come sembra presumibile dal tenore delle disposizioni, che queste ultime non siano suscettibili di ridurre, bensì di incrementare, le somme che dovranno essere versate per il risarcimento del danno ed il ripristino ambientale.

COMMI 320-331

Contributi per l'editoria

La norma interviene, da un lato, al fine di razionalizzare e contenere l'intervento dello Stato in relazione a provvidenze in favore di imprese editrici (commi da 320 a 327), dall'altro, allo scopo di prevedere ulteriori interventi agevolativi in favore delle stesse imprese (commi da 328 a 331). In particolare, per quanto riguarda le misure di razionalizzazione, si prevede che:

- a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, alle imprese editoriali non è più corrisposta l'anticipazione²⁸⁸, pari al 50 per cento dei contributi²⁸⁹ spettanti per l'anno precedente. I contributi sono, peraltro, erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento (comma 320, non previsto nel testo iniziale ed inserito nel corso dell'esame al Senato);

²⁸⁸ Di cui all'articolo 3, comma 15-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 250.

²⁸⁹ Erogati a norma dell'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

- a decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo di alcuni contributi previsti a sostegno delle imprese editoriali²⁹⁰, i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, siano ammessi fino al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili (comma 321);
- a decorrere dal 1° gennaio 2002 alcune categorie di pubblicazioni siano escluse dalla possibilità di cumulare più contributi per una medesima pubblicazione²⁹¹ (comma 322).
- a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005 siano elevati da 3 a 5 anni i requisiti temporali²⁹² che le imprese editrici di giornali quotidiani devono possedere per l'accesso ai contributi medesimi (comma 323);
- a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini dell'accesso ad alcuni contributi²⁹³ per l'editoria, le cooperative editrici debbano essere composte esclusivamente da giornalisti o poligrafici (comma 324);
- le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2-*bis* della legge 250/1990²⁹⁴ si applichino solo alle imprese che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai predetti contributi (comma 325);
- a decorrere dal 1° gennaio 2006 i contributi per l'editoria²⁹⁵ siano riconosciuti solo alle imprese proprietarie della testata per la quale si richiedono i contributi ed alle società cooperative editrici i cui soci non partecipino ad altre cooperative richiedenti i medesimi contributi (comma 326). Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato ha stabilito che i nuovi requisiti richiesti non si applicano alle imprese che, alla data di entrata in vigore delle norme, abbiano già maturato il diritto ai contributi;
- che le imprese che richiedono i contributi per l'editoria²⁹⁶ decadono dal diritto ai contributi medesimi qualora non trasmettano l'intera documentazione necessaria entro un anno dalla richiesta (comma 327).

²⁹⁰ Ossia quelli previsti dall'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

²⁹¹ Le finalità sono desunte dall'analisi della relazione tecnica. In pratica sembrerebbe che i contributi di cui all'articolo 3, commi 2-*ter* e 2-*quater* della legge 250/1990 non siano cumulabili con quelli di cui al comma 11 del medesimo articolo.

²⁹² A norma dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 250/1990.

²⁹³ Di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-*quater* della legge 250/1990.

²⁹⁴ Vale a dire i contributi destinati ad alcune tipologie di imprese editrici di quotidiani.

²⁹⁵ Di cui all'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11 della legge 250/1990.

²⁹⁶ Di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 250/1990, all'articolo 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata soppressa la norma che configurava alcuni contributi²⁹⁷ concessi alle imprese editoriali come limiti di spesa disponendo che in caso di insufficienza degli stanziamenti i contributi siano proporzionalmente ridotti tra tutti gli aventi diritto.

Gli ulteriori interventi agevolativi disposti sono i seguenti:

- l'entità del contributo riservato all'editoria periodica per non vedenti²⁹⁸ è fissata in 1 milione di euro (comma 328);
- alle finalità proprie del Fondo per le agevolazioni di credito delle imprese editoriali presso la Presidenza del Consiglio²⁹⁹ sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008 (comma 329);
- il limite massimo degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese editrici fino a tutto il dicembre 2004³⁰⁰, è incrementato di 20 milioni di euro (comma 330);
- il contributo per copia stampata, riconosciuto alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, è elevato da 200 lire a 0,20 centesimi di euro (comma 331).

La relazione tecnica, senza fornire elementi di dettaglio, si limita a quantificare l'effetto derivante dalle norme contenute nei singoli commi.

I risparmi attesi sono riepilogati nella tabella che segue.

²⁹⁷ Si trattava dell'ex art. 63 comma 1 del testo base. I contributi oggetto della norma erano quelli di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 250/1990, 23 comma 3 delle legge 223/1990 e 7 comma 3 della legge 112/2004.

²⁹⁸ Di cui all'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542.

²⁹⁹ Di cui all'articolo 5 delle legge 7 marzo 2001, n. 62.

³⁰⁰ Di cui all'articolo 8 della legge 62/2001. Tale norma prevede che il credito d'imposta sia riferito al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi successivi (vale a dire fino al 31 dicembre 2008).

Comma 321	5.000.000
Comma 322	15.000.000
Comma 323	5.000.000
Comma 324	1.000.000
Comma 325	5.000.000
Comma 326	3.000.000
Comma 327	2.000.000
Totale risparmi	36.000.000

La relazione tecnica, inoltre, chiarisce che scopo della norma di cui all'ex comma 1 dell'articolo 63, soppressa nel corso dell'esame, sarebbe stato quello di non riconoscere ai contributi indicati la natura di diritto soggettivo. Pertanto alla norma erano da ricondurre effetti di contenimento delle spese previste a legislazione vigente in quanto, in assenza di tale disposizione, l'amministrazione deve necessariamente provvedere ad integrare le risorse per soddisfare le richieste eccedenti la dotazione dello stanziamento.

La relazione precisa inoltre che sono fonte di nuovi oneri le disposizioni di cui ai commi da 328 a 330 determinano effetti onerosi, riepilogati come segue.

	2006	2007	2008
Comma 328	510.000	510.000	510.000
Comma 329	20.000.000	10.000.000	5.000.000
Comma 330	20.000.000	0	0
Totale spese	40.510.000	10.510.000	5.510.000

Non sono considerati oneri in relazione alla disposizione che aumenta il contributo per copia stampata, riconosciuto alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali (comma 331). La relazione tecnica non fornisce indicazioni in merito ma è presumibile che in virtù della norma che configurava lo stanziamento per i contributi all'editoria come tetto di spesa, poi soppressa nel corso dell'esame al Senato³⁰¹, la maggior agevolazione fosse destinata a non produrre effetti.

³⁰¹ Si tratta dell'ex articolo 63, comma 1 del testo base del disegno di legge in esame.

Di seguito sono riportati gli effetti delle norme in esame sui saldi di finanza pubblica come indicati nell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria.

Segno meno = peggioramento *(mln di euro)*

ANNO	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Razionalizzazio- ne contributi	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Editoria non vedenti	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51
Credito agevolato	-20,0	-10,0	-5,0	-20,0	-10,0	-5,0	-20,0	-10,0	-5,0
Credito di imposta	-20,0	0	0	-20,0	0	0	-20,0	0	0

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare l'effetto finanziario derivante dalle norme (minori spese per i commi da 321 a 327, maggiori spese per i commi da 328 a 330) senza esplicitare i dati ed i parametri in base ai quali sono stati quantificati i predetti effetti. Appare pertanto necessario che vengano fornite le necessarie informazioni, anche in considerazione del fatto che la soppressione della norma che vincolava la erogazione dei contributi alla capienza degli stanziamenti è suscettibile di incidere in senso negativo sia sui risparmi di spesa che sul prodursi di maggiori oneri: ciò in quanto l'erogazione dei contributi medesimi risulta ora prefigurata, in sostanza, come un diritto soggettivo degli interessati che siano in possesso dei requisiti richiesti.

A tale fine si segnala l'opportunità, per le norme che intervengono sui benefici concernenti gli anni precedenti al 2006, di indicare - ove presenti - gli effetti finanziari relativi a ciascuno di tali anni.

Si rileva, inoltre, che non appare prudentiale, in assenza di specifiche indicazioni, l'iscrizione in bilancio di risparmi a fronte di una norma con natura sanzionatoria.

Ci si riferisce al comma 327 il quale stabilisce la decadenza dal diritto ai contributi a danno delle imprese editrici che non provvedono a trasmettere l'intera documentazione necessaria entro un anno dalla richiesta.

Infine, con riferimento al comma 330, che incrementa il limite massimo degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese editrici, appare necessario che il Governo chiarisca se lo stanziamento addizionale sia stato determinato in relazione agli eventuali maggiori oneri emersi dall'applicazione della norma agevolativa³⁰². In tal caso, peraltro, va rilevato che mentre l'agevolazione al credito d'imposta è stabilita fino all'anno 2008, l'incremento dello stanziamento è disposto fino al 2005. Sul punto appare necessario un chiarimento.

COMMI 332-335

Rivalutazione volontaria dei beni d'impresa

Le norme, nel testo originario, prevedono che la rivalutazione volontaria, introdotta dagli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000³⁰³, possa essere eseguita, con riferimento ai beni³⁰⁴, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al successivo comma 336 dell'articolo in esame, ed alle partecipazioni³⁰⁵ risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scada successivamente al 1° gennaio 2006.

Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione

³⁰² Il già citato articolo 8 della legge 62/2001.

³⁰³ Recante "Misure in materia fiscale", provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2000).

³⁰⁴ Si tratta dei beni materiali ed immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

³⁰⁵ Si tratta delle partecipazioni in società controllate ed in società collegate costituenti immobilizzazioni.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione nel termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Il Senato ha previsto (comma 335) che il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra possa essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva del 7 per cento. Tale imposta deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, in base ai seguenti importi:

- 10 per cento nel 2006;
- 45 per cento nel 2007;
- 45 per cento nel 2008.

I saldi di rivalutazione assoggettati ad imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito d'impresa.

La relazione tecnica al testo originario assegna alle disposizioni in materia di rivalutazione (commi 332-334) i seguenti effetti di gettito per cassa³⁰⁶. Tali effetti sono di maggiore entrata a titolo di imposta sostitutiva; di minore entrata a titolo di IRES e di IRAP, in relazione alle minori plusvalenze realizzate nel caso di cessione dei cespiti rivalutati e di maggiori quote di ammortamento dedotte.

³⁰⁶ L'andamento del gettito per cassa sconta una percentuale di acconto del 75 per cento ai fini IRES e dell'85 per cento ai fini IRAP.

(mln di euro)

Cassa	2006	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	601,7			
IRES (plusvalenze e ammortamenti)				-481,4
IRAP (ammortamenti)				-6,7
Totale	601,7			-488.1

Il prospetto allegato al disegno di legge, relativo agli effetti sui saldi di finanza pubblica registra il solo effetto di maggiore entrata relativo al 2006, essendo l'esercizio 2009, dal quale decorrono gli effetti di minore entrata³⁰⁷, esterno al periodo di previsione.

La relazione tecnica considera i risultati conseguiti in seguito alle rivalutazioni effettuate ai sensi della legge n. 488 del 2001, che consentiva la rivalutazione nell'esercizio 2001 dei beni presenti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000. tale provvedimento, infatti, presentava modalità simili relativamente alla decorrenza differita del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati (secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la valutazione è stata eseguita).

In base alle dichiarazioni UNICO 2002 presentate dalle società di capitali ed enti commerciali, dalle società di persone e dalle persone fisiche risultano i seguenti ammontari di rivalutazione:

Beni ammortizzabili 1.500 milioni di euro

Beni non ammortizzabili 600 milioni di euro

Partecipazioni 80 milioni di euro

Quanto al riconoscimento fiscale di beni già rivalutati in sede civilistica si sono avuti i seguenti risultati:

Beni ammortizzabili 150 milioni di euro

Beni non ammortizzabili e partecipazioni 75 milioni di euro

Sussistono tuttavia, in base a quanto afferma la relazione tecnica, taluni elementi che fanno ritenere che le adesioni alla rivalutazione in esame possano risultare superiori a quelle riscontrate in relazione alle analoghe norme del 2001. In particolare:

- il provvedimento in esame interviene dopo due anni dall'ultima rivalutazione (articolo 2 della legge n. 350 del 2003), mentre le norme della 488 del 2001 seguivano di un anno la rivalutazione disposta dalla legge n. 342 del 2000;

³⁰⁷ Tali effetti di minore entrata perdurano per tutta la durata del periodo medio di ammortamento ipotizzato.

- negli ultimi esercizi si è verificato un notevole incremento del valore dei beni immobili, strumentali e non, con corrispondente incremento della base potenzialmente rivalutabile;
- dal 2005 le imprese che applicano gli IAS sono tenute ad adottare nella valutazione dei beni il principio del *fair value*: l'adozione di tale principio non è tuttavia riconosciuta fiscalmente. Le imprese avrebbero pertanto interesse ad adeguare anche fiscalmente il valore dei beni, al fine di evitare un costoso doppio binario;
- analoghe esigenze di riallineamento tra valori civilistici e valori fiscali possono derivare dall'obbligo di disinquinamento dei bilanci derivante dalla riforma del diritto societario;
- le nuove aliquote di imposta sostitutiva sono notevolmente inferiori a quelle previste nei precedenti provvedimenti.

In considerazione di tali elementi, la relazione tecnica stima un importo rivalutabile di circa 5,2 miliardi di euro. Sulla base di tale stima, gli effetti di gettito in termini di competenza, considerando le aliquote dell'imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, sono i seguenti:

(mln di euro)

Competenza	2005	2006	2007	2008
Imposta sostitutiva	601,7			
IRES (plusvalenze e ammortamenti)				-275,1
IRAP (ammortamenti)				-38,8
Totale	601,7			-313,9

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo riferiti alle modifiche apportate al Senato assegnano alle disposizioni ivi introdotte in materia di affrancamento dei saldi di rivalutazione (comma 335) un effetto neutrale nel triennio ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica in particolare precisa che tale effetto è la risultante dei seguenti andamenti:

- maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione. Si stima in particolare che la possibilità di liberare i saldi di rivalutazione previo pagamento dell'imposta sostitutiva del 7 per cento in luogo dell'imposizione piena possa indurre ulteriori adesioni alla rivalutazione;

- maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva per l'affrancamento dei saldi attivi da rivalutazione;
- riduzione di gettito IRES ed IRAP conseguente alle maggiori deduzioni fiscali fruibili.

Al riguardo occorre preliminarmente segnalare che la quantificazione non appare corredata degli elementi informativi necessari per una puntuale verifica.

Sulla base delle informazioni disponibili è possibile formulare alcuni rilievi sui quali appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. In particolare:

- il testo delle disposizioni si riferisce, per quanto attiene alla decorrenza del riconoscimento fiscale del maggiore valore attribuito ai beni ed al termine di versamento dell'imposta sostitutiva da rivalutazione, rispettivamente, al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione ed al termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Tale esercizio, con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, in base ad una interpretazione letterale della norma, è quello nel cui bilancio risultano i beni oggetto di rivalutazione il cui valore è assunto come base per la rivalutazione, quindi, in base al testo, si tratta dell'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004 e non quello in cui si procede alla effettiva iscrizione dei maggiori valori, se ancora presenti nel relativo bilancio. Da ciò consegue che l'esercizio da cui decorrerebbe il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dovrebbe essere il 2007, con effetti di minore entrata per cassa dal 2008, e che i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovrebbero essere già scaduti, trattandosi dei

termini di versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta 2004 (giugno-luglio 2005).

Pertanto, ove si volessero conseguire gli effetti temporali di gettito previsti dalla relazione tecnica occorrerebbe più correttamente far riferimento all'esercizio 2005, esercizio nel cui bilancio o rendiconto può essere effettuata l'iscrizione dei maggiori valori;

- dal confronto tra i dati di gettito per competenza e per cassa, non appare congruo il dato delle minori entrate per cassa a titolo di IRAP per il 2009 (6,7 milioni di euro), rispetto alle minori entrate per competenza 2008, pari a 38,8 milioni di euro.

Poiché la relazione tecnica afferma che si è utilizzata una percentuale di acconto effettivo IRAP dell'85 per cento, il dato di cassa del 2009 dovrebbe risultare pari 71,7 milioni di euro, corrispondenti al 185 per cento del relativo dato di competenza 2008 (saldo 2008 aumentato dell'acconto per il 2009). Pertanto l'ammontare complessivo delle minori entrate per il 2009 risulterebbe pari a 553,2 milioni di euro, anziché a 488,1 milioni di euro, come stimato nella relazione tecnica.

Quanto agli elementi che farebbero ritenere plausibile un maggior interesse alla rivalutazione in esame, occorre osservare che non risultano sufficientemente valutate, ai fini del tasso di adesione, alcune circostanze la cui considerazione potrebbe operare nel senso opposto, quali:

- il lungo periodo intercorrente tra l'effettuazione della rivalutazione con il versamento dell'imposta sostitutiva e la percezione dei relativi benefici fiscali, che richiederebbe comunque la gestione amministrativamente onerosa di un doppio binario contabile e porterebbe ad includere nell'ambito dei beni suscettibili di rivalutazione i soli beni per i quali si preveda una permanenza temporale nell'ambito dell'impresa tale da consentire il recupero dei successivi vantaggi fiscali;
- il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva, senza la possibilità di rateizzazione prevista invece dai precedenti analoghi provvedimenti.

Infine si segnala che, poiché il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato a capitale o accantonato in una riserva speciale, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, per le imprese che effettuano la rivalutazione e non si avvalgono della possibilità di affrancare i relativi saldi attivi si determinerà un incremento del patrimonio netto contabile.

Tale circostanza incide sui parametri fissati ai fini della *thin capitalization* e del pro rata patrimoniale di cui agli articoli 97 e 98 del TUIR, elevando la soglia di deducibilità della remunerazione dei finanziamenti erogati dai soci, con effetti negativi sul gettito IRES.

COMMI 336-339

Rivalutazione volontaria delle aree fabbricabili

Le norme estendono la disciplina in materia di rivalutazione facoltativa, introdotta dagli articoli da 10 a 15 della legge n. 342 del 2000, alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali in seguito alla demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

Tali beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. La rivalutazione, che deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tale fine si considerano in distinte categorie le aree fabbricabili aventi diversa destinazione urbanistica.

La rivalutazione si effettua a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, anche previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva nella misura del 19 per cento che deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, secondo i seguenti importi: 40 per cento nel 2006, 35 per cento nel 2007 e 25 per cento nel 2008.

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi.

(mln di euro)

Effetti finanziari	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Maggiori entrate	310,7	34,2	36,7	310,7	0,3	18,4	310,7	0,3	18,4
Maggiori spese ³⁰⁸	0,0	33,9	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

La relazione tecnica quantifica i singoli effetti delle disposizioni per cassa³⁰⁹ come segue:

(mln di euro)

	2006	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	266,2	232,9	166,4	
Maggiore IVA	44,5	26,7	17,8	
Minore IRES/IRE		-225,4	-147,5	-158,1
Minore IRAP		-33,9	-18,3	-18,3
Totale	310,7	0,3	18,4	-176,4

Ai fini della quantificazione in termini di gettito, la relazione tecnica ipotizza che siano interessate alla rivalutazione le imprese che intendono effettuare cessioni di aree fabbricabili, in relazione al risparmio di imposte che le medesime realizzerebbero in termini di minori plusvalenze, nel caso di rivalutazione di aree costituenti immobilizzazioni o in termini di minori ricavi, nel caso di rivalutazione di aree costituenti “beni merce”.

In particolare si ipotizza che :

- nel periodo di vigenza dell’agevolazione sia rivalutato un valore di aree edificabili in misura pari a cinque volte il flusso annuo tendenziale di cessioni poste in essere, anche alla luce del periodo di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria indicato dalla norma;
- una volta riconosciuti gli effetti fiscali della rivalutazione, sussista una quota di contribuenti che anticipano la cessione delle aree, rispetto a quanto pianificato a legislazione vigente.

La relazione tecnica individua i seguenti effetti ascrivibili alle norme in esame:

³⁰⁸ Si tratta di maggiori trasferimenti alle regioni a compensazione del minore gettito IRAP.

³⁰⁹ Le stime scontano un acconto del 75 per cento ai fini IRES/IRE e dell’85 per cento ai fini IRAP.

- maggiori entrate a titolo di imposta sostitutiva che si realizzano per competenza nell'esercizio nel cui bilancio si effettua la rivalutazione e per cassa nei tre esercizi successivi, in seguito alla rateizzazione obbligatoria;
- minori entrate a titolo di IRES/IRE a causa dei minori ricavi per la cessione di beni merce o di minori plusvalenze nel caso di cessione di beni patrimoniali. Nel caso di ricavi, la perdita di gettito si determina, per competenza, nell'anno di realizzo; nel caso di plusvalenze, la perdita si determina nell'anno di realizzo e nei quattro successivi, essendo le medesime ripartibili in cinque anni;
- minori entrate IRAP in conseguenza dei minori ricavi per la cessione di beni merce;
- maggiori entrate, di carattere temporaneo, a titolo di IVA, in connessione all'ipotesi assunta dalla relazione tecnica stessa, che nel triennio successivo all'esercizio in cui si effettua la rivalutazione delle aree fabbricabili siano effettuate cessioni in misura superiore al tendenziale, anticipando quanto previsto per i periodi successivi. Negli esercizi successivi al triennio si avranno pertanto cessioni in misura inferiore al tendenziale, con conseguente riassorbimento delle maggiori entrate realizzate in precedenza. La misura delle anticipazioni è assunta in circa il 50 per cento delle cessioni tendenziali nel 2006, nel 30 per cento nel 2007 e nel 20 per cento nel 2008.

La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:

Gettito ICI 2004 aree edificabili	252,3 milioni di euro
Aliquota media ICI	6 per mille
Valore di libro delle aree edificabili	42 miliardi di euro (252,3/0,006)
Percentuale di cessione di aree edificabili poste in essere da imprese	55%
Valore di vendita delle aree edificabili cedute da imprese	2 miliardi di euro
Percentuale delle cessioni effettuate da imprese di costruzione (beni merce)	64%
Consistenza delle aree fabbricabili iscritte nel bilancio delle imprese a valore di libro	23,3 miliardi di euro (42*55%)
Maggior valore emerso dalla rivalutazione	50% del valore di libro
Valore di libro corrispondente al valore di cessione dichiarato dalle imprese	1,33 milioni di euro (2mld/150%)
Incidenza delle cessioni sullo stock di aree detenute da imprese	5,8% arrotondato a 6% (1,33/23,3)
Quota rivalutata rispetto allo stock esistente (5 volte il flusso annuo di cessioni)	30%
Aliquote d'imposta utilizzate	IRES costruttori = 27,4% IRES altre imprese = 22% IRAP = 4,25% IVA = 20%
% di indetraibilità ai fini IVA media ponderata applicabile agli acquirenti delle aree fabbricabili	22%

Al riguardo si rileva che la quantificazione appare sostanzialmente corretta, sulla base delle ipotesi e dei parametri assunti dalla relazione tecnica.

Tali ipotesi e parametri, tuttavia, non appaiono suffragati da elementi oggettivi che ne attestino la correttezza.

COMMI 340-341

Canoni di locazioni delle amministrazioni statali

Le norme dispongono che:

- i contratti di locazione stipulati, per proprie esigenze allocative, dalle Amministrazioni dello Stato con i proprietari privati siano rinnovabili, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni³¹⁰. Il rinnovo è disposto a fronte di una riduzione, a partire da gennaio 2006, del canone annuo in misura pari al 10 per cento. In caso contrario le Amministrazioni dovranno valutare ipotesi meno onerose, alla scadenza contrattuale (comma 340);
- al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio operi, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico - economico - estimativa relative a vendite, permute, locazioni e concessioni degli immobili dello Stato, acquisti di immobili e rilascio del nulla osta per le locazioni passive riguardanti le pubbliche Amministrazioni (comma 341).

La relazione tecnica, con riferimento al comma 340, stima, sulla base dei “contratti in scadenza nel 2006 e di quelli ad imminente scadenza”, il relativo risparmio di spesa, conseguente al rinnovo dei contratti e alla riduzione del canone in circa **10 mln di euro**, qualora aderisca l'80 per cento dei proprietari.

Tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l'attuazione della norma, il saldo netto da finanziare migliorerebbe di 5 mln di euro nel 2006 e di 10 mln di euro a partire dal 2007.

Quanto alle disposizioni del comma 341, relative all'ottimizzazione dell'attività dell'Agenzia del demanio, tramite la Commissione sopra richiamata, il risparmio di spesa è stimato in 60 mln di euro, importo determinato “sulla base degli abbattimenti dei valori effettuati dalla Commissione operante dal 2001, storicizzando la decurtazione effettuata sui valori degli acquisti, delle locazioni passive e delle permute”. In via prudenziale, gli effetti riferiti a tale attività sono stimati dalla relazione tecnica, in termini di indebitamento netto, pari a 30 mln di euro per il 2006 ed a 60 mln a decorrere dal 2007.

³¹⁰ La versione originaria della norma disponeva invece la proroga per sei anni, alla scadenza, dei predetti contratti.

L'allegato 7 espone tali effetti in termini di minori spese come segue:.

(mln di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Co.340				5	10	10	5	10	10
Co. 341				30	60	60	30	60	60

Al riguardo si osserva quanto segue.

Andrebbero in primo luogo chiarite le ragioni della mancata indicazione nell'allegato 7, in corrispondenza delle norme in esame, di risparmi in termini di saldo netto da finanziare, anche in considerazione degli effetti, ai fini di tale saldo, espressamente attribuiti dalla relazione tecnica alle disposizioni del comma 340.

In relazione all'individuazione di un risparmio di spesa di 10 mln di euro annui, a regime, attribuiti a tale comma, si osserva come, in mancanza di indicazioni a sostegno della previsione di un'adesione di una quota dei proprietari pari all'80% dei contratti in scadenza, tale ipotesi sembra non rispondere a criteri di prudenzialità. Mancano inoltre i dati quantitativi sui quali si basa la stima del risparmio di spesa.

Andrebbe ancora esplicitato se e in quale misura la stima sconti anche effetti di risparmio collegati alla disposizione che impone alle amministrazioni interessate, nel caso di mancata adesione da parte dei proprietari, di valutare "ipotesi meno onerose", la cui effettiva praticabilità potrebbe essere ostacolata da fattori di carattere pratico e logistico.

Andrebbero precisati il significato e le conseguenze finanziarie della disposizione che indica il 1° gennaio 2006 come termine di decorrenza della riduzione del 10 per cento del canone annuo, tenuto conto che la norma troverà applicazione per i contratti che verranno a scadenza successivamente alla predetta data.

Per quanto attiene invece alla stima di un risparmio di circa 60 mln di euro annui derivante dall'attività della Commissione nell'ambito dell'Agenzia, si osserva che né la norma né la RT precisano quali siano le attività dalle quali dovrebbe scaturire il predetto effetto. Non è pertanto chiaro in quale misura l'effetto positivo sui saldi possa essere effettivamente ricondotto alla norma in esame, tenuto conto che, come precisato dalla stessa relazione tecnica, la Commissione già opera dal 2001 all'interno dell'Agenzia.

Inoltre non sono esplicitati gli elementi, anche di carattere quantitativo, e la procedura di calcolo che consente di pervenire alla quantificazione dell'indicato effetto di miglioramento dei saldi, classificato nell'allegato 7 come risparmio di spesa corrente.

COMMI 342-367

Disposizioni in materia di giochi

Le norme prevedono quanto segue.

Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento (commi 342-351)

- Viene modificata la disciplina in materia di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, con particolare riferimento ad alcuni parametri di idoneità e al livello massimo delle vincite. Le modifiche interessano essenzialmente i tradizionali apparecchi elettronici con vincite in denaro (tipologia "AWP": amusement with prize). Viene inoltre introdotta una nuova tipologia di apparecchi da gioco, i cosiddetti video lottery terminal (VLT), da collegare ad un sistema di elaborazione della rete telematica (comma 342).

In particolare, l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza³¹¹ (disciplina vigente in materia di giochi e di apparecchi da gioco) è modificato nelle seguenti parti:

- oltre che con la moneta metallica, gli apparecchi da gioco possono essere attivati con strumenti di pagamento elettronico;
- la vincita massima in denaro è elevata da 50 a 100 euro;

³¹¹ Regio decreto 773/1931.

- il costo massimo di una partita è portato da 0,50 a 1 euro;
 - sono modificate alcune caratteristiche tecniche degli apparecchi³¹²;
 - è introdotta una nuova tipologia di apparecchi da gioco (per le VLT) attivabili esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica (si rinvia quindi ad un regolamento ministeriale per la determinazione: del costo e delle modalità di pagamento di ciascuna partita; della percentuale minima da destinare a vincite; dell'importo massimo delle vincite; delle caratteristiche tecniche degli apparecchi e degli esercizi pubblici che li possono ospitare).
- Ai nuovi apparecchi VLT si applica un prelievo erariale unico - da fissare con regolamento ministeriale - con aliquota minima dell'8 per cento e massima del 12 per cento (comma 343).

Si rinvia a provvedimenti del Ministero dell'economia-Amministrazione Monopoli la definizione dei termini e delle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento previsti dal richiamato articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (comma 344).

- Le vigenti norme autorizzatorie per l'esercizio degli apparecchi da gioco sono coordinate con la nuova disciplina proposta nel provvedimento in esame (commi 345-346 e comma 351).
- Entro il 1° luglio 2006 il canone di concessione per la conduzione della rete telematica è fissato allo 0,8 per cento delle somme giocate, mentre il compenso massimo da riconoscere ai concessionari della stessa rete telematica è fissato allo 0,5 per cento delle somme giocate (comma 347).

La relazione illustrativa al ddl. AS 3613 precisa che con la disposizione in esame il canone corrisposto dai concessionari all'Amministrazione dei monopoli di Stato per la conduzione della rete telematica è aumentato, in quanto a normativa vigente esso sarebbe fissato allo 0.3 per cento.

³¹² a) Gli apparecchi idonei per il gioco lecito devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; b) Gli apparecchi leciti non devono più essere caratterizzati da una componente di abilità o trattenimento "preponderante" rispetto all'elemento aleatorio (diviene infatti sufficiente una compresenza dei due fattori); c) È diminuita da 7 a 4 secondi la durata minima di una partita; d) È elevata la misurazione del ciclo di gioco (da 14 mila a 140 mila partite) al fine di aumentare la varietà delle partite; e) È eliminato l'obbligo di erogazione delle vincite subito dopo il loro conseguimento (per consentire al partecipante di rigiocare la somma vinta).

- A partire dal 1° luglio 2006 il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi AWP è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate (comma 348).

Attualmente il prelievo è fissato³¹³ al 13,5 per cento delle somme giocate.

- Il termine della concessione per la gestione della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010, al fine di consentire i necessari adeguamenti della stessa (comma 349).
- Sono fissati il termine (31 gennaio 2006) entro il quale l'Amministrazione dei Monopoli è tenuta a definire i requisiti dei terzi incaricati - dai concessionari della rete telematica - della raccolta delle giocate, e il termine (31 marzo 2006) entro il quale i concessionari sono tenuti a presentare all'amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati (comma 350).

Contrasto al gioco illegale (commi 352-365)

- Sono dettate norme sanzionatorie e di controllo finalizzate al contrasto delle pratiche illegali nel settore degli apparecchi da intrattenimento.

Versamenti all'erario da parte dei concessionari del Bingo (comma 366)

È prorogato al 31 dicembre 2007 il termine³¹⁴ entro il quale i concessionari del gioco del Bingo possono effettuare i versamenti del prelievo erariale entro 90 giorni dal ritiro delle cartelle.

Tali condizioni di versamento sono più favorevoli rispetto a quelle previste dalla normativa vigente³¹⁵, che dispone che il versamento del prelievo erariale da parte del concessionario sia effettuato in via anticipata al momento del ritiro delle cartelle da utilizzare per il gioco.

Il comma 366 precisa, inoltre, che i versamenti vanno comunque effettuati entro il 15 dicembre di ciascun anno e che essi non sono in ogni caso differibili nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.

Divieto di apertura di sportelli distaccati (comma 367)

³¹³ Articolo 39, comma 13, del decreto legge 269/2006.

³¹⁴ In precedenza fissato [dall'articolo 8, comma 14, del decreto legge 147/2003 (Proroga termini)] al 31 dicembre 2005.

³¹⁵ Art. 7 del decreto ministeriale 29/2000. Il versamento è effettuato presso l'affidatario del controllo centralizzato del gioco, che ogni dieci giorni provvede al riversamento delle somme alla tesoreria provinciale dello Stato e alla presentazione del relativo rendiconto al Ministero dell'economia.

È introdotto il divieto, per ciascun affidatario delle concessioni nel settore delle scommesse ippiche e sportive³¹⁶, di esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali ove già viene effettuata la raccolta delle scommesse.

Si segnala che la norma appare in contrasto con l'articolo 11-*quinqüesdecies*, comma 6, del decreto legge 203/2005 (attualmente all'esame della Camera in seconda lettura). Infatti, il predetto comma 6, con riferimento ai medesimi soggetti di cui al comma 367 in esame (affidatari delle concessioni nel settore delle scommesse ippiche e sportive), consente in via transitoria l'apertura di tre sportelli distaccati per l'esercizio della raccolta.

EFFETTI QUANTIFICATI dalla RELAZIONE TECNICA

(milioni di euro)

Norme	Oggetto	2006	2007	2008
commi 342-351	Sostegno al gioco legale	365	520	573
commi 352-365	Contrasto del gioco illegale	75	150	150
TOTALE		440	670	723

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 7) indica i medesimi importi sui tre saldi di finanza pubblica (“maggiori entrate”).

Si segnala che l'allegato 7 riferito al testo originario (A.S. 3613) riportava – sempre fra le maggiori entrate – anche gli effetti di due norme³¹⁷ [articolo 66, comma 26 (Modifiche delle aliquote dell'imposta unica sulle scommesse) e comma 29 (Diffusione del gioco a distanza)] che sono state successivamente inserite nel decreto legge 203/2005³¹⁸. Si ricorda che gli effetti finanziari ascritti alle due norme (e ora incorporati tra quelli relativi al D.L. 203) sono i seguenti:

³¹⁶ La disposizione richiama esplicitamente le concessioni di cui al DPR 169/1998 (Riordino della disciplina organizzativa e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli) e il decreto ministeriale 174/1998 (Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive).

³¹⁷ Non inserite nel maxi emendamento al ddl. finanziaria, approvato dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura. Sul punto si veda la nota di verifica n. 433 del 16 novembre 2005 (A.C. 6176 – d.l. 203/2005).

³¹⁸ Provvedimento collegato in materia fiscale, attualmente all'esame della Camera: AC 6176. A seguito del loro inserimento nel decreto legge, le predette norme del ddl. finanziaria hanno assunto la seguente nuova numerazione: articolo 11-*quinqüesdecies* comma 12 (Modifiche delle aliquote dell'imposta unica sulle scommesse) e articolo 11-*quinqüesdecies* comma 11 (Diffusione del gioco a distanza)].

D.L. 203/2005	2006	2007	2008
Modifica aliquote imposta unica scommesse	10	10	10
Diffusione del gioco a distanza	150	200	200

La relazione tecnica riporta i seguenti dati e parametri.

Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento (commi 342-351)

A. Apparecchi elettronici AWP

Per i tradizionali apparecchi elettronici con vincita in denaro (AWP) la RT ipotizza un'estensione dei luoghi dedicati all'esercizio del gioco; gli effetti di tale ampliamento dovrebbero sommarsi alle misure incentivanti introdotte dalla disciplina in esame (nuove modalità di gioco, aumento della vincita massima, riduzione dell'aliquota di prelievo erariale).

Per l'anno 2005 le informazioni disponibili consentono di stimare una raccolta complessiva di circa 11,5 miliardi di euro, con un numero circa 150 mila apparecchi operativi (rendimento annuo per ciascun apparecchio = 76.700 euro all'anno).

Partendo da questo dato, la RT ipotizza:

- che l'estensione dei luoghi dedicati all'esercizio del gioco determini un incremento di circa 2.000 apparecchi, con ulteriori successivi incrementi annui in ragione del consolidamento della rete distributiva;
- che gli apparecchi conseguano un volume di gioco superiore di oltre il 30 per cento rispetto a quello attualmente rilevato dagli apparecchi collegati in rete;
- un incremento complessivo, nel triennio 2006-2009, del 20 per cento degli apparecchi rispetto al parco esistente (= 30.000 unità);
- un andamento non costante dell'introduzione dei predetti nuovi apparecchi (13.000 nel primo anno, 14.000 nel secondo anno, 3.000 nel terzo anno), dovuta al fatto che il 2007 dovrebbe essere l'anno di maggiore attrattività per gli operatori del settore, a causa dell'aliquota ridotta del prelievo unico e della produzione di nuovi apparecchi;
- un ulteriore incremento del 15 per cento della raccolta media annua per ciascun apparecchio (come effetto della riduzione della durata dei giochi e dell'aumento del costo delle partite).

Pertanto gli effetti stimati dalla RT sono i seguenti:

(maggior gettito - milioni di euro)

	2006	2007	2008
Estensione tipologie esercizi	33	50	77
Maggiore attrattività	282	320	346
TOTALE	315	370	423

B. Nuovi apparecchi VLT

Per i nuovi apparecchi VLT la RT prevede una produttività sensibilmente maggiore rispetto agli apparecchi già operanti (AWP): ipotizza quindi una raccolta media mensile (13.000 euro) più che doppia rispetto a quella attualmente raggiunta dagli apparecchi AWP (circa 6.400 euro³¹⁹). Ipotizza inoltre che nell'anno 2006 saranno installati 12.000 nuovi apparecchi VLT, i quali nel 2006 potranno essere operativi per non più di quattro mesi.

Sulla base dei predetti dati, la RT calcola così il maggior gettito 2006:

- $12.000 \times 13.000 \times 4$ (mesi) = 624 milioni (raccolta complessiva)
- $624 \text{ milioni} \times 8\%$ (aliquota minima di prelievo erariale) = 50 milioni

La RT precisa che prudenzialmente per gli anni successivi al 2006 non sono stati ipotizzati incrementi del gettito, al fine di tenere conto dei possibili effetti complessivi della nuova modalità di gioco e dell'estensione della rete di distribuzione (che dovrà avere caratteristiche specifiche). Pertanto il maggior gettito per ciascuno degli anni 2006 e 2007 ammonterebbe a 150 milioni [$12.000 \times 13.000 \times 12$ (mesi) $\times 8\%$].

Pertanto gli effetti stimati dalla RT sono i seguenti:

(maggior gettito - milioni di euro)

	2006	2007	2008
Nuovi apparecchi VLT	50	150	150

Contrasto al gioco illegale (commi 352-365)

La RT ipotizza, in base alle stime dell'attuale mercato illegale, che a seguito dell'adozione delle misure di contrasto previste dalle norme in

³¹⁹ Questa cifra, pur non esplicitata dalla RT, è ricavabile da due dati forniti dalla stessa RT:

-attuale raccolta complessiva degli apparecchi AWP: 11,5 miliardi di euro;

-numero di apparecchi AWP mediamente operativi: 150.000.

Dunque il calcolo è il seguente:

$11,5 \text{ miliardi di euro} / 150.000$ (apparecchi) / 12 (mesi) = 6.388 euro al mese per ciascun apparecchio.

esame circa 500 milioni di euro per il primo anno e circa 750 milioni negli anni successivi si spostino verso il mercato legale, in particolare verso i comparti delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento. Applicando un rendimento erariale medio del 10 per cento, la RT stima un maggior gettito per l'erario pari a circa 50 milioni nel 2006 e 75 milioni negli anni successivi.

La RT precisa che la somma del gettito derivante da scommesse e da apparecchi da intrattenimento è pari a circa 1,8 miliardi di euro; pertanto il maggior gettito stimato a regime risulta essere pari a poco più del 5% dell'attuale gettito del comparto.

La RT ipotizza, inoltre, che dall'attuazione dei commi 358-364 (introduzione o inasprimento delle sanzioni per irregolarità) dovrebbe conseguire un maggiore gettito a regime pari a circa 75 milioni (25 milioni nel primo anno).

Pertanto gli effetti stimati dalla RT sono i seguenti:

(maggior gettito - milioni di euro)

	2006	2007	2008
Contrasto al gioco illegale	50	75	75
Inasprimento sanzioni	25	75	75
TOTALE	75	150	150

Versamenti all'erario da parte dei concessionari del Bingo (comma 366) - Divieto di apertura di sportelli distaccati (comma 367)

La RT non considera le norme.

Al riguardo si osserva che le norme in materia di sostegno al gioco e di contrasto delle pratiche illegali di gioco si collocano in un ambito di iniziative attraverso le quali si intende favorire la crescita del mercato del settore³²⁰. Poiché tali interventi - che hanno preso avvio principalmente con il decreto legge 269/2003 e con la legge finanziaria 311/2004³²¹ - sono frequentemente connessi a modifiche nella struttura e nell'entità degli introiti erariali collegati al settore, una stima prudenziale dei relativi effetti finanziari

³²⁰ Cfr. quanto già rilevato dal Servizio del bilancio con riferimento alle norme in materia di giochi e scommesse contenute nel decreto-legge 203/2005 (AC 6176 - articolo 11-*quinquiesdecies*): Nota di verifica n. 433 del 16 novembre 2005.

³²¹ Articolo 39, commi 6-13, del decreto legge 269/2003; articolo 1, commi 281-294, della legge finanziaria 311/2004.

implica una valutazione preliminare sia dell'efficacia delle misure già adottate sia, in generale, della propensione alla spesa – nell'ambito dei settori in esame - dei soggetti destinatari della disciplina (tenuto anche conto che le relative entrate concorrono a finanziare spese certe).

Si ricorda che nella materia dei videogiochi il decreto legge 269/2003 ha introdotto norme finalizzate ad un incremento della raccolta e del gettito a cui erano stati ascritti effetti di maggiore entrata pari complessivamente a 520 milioni di euro nel 2004, 1.412 milioni nel 2005 e 1.455 milioni nel 2006. Successivamente la legge finanziaria 311/2004 ha introdotto una serie di norme in materia di giochi e scommesse alle quali erano stati ascritti ulteriori effetti di incremento del gettito (interamente aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente), pari complessivamente a 816 milioni di euro nel 2005, 1.118 milioni nel 2006 e 1.424 milioni nel 2007.

Si ricorda infine che la Corte dei conti³²² ha sollevato la questione del "rischio di aleatorietà" delle entrate da giochi, che per loro natura sono "di tipo più o meno volontario". Nello specifico, la Corte ha ritenuto che nel 2005 e negli anni successivi difficilmente potranno verificarsi, dopo la progressione registrata nel 2004, i nuovi consistenti incrementi previsti per i proventi del lotto e degli altri giochi³²³.

Con particolare riguardo alle norme in esame - alle quali vengono ascritti rilevanti effetti di gettito³²⁴ -, la relazione tecnica attribuisce ad un insieme di misure incentivanti risultati di aumento dei volumi di raccolta che per loro natura appaiono verificabili soltanto a consuntivo.

In proposito si rileva, infatti, che per la nuova disciplina sui giochi tramite apparecchi elettronici (commi 342-365) gli effetti di una serie di parametri posti alla base delle quantificazioni (nuove modalità di gioco, aumento delle vincite, riduzione del prelievo erariale) non appaiono direttamente misurabili, in quanto attengono al maggiore o minore riscontro che le innovazioni introdotte avranno presso i giocatori (e una maggiore o minore adesione alle offerte di gioco può dipendere anche da fattori esterni allo stesso mercato dei giochi).

³²² Audizione del 5 maggio 2005 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'andamento dei saldi di finanza pubblica (Camera dei deputati - Commissione bilancio).

³²³ Audizione del 22 luglio 2005 nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del DPEF 2006-2009 (Commissioni bilancio di Camera e Senato). Nell'occasione la Corte ha sottolineato "il drastico ridimensionamento degli importi contabilizzati nel mese di giugno 2005 (351 milioni) rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente (1,2 miliardi) e alla media nello stesso mese dell'ultimo triennio (1,4 miliardi)".

³²⁴ Si tratta complessivamente (commi 342-365) di un incremento del gettito di circa 1,8 miliardi nel triennio 2006-08.

La RT, inoltre, non considera gli effetti di sostituzione che dovrebbero presumibilmente verificarsi a fronte di una compresenza, nell'ambito del medesimo mercato, di offerte innovative e di offerte preesistenti.

Nello specifico, si osserva quanto segue.

Commi 342-351 - Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento

Con riferimento agli apparecchi da gioco AWP, fatto salvo quanto rilevato in premessa con riguardo alle ipotesi di incremento della raccolta, si osserva che

la relazione tecnica non espone i calcoli posti alla base della quantificazione.

Si segnala, inoltre, che in assenza di un aumento dei volumi di gioco la riduzione del prelievo erariale unico prevista dal comma 348 determinerebbe una perdita di gettito. Sarebbe pertanto necessario acquisire elementi informativi in ordine al livello minimo di aumento della raccolta necessario per compensare la riduzione dell'aliquota.

Si fa presente inoltre che la riduzione del prelievo unico non può costituire un incentivo alla partecipazione ai giochi, in quanto il tributo non viene corrisposto dai giocatori ma dal concessionario (con eventuale recupero sui gestori).

Riguardo alla raccolta media mensile dei nuovi apparecchi VLT, si osserva che l'ipotesi di un raddoppio del volume di gioco rispetto a quello attualmente assicurato dagli apparecchi AWP non appare prudentiale, tenuto conto dell'impatto totalmente innovativo dell'offerta commerciale delle videolotterie.

Commi 352-365 - Contrasto al gioco illegale

In ordine alla possibile efficacia delle misure di contrasto previste dalle norme in esame (dalle quali secondo la RT dovrebbe conseguire un significativo spostamento della domanda verso il mercato legale), la RT non fornisce elementi di informazione che consentano di verificare la predetta ipotesi.

Si segnala, inoltre, che l'iscrizione a miglioramento dei saldi di effetti di maggior gettito connessi all'inasprimento di sanzioni, oltre a non rientrare di norma nella prassi contabile³²⁵, appare in contrasto con gli stessi obiettivi della misura in questione, finalizzata a ridurre l'area di irregolarità che dovrebbe invece costituire il presupposto per un accrescimento del gettito delle sanzioni.

Comma 366 - Versamenti all'erario da parte dei concessionari del Bingo

Nulla da osservare, tenuto conto che per ciascun singolo esercizio sono da escludere effetti di cassa. Infatti il differimento dei versamenti non supera l'anno solare³²⁶.

Comma 367 - Divieto di apertura di sportelli distaccati

Sotto il profilo attuativo (anche al fine di valutare eventuali effetti di contrazione della raccolta dei giochi derivanti dall'inibizione all'apertura di nuovi sportelli da parte dei gestori già operanti sul mercato), andrebbe chiarito il rapporto intercorrente fra la disposizione in esame e l'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 6, del decreto legge 203/2005 (attualmente all'esame della Camera in seconda lettura). Infatti, mentre il comma 367 introduce esplicitamente il richiamato divieto, il predetto comma 6 – apparentemente riferito ai medesimi soggetti (cioè agli affidatari delle concessioni nel settore delle scommesse ippiche e sportive) – consente, sia pure in via transitoria, l'apertura di tre sportelli distaccati per l'esercizio della raccolta.

³²⁵ Infatti tali entrate sono di regola quantificate a consuntivo. Sul punto cfr. la scheda riferita al comma 232, al quale sono stati ascritti effetti di incremento del gettito connessi all'inasprimento di sanzioni.

³²⁶ L'esclusione di effetti di cassa è stata a suo tempo confermata da una nota del Governo riferita al decreto-legge 45/2003, decaduto il 23 maggio 2003 (Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche).

COMMI 368-369

Determinazione del prezzo delle sigarette e tassazione dei tabacchi

Le norme stabiliscono che siano aggiornate ogni tre mesi, e non più semestralmente come previsto dalla legislazione vigente, le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette (comma 368).

La disposizione ripropone integralmente l'articolo 36, comma 1, del ddl. AS 3533 (Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) attualmente in seconda lettura presso il Senato. La norma originaria, presentata in prima lettura alla Camera³²⁷, prevedeva una rilevazione mensile e non trimestrale del prezzo delle sigarette più vendute; a quest'ultima norma erano ascritti effetti di maggior gettito per 15 milioni di euro nel 2005 e 30 milioni nel 2006.

Si ricorda che il prezzo di vendita delle sigarette è determinato dalla somma di quattro componenti: aggio del rivenditore, IVA, imposta di consumo (accisa), ricavo del produttore. Le tabelle di ripartizione indicano analiticamente il valore assunto dalle quattro componenti per ciascun prezzo di vendita effettivamente praticato dai rivenditori. Tali tabelle sono fissate con decreto del Ministro delle finanze ogni sei mesi con riferimento alla classe di prezzo più richiesta. Considerati i criteri per la determinazione dell'accisa³²⁸ ed il meccanismo di minimum tax successivamente introdotto³²⁹, il sistema di tassazione è informato ai seguenti principi:

- le sigarette il cui prezzo è inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta sono assoggettate ad un'incidenza di imposta di consumo crescente al decrescere del prezzo;
- le sigarette il cui prezzo è superiore a quello della classe di prezzo più richiesta sono assoggettate ad un'incidenza di imposta di consumo decrescente al crescere del prezzo.

Questo sistema consente ai produttori di adottare politiche, volte ad aumentare i propri ricavi, tanto più efficaci quanto più distanti nel tempo sono due successivi decreti di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette. Infatti solo con l'emanazione di un nuovo decreto viene riposizionata la classe di prezzo più richiesta.

Stabiliscono, inoltre, che con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia—Amministrazione dei monopoli possa essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati al fine di assicurare

³²⁷ Articolo 14, comma 9, del ddl AC 5736.

³²⁸ Articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

³²⁹ Articolo 4, comma 1, del decreto legge 24/2004.

il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi (comma 369).

L'aumento tiene conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti ai sensi della normativa vigente.

La relazione tecnica afferma che la norma per l'introduzione di un criterio di calcolo trimestrale per la determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta determina incrementi del gettito connessi alla velocizzazione dell'adeguamento verso l'alto del prezzo di vendita. La RT stima che l'automatismo introdotto generi maggiori entrate erariali per **90 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2006**, fermi restando gli attuali livelli di consumo. La RT non fornisce indicazioni sugli elementi che hanno determinato la stima del maggior gettito.

Si ricorda che la precedente relazione tecnica (AC 5736) - riferita alla previsione di un calcolo mensile e non trimestrale del prezzo delle sigarette più vendute - quantificava effetti di maggior gettito per 15 milioni di euro (anno 2005) e per 30 milioni a decorrere dal 2006.

Al riguardo si segnala preliminarmente che - tenuto conto di quanto affermato dalla RT (secondo la quale "l'introduzione di un criterio di calcolo trimestrale determina incrementi del gettito connessi alla velocizzazione dell'adeguamento verso l'alto del prezzo di vendita") - la quantificazione del maggior gettito indicata dalla relazione tecnica (+90 milioni nel caso di rilevazione trimestrale del prezzo) non appare coerente con la precedente stima riferita al disegno di legge AC 5736 (+30 milioni nel caso di rilevazione mensile).

Una estensione dei tempi di rilevazione del prezzo delle sigarette più vendute (da un mese a tre mesi) dovrebbe infatti comportare - stando a quanto affermato dalla RT - una riduzione dell'effetto positivo³³⁰.

³³⁰ In altri termini l'effetto di maggior gettito permane, in quanto la normativa vigente prevede che le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette siano aggiornate semestralmente, ma rispetto all'ipotesi di un calcolo con cadenza mensile dovrebbe essere inferiore.

Ciò premesso, si segnala l'opportunità che il Governo fornisca gli elementi sulla base dei quali è stato determinato l'incremento di gettito ipotizzato, tenuto anche conto del succedersi negli ultimi anni di diverse norme in materia di tassazione dei tabacchi.

In proposito appare pertanto necessario precisare:

- se siano stati già conseguiti gli obiettivi di maggior gettito previsti a legislazione vigente.

La legge finanziaria 350/2003 poneva obiettivi di maggiore gettito, derivante dall'imposta di consumo sui tabacchi, per 650 milioni di euro nel 2005. Successivamente l'articolo 1, comma 485, della legge finanziaria 311/2004 ha stabilito la necessità di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Inoltre, nel comunicato del 1° aprile 2005, il Ministero dell'economia ha affermato che il calo degli introiti connessi al consumo del tabacco è stata una delle cause che hanno determinato l'incremento del disavanzo del settore statale relativo al marzo 2005 rispetto allo stesso dato registrato nel marzo 2004.

- se l'incremento del gettito complessivo sia stato ipotizzato scontando gli andamenti sfavorevoli determinati dalla contrazione dei consumi e illustrati dalla precedente relazione tecnica in materia (riferita all'AC 5736).

La relazione tecnica all'AC 5736 rilevava, infatti, un andamento negativo dei consumi a seguito dell'introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici (in linea con le esigenze di tutela della salute pubblica volte alla dissuasione del consumo di sigarette). Qualora questi effetti negativi non fossero stati pienamente compensati, secondo la RT l'iscrizione a bilancio di nuove entrate non avrebbe risposto al reale andamento del gettito;

- in base a quale ipotesi si ritiene che la maggiore entrata abbia natura permanente.

Si consideri infatti che già a legislazione vigente è previsto un meccanismo di adeguamento della ripartizione del prezzo. Come è noto, l'attuale meccanismo ha però periodicità semestrale e non trimestrale come stabilito dalle norme in esame. Ne consegue che il maggior gettito va stimato in relazione ai minori

introiti che si avrebbero nell'intervallo temporale intercorrente tra l'emanazione di un decreto in base alla nuova procedura temporale e l'emanazione del decreto secondo la cadenza vigente³³¹. In pratica – a parità di livelli di consumo - se in un determinato anno pochi produttori (o nessun produttore) incrementano i prezzi il maggior gettito è prossimo o pari a zero. Viceversa la previsione di un'entrata di natura permanente prefigura un mercato delle sigarette dove i produttori aumentano di continuo i prezzi.

COMMA 371

Misure per favorire l'emersione contributiva delle imprese

La norma dispone, quale condizione per l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, la presentazione da parte delle imprese di tutti i settori del documento unico di regolarità contributiva³³².

La norma in esame appare avere un ambito applicativo più ristretto, rispetto a quella di contenuto sostanzialmente analogo recata dal decreto-legge n. 203/2005³³³, in quanto mentre quest'ultima richiedeva il documento di regolarità contributiva a tutte le imprese, la norma in questione lo richiede solo a quelle che effettuano investimenti.

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

La relazione tecnica al richiamato decreto-legge n. 203/2005, sulla base dell'esperienza amministrativa dell'INPS, quantifica i seguenti effetti di recupero di contribuzione omessa:

(mln di euro)

2006	2007	2008
50	50	50

Il Governo ha precisato che tale quantificazione è prudenziale in quanto riferita al solo settore agricolo, che usufruisce di aiuti comunitari, considerando che, attualmente,

³³¹ Se, per esempio, una variazione dei prezzi di mercato delle sigarette si verifica il 5 febbraio, in base alle nuove norme è possibile incrementare il gettito a partire dal 1° marzo mentre, a legislazione vigente solo a partire dal 1° luglio. A partire da tale ultima data il gettito introitato nel periodo successivo è invariato indipendentemente dalle norme in vigore. Per determinare un ulteriore incremento di gettito occorre che dopo il 1° luglio intervenga un'altra variazione (positiva) dei prezzi di mercato.

³³² L'obbligo della presentazione di tale documentazione è attualmente previsto per le imprese affidatarie di appalti pubblici (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002).

³³³ Attualmente in corso di conversione.

circa il 25 per cento dei contributi oggetto di tariffazione per tale settore risultano non riscossi dall'INPS³³⁴.

Al riguardo si osserva che, dal momento che la disposizione in esame entrerà in vigore successivamente a quella contenuta nel decreto-legge n. 203/2005, restringendone l'ambito applicativo, potranno determinarsi effetti riduttivi rispetto alle conseguenti maggiori entrate contributive attese. Poiché peraltro la quantificazione di tali maggiori entrate era condotta su ipotesi di carattere prudenziale, il Governo dovrebbe confermare la conseguibilità delle entrate medesime anche in presenza della disciplina dettata dal comma in esame.

COMMA 375

Monitoraggio della spesa ambientale

La norma dispone – per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale - la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. A tali fini, la norma richiama la conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 308/2004.

Tale legge ha delegato il Governo ad adottare decreti di riordino normativo nel settore ambientale, attraverso la redazione di testi unici. Il comma 8 dell'articolo 1 di tale legge – espressamente richiamato dalla norma in esame – pone i principi ed i criteri della delega, tra cui "l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica".

Si dispone altresì che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle predette attività.

Per le finalità in questione viene infine destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'un per cento e non superiore al due per cento,

³³⁴ Cfr. la nota tecnica del Governo del 19 ottobre 2005.

calcolata sui fondi del predetto capitolo e determinata nel suo ammontare annuo secondo modalità e criteri definiti con il regolamento sopra indicato.

La relazione tecnica non considera la norma, alla quale non sono inoltre attribuiti effetti nell'allegato 7.

Al riguardo, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della norma e tenuto conto che la stessa fa riferimento alla prosecuzione di iniziative ed attività già in corso, andrebbe indicata l'entità delle risorse annue attualmente necessarie per l'espletamento di tali attività, precisando altresì se esse possano ritenersi sufficienti anche per il prosieguo delle stesse, tenuto conto inoltre che non è indicato alcun termine di operatività della norma in esame.

Sarebbe utile in tal senso un'indicazione riguardo agli eventuali costi della convenzione già in essere, menzionata dalla norma.

Appare altresì necessaria una conferma da parte del Governo che la destinazione di risorse per le attività in questione, a valere sul Fondo per la difesa del suolo e tutela ambientale, non pregiudichi la realizzazione di altri interventi posti dalla vigente normativa a carico delle disponibilità del Fondo medesimo.

COMMA 385

Attribuzione di nuovi compiti all'IPSEMA

La norma dispone che, per i lavoratori marittimi assicurati presso l'IPSEMA, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate dall'IPSEMA, ai fini dell'accesso ai benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente³³⁵, anche se restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL.

³³⁵ Legge n. 257/1992, come modificata dall'articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003.

La relazione tecnica precisa che, dal momento che restano invariati i requisiti circa l'intensità e la durata dell'esposizione all'amianto richiesti per il riconoscimento dei benefici previdenziali, la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che la norma non rechi un aggravio dei compiti dell'IPSEMA con conseguenti effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

COMMA 394

Eccedenze di spesa

Normativa vigente: l'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, indica tra i contenuti tipici della legge finanziaria anche le norme recanti misure correttive delle leggi nella cui attuazione si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle leggi stesse al fine della copertura finanziaria³³⁶.

La norma, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, dispone le misure correttive di una serie di leggi di spesa, elencate nell'Allegato 1 al disegno di legge finanziaria 2006.

L'allegato 7 al disegno di legge riporta gli effetti finanziari della norma, come risulta dalla seguente tabella:

(mln di euro)

	Saldo netto			Fabbisogno			Indebitamento		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
eccedenze spesa	2.711,6	695,1	756,1	589,0	380,0	380,0	589,0	380,0	380,0
di cui regolaz.debit.	403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Di seguito, la relazione tecnica fornisce per ciascuna delle voci di spesa i dati alla base della quantificazione del maggior fabbisogno.

Al riguardo, nel rinviare alle considerazioni di seguito svolte per ciascuna delle voci in esame, si segnala, sotto un profilo generale, la necessità di un

³³⁶ Articolo 11-ter, comma 7, della stessa legge n. 468/1978.

chiarimento in ordine ai criteri in base ai quali gli importi iscritti nei saldi di fabbisogno ed indebitamento sono consistentemente inferiori rispetto a quelli indicati ai fini del saldo netto da finanziare. Qualora tale differenza fosse imputabile, come potrebbe presumersi, al fatto che solo alcune categorie di spesa in questione hanno rilievo ai fini dell'indebitamento (quali i trasferimenti alle famiglie, ovvero i consumi intermedi ecc.), tale circostanza andrebbe confermata nell'ambito del richiesto chiarimento.

Andrebbero altresì chiarite le ragioni della dinamica fortemente decrescente delle eccedenze negli anni successivi al 2006. Tale andamento è stato già riscontrato nelle ultime due leggi finanziarie, che hanno esposto valori delle eccedenze cospicui per il primo anno del triennio di riferimento e molto più ridotti per gli anni successivi. Tale dinamica, che riflette gli andamenti di molte delle voci in questione, è stata poi, in entrambi i casi, rettificata nella finanziaria dell'anno successivo, nella quale gli importi riferiti al primo esercizio risultano più elevati rispetto alla previsione, per quel medesimo anno, contenuta nella precedente legge finanziaria. Poiché i settori interessati in molti casi sono i medesimi di anno in anno (come ad esempio l'IPOST, la compartecipazione IVA per il federalismo fiscale, le agevolazioni postali, le spese di giustizia, ecc.), il riproporre, nel d.d.l. in esame, analoga configurazione della previsione di spesa potrebbe comportare che la stessa, alla luce delle precedenti esperienze, possa risultare di ridotta significatività per gli anni successivi al primo.

Va infine considerato che non sempre la relazione tecnica, come sarà di seguito evidenziato con riferimento a talune voci, dà conto delle ragioni sottostanti lo scostamento registrato tra spese effettive e spese finanziate dalla norma originaria.

1. Fondo spese elettorali dei partiti e movimenti politici

Sulla base delle leggi n. 157/1999 e 156/2002, lo stanziamento del fondo per le spese elettorali dei partiti e movimenti politici³³⁷ è fissato per un ammontare annuo pari a 160.819.045 euro. Tale importo, ripartito in quattro diversi fondi per il finanziamento delle campagne relative alle elezioni per il rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, è fissato, per ogni anno di legislatura, in base all'ammontare risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati. Si tratta, pertanto, di un importo variabile, che dipende sia dal numero degli elettori sia dalla cadenza dei rinnovi degli organi in questione.

L'importo iscritto a bilancio è quindi da intendersi una previsione di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468/1978, e, nel corso del 2005, in occasione del rinnovo dei consigli regionali, si è dovuto provvedere ad integrare il fondo per l'importo di 39 milioni di euro a valere del fondo per le spese obbligatorie.

L'ammontare di tale maggiore occorrenza si stima costante, sulla base di 50 milioni di iscritti nelle liste elettorali per ciascuno dei quattro fondi, senza considerare eventuali elezioni anticipate, referendum ed elezioni suppletive.

Pertanto, il fabbisogno totale, da aggiungersi agli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ammonta a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, come risulta dalla seguente tabella:

(mln di euro)

2006	2007	2008
40	40	40

Nulla da osservare al riguardo.

2. Pensioni e assegni di guerra e pensioni privilegiate

La relazione tecnica precisa che, per le pensioni e gli assegni di guerra, gli assegni di medaglia e le pensioni privilegiate tabellari, i pagamenti sono effettuati dalle strutture periferiche del Ministero dell'economia attraverso l'emissione di ruoli di spesa fissa. Tale modalità di pagamento rende difficile conoscere presuntivamente l'effettivo andamento della spesa, tenuto conto, in particolare, dell'eterogeneità dei benefici da erogare, dell'evoluzione del numero degli aventi diritto, della suddivisione territoriale delle corresponsioni e dei recenti ampliamenti della platea

³³⁷ Capitolo 1638/Economia.

dei beneficiari e delle tipologie di benefici³³⁸. Stando così le cose, per il 2004, i complessivi stanziamenti di bilancio³³⁹, pari a 1.534,1 milioni di euro (di cui, 1.054,1 milioni per le pensioni di guerra³⁴⁰ e 480 milioni per le pensioni privilegiate³⁴¹) sono risultati insufficienti per un importo pari a 185 milioni di euro (di cui, 65 milioni di euro per le pensioni di guerra e 120 milioni di euro per le pensioni privilegiate). Tale eccedenza sembra essere confermata anche per l'esercizio in corso e ad essa si potrà fare fronte mediante il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie³⁴². Pertanto, gli effetti finanziari, permanenti, risultano dalla tabella che segue:

(mln di euro)

	2006	2007	2008
Pensioni di guerra	65	65	65
Pensioni privilegiate	120	120	120

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sulle cause che hanno determinato l'aumento delle spese, con particolare riferimento alla categoria delle pensioni privilegiate, il cui andamento, rispetto agli stanziamenti vigenti, risulta cresciuto di circa un terzo. Ciò, anche allo scopo di verificare la congruità delle coperture che sono state previste dalle disposizioni (quali la L. 288/2002 citata dalla relazione tecnica) che hanno determinato sia l'aumento della platea dei beneficiari che l'introduzione di nuove tipologie di benefici.

3. Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa

La relazione tecnica precisa che le somme da assegnare alle Poste italiane Spa conseguono dalle agevolazioni tariffarie riconosciute da tale società rispettivamente alle imprese editrici³⁴³ ed in occasione di elezioni³⁴⁴. Benché, ai

³³⁸ La relazione tecnica, a questo proposito, cita la legge n. 288/2002 in materia di grandi invalidi di guerra e per servizio (Provvidenze in favore dei grandi invalidi). Tale legge dispone, a copertura dei benefici previsti, la copertura annua pari a 7.746.853 euro.

³³⁹ Tali stanziamenti sono da considerarsi, ai sensi del decreto-legge n. 194/2002, costituiscono un limite di spesa.

³⁴⁰ Capitolo 1316/Economia.

³⁴¹ Capitolo 2198/Economia.

³⁴² Articolo 7, comma 2, della legge n. 468/1978.

³⁴³ Articolo 3 del decreto-legge n. 353/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2004).

³⁴⁴ Legge n. 5115/1993 e successive modificazioni.

sensi della normativa vigente, ambedue le autorizzazioni di spesa in base alle quali le Poste italiane praticano le agevolazioni sono definite in termini di limiti di spesa, le spese effettive sostenute dalle Poste italiane si sono rivelate superiori di 10,7 milioni di euro, con riferimento all'editoria per gli anni antecedenti il 2004, e di 22,5 milioni di euro, con riferimento alle consultazioni elettorali tenutesi nel 2004. Poiché tali maggiori spese costituiscono un credito delle Poste italiane nei confronti dello Stato, si ritiene che esse debbano essere classificate come eccedenze di spesa relativamente ad esercizi pregressi, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)		
2006	2007	2008
33,2	0	0

Al riguardo, con riferimento ad ambedue le tipologie di agevolazioni, appare opportuno chiarire i motivi che hanno determinato spese superiori ai relativi stanziamenti di bilancio, nonostante le dotazioni siano in tutti e due i casi configurate come tetti di spesa e nonostante che le medesime agevolazioni siano già state oggetto di rifinanziamento, in qualità di eccedenze, sulla base della legge n. 311/2004³⁴⁵.

Per quanto riguarda poi le agevolazioni elettorali, appare necessario ricordare che il decreto-legge n. 353/2003³⁴⁶ non recava la relazione tecnica, in quanto la relazione illustrativa specificava che la nuova disciplina in materia di agevolazioni tariffarie non avrebbe comportato oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Agevolazioni tariffarie gestori telefonici

La relazione tecnica precisa che tali eccedenze di spesa, pari a 18.068.608 milioni di euro per gli anni 1997 e 1999, derivano da tariffe agevolate che, in base alla legge n. 416/1981, i gestori telefonici (in prevalenza Telecom) praticano in favore del settore dell'editoria³⁴⁷. Il rifinanziamento, pertanto, risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)		
2006	2007	2008
18	0	0

³⁴⁵ Legge finanziaria per il 2005.

³⁴⁶ Relativo alle imprese editrici, citato nelle note precedenti.

³⁴⁷ Si segnala che per il rimborso di tali agevolazioni è autorizzata la spesa annua di 32.020.328 euro, considerata limite di spesa, ai sensi del decreto-legge n. 194/2002.

Nulla da osservare al riguardo.

5. Somme da rimborsare all'IPOST per trattamenti di quiescenza

Sulla base del decreto-legge n. 487/1993³⁴⁸, l'onere relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994 è ripartito tra il Ministero dell'economia, l'INPDAP e l'IPOST, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e l'Ente Poste Italiane. Lo stanziamento iniziale destinato a tale scopo si è più volte rivelato insufficiente al punto che già la legge n. 350/2003³⁴⁹ aveva disposto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa. In tal modo, l'attuale stanziamento del capitolo 1620/Economia risulta pari a 690 milioni di euro per il 2005, 750 milioni di euro per il 2006 e 810 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Tuttavia, il Commissario liquidatore dell'IPOST ha evidenziato un maggior fabbisogno di 10 milioni di euro per il 2005 e un'ulteriore crescita a regime e di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, come risulta dalla tabella che segue³⁵⁰:

(mln di euro)

2006	2007	2008
10	0	60

Nulla da osservare al riguardo sulla base dell'ipotesi, indicata dalla relazione tecnica, circa il presumibile andamento della spesa in questione.

6. Accordi internazionali – Fondo Europeo di Sviluppo (FES)

Sul capitolo 1647/Economia sono iscritte le risorse, pari a 350 milioni di euro annui, destinate ad assicurare la partecipazione italiana al Fondo Europeo di Sviluppo, mediante la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di programmi di sviluppo dei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Tale stanziamento, pur non essendo espressamente qualificato come tetto di spesa, costituisce, ai sensi del decreto-legge n. 194/2002, un limite di spesa. Esso, peraltro, si è rivelato insufficiente a fronte di una maggiore capacità di assorbimento dei Paesi beneficiari e della prevista attivazione di molti progetti già approvati. Pertanto, la relazione tecnica precisa che è da ritenere che le erogazioni del FES avranno tendenzialmente un profilo ascendente,

³⁴⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994.

³⁴⁹ Legge finanziaria per il 2004.

³⁵⁰ In tal modo, pertanto, le occorrenze finanziarie per il pagamento del trattamento di quiescenza in esame ammonterebbero a 700 milioni di euro per il 2005, 750 milioni di euro per il 2006, 810 milioni di euro per il 2007 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

come evidenziato già nell'esercizio in corso, con un fabbisogno effettivo di 362 milioni di euro (con un'eccedenza, pertanto, pari a 12 milioni di euro). Date queste premesse, è da ritenere che per il 2006 il fabbisogno sarà pari a 450 milioni di euro, con un maggior onere, rispetto allo stanziamento iniziale, di 100 milioni di euro, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)		
2006	2007	2008
112	0	0

Al riguardo, in considerazione dei motivi che hanno comportato, secondo quanto riferisce la relazione tecnica, la necessità del rifinanziamento in esame, appare necessario un chiarimento sulle ragioni per le quali non si ritenga che tale rifinanziamento possa avere, anche parzialmente, carattere permanente.

7. Federalismo fiscale – Compartecipazione IVA. Federalismo amministrativo

Per quanto riguarda il federalismo fiscale³⁵¹, il decreto legislativo n. 56/2000 ha istituito, sulla base della delega dell'articolo 10 della legge n. 133/1999, la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA. L'articolo 2, comma 2, in particolare, ha previsto la rideterminazione della compartecipazione per ciascun anno sulla base del gettito IVA complessivamente realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. Con riferimento all'esercizio 2005, l'ammontare della compartecipazione è stabilito sulla base del gettito IVA del 2003. Tuttavia, in conseguenza di quanto deliberato dal CIPE in sede di riparto del fabbisogno sanitario 2005 si è determinato un maggior onere di 767.829.165 euro, da considerarsi, pertanto, quale eccedenza di spesa.

Per quanto concerne il federalismo amministrativo³⁵², si è verificato per il 2005³⁵³ un fabbisogno aggiuntivo di 116.610.368,66 euro in relazione alle risorse da trasferire alle regioni in materia di salute umana³⁵⁴ per oneri certificati dalle regioni per il 2003. Per gli anni 2007 e 2008 il maggior fabbisogno è valutato in 100 milioni di euro annui. Pertanto, il rifinanziamento complessivo risulta dalla tabella che segue:

³⁵¹ Capitolo 2862/Economia.

³⁵² Capitolo 2856/Economia.

³⁵³ Con riferimento al bilancio dello Stato.

³⁵⁴ Decreto legislativo n. 112/1998.

(mln di euro)		
2006	2007	2008
884,4	100	100

Al riguardo con riferimento al federalismo fiscale, si segnala che nella precedente legge finanziaria era già stata registrata una eccedenza – anche in tal caso limitata al solo primo anno per esigenze degli anni pregressi – pari a 740 milioni. Appare pertanto necessario un chiarimento - che tenga conto anche delle modifiche al D.Lgs n. 56/2000 previste dal d.d.l. finanziaria in esame - circa l'eventualità che l'eccedenza in questione si riproponga negli anni successivi.

8. Trasferimenti all'INPS

Sulla base del rendiconto dell'INPS per il 2003 risulta necessario integrare le autorizzazioni di spesa relative ad agevolazioni contributive e prestazioni erogate in tale anno per un importo pari a 337,9 milioni di euro. Trattandosi di agevolazioni e prestazioni già erogate nel 2003, il rifinanziamento in esame costituisce una regolazione di effetti contabili e, come tale, non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Le autorizzazioni di spesa da integrare e i relativi ammontari risultano dalla tabella che segue:

(milioni di euro)	
	2006
Agevolazioni a familiari di handicappati ³⁵⁵	37,829
Pensionamenti anticipati settore piccola pesca ³⁵⁶	9,004
Provvidenze a favore di rimpatriati dalla Libia ³⁵⁷	2,090
Sgravi contributivi ³⁵⁸	266,032
Ricostituzione AGO periodi lavorativi in Libia ³⁵⁹	3,355
Contributi in forma capitaria ad imprese	19,590 ³⁶⁰
TOTALE	337,900

Nulla da osservare al riguardo.

³⁵⁵ Articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000 e legge n. 104/1992.

³⁵⁶ Articolo 1 della legge n. 640/1996 e articolo 43, comma 1, della legge n. 448/2000.

³⁵⁷ Articolo 23-bis della legge n. 485/1972.

³⁵⁸ Articolo 37 della legge n. 88/1989.

³⁵⁹ Decreto-legge n. 103/1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/1991).

³⁶⁰ Tale ammontare è stato correttamente riqualficato tra le spese in conto capitale.

9. Spese di giustizia

La relazione tecnica precisa che, dai dati comunicati dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia, relativi al rimborso delle anticipazioni effettuate da Poste italiane Spa nonché alle ritenute ed alle imposte da versare, è emerso un debito di 203 milioni, ripartito come segue:

- 162 milioni di euro per l'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia dal Poste italiane Spa e il versamento delle ritenute ed imposte dell'esercizio 2004;
- 17 milioni di euro per l'estinzione delle anticipazioni effettuate per compensi alla magistratura onoraria e il versamento di ritenute ed imposte dell'esercizio 2004;
- 24 milioni di euro per le anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa nonché per imposte relative all'esercizio 2003.

Tenuto presente che tali esigenze si stanno manifestando anche nel corso del corrente esercizio, si prevede un aumento delle occorrenze finanziarie per spese di giustizia anche per il 2005 pari a 200 milioni di euro nonché, per un corrispondente ammontare, a decorrere dal 2006, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2006	2007	2008
603	200	200

Al riguardo, nel ricordare che le spese di giustizia sono state rifinanziate già con le leggi n. 350/2003 e n. 311/2004, va rilevato che quest'ultima legge già esponeva spese – classificate come regolazioni debitorie – relative all'esercizio 2003 rispetto al quale interviene nuovamente la legge in esame.

Su tale questione appare necessario un chiarimento.

Appare inoltre opportuna una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che il rifinanziamento in esame rivesta carattere permanente, secondo quanto evidenzia la relazione tecnica, dal momento che la tabella riassuntiva (Allegato 1) prevede come anno terminale il 2008.

Si segnala infine che, come risulta dall'Allegato 7 e dal quadro di copertura del disegno di legge finanziaria, le spese in esame, relative agli esercizi finanziari precedenti al 2006 (403 milioni), sono qualificate come regolazioni debitorie, e, come tali, non sono soggette al vincolo di copertura delle spese correnti stabilito per la legge finanziaria né concorrono ad incrementare il

complesso delle spese comprese nei saldi della manovra. Poiché analoga qualificazione è riscontrabile anche nelle due precedenti leggi finanziarie, potrebbe ravvisarsi l'opportunità – al fine di ridurre l'incidenza di tale posta contabile nell'ambito delle regolazioni in questione – di una diversa determinazione delle risorse destinate a tale categoria di spesa in sede di previsione di bilancio.

10. Fondo ordinario enti locali

L'articolo 64 della legge n. 388/2000 ha disposto un aumento dei trasferimenti statali a favore dei comuni che hanno subito una contrazione del gettito ICI a causa dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D. A tale fine, a decorrere dal 2001, si è provveduto ad incrementare di 12.911.423 euro la dotazione del capitolo 1316 del Ministero dell'interno. Dal momento che la norma non ha proceduto alla quantificazione dell'onere e gli stanziamenti si sono rivelati insufficienti³⁶¹, si è ritenuto necessario integrare la dotazione del capitolo 1316 del complessivo importo di 377.808.000 euro per il 2006 (di cui, 286.870.000 per gli anni 2005 e precedenti³⁶²) e di 90.939.000 euro annui a decorrere dal 2006, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)		
2006	2007	2008
377,808	90,939	90,939

La relazione tecnica, infine, precisa che i rimborsi in esame non hanno effetto sull'indebitamento netto dal momento che le spese degli enti locali sono regolate (Patto di stabilità interno) da dinamiche predeterminate che non hanno alcuna correlazione con il volume delle entrate.

Al riguardo, in ordine alla mancata considerazione di effetti sull'indebitamento, si rinvia a quanto osservato nel comma 75 del provvedimento in esame.

³⁶¹ La legge n. 350/2003, infatti, ha provveduto alla copertura delle maggiori occorrenze finanziarie relative agli esercizi 2001, 2002 e 2003, nonché alla integrazione degli stanziamenti per gli anni 2005 e 2006.

³⁶² Sulla base del rifinanziamento complessivo gravante sul 2006, sembrerebbe che la norma riguardi, oltre a tale anno, anche il 2003, il 2004 e il 2005.

11. Convenzioni e accordi internazionali

Le eccedenze di spesa in esame derivano dall'aumento, a decorrere dal 2005, della quota associativa al Segretariato della Convenzione sulla sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa, per un importo pari a 147.000 euro annui, nonché dall'aumento del fabbisogno finanziario per il pagamento del contributo obbligatorio al Segretariato Generale della Commissione dell'accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.³⁶³, per un importo pari a 18.000 euro per il 2005 e 15.000 euro annui a decorrere dal 2006, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2006	2007	2008
327	162	162

Nulla da osservare al riguardo.

12. Sovvenzioni società di navigazione

La legge n. 169/1975 dispone la concessione di sovvenzioni ad apposite società di navigazione a carattere regionale per l'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali nelle isole minori. Al capitale delle società di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento la società Tirrenia. A tale società, per l'esercizio delle linee marittime citate, il Ministro delle infrastrutture è autorizzato a concedere sovvenzioni, soggette a revisione annuale³⁶⁴.

La relazione tecnica precisa che, rispetto allo stanziamento iscritto per il 2005, pari a 181.900.000 euro, si è verificato, nel corso dell'esercizio corrente, un maggior fabbisogno di 29.900.000 euro, dovuto all'aumento del costo del combustibile, a cui si sono aggiunti il deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro (valuta di riferimento nelle quotazioni dei combustibili) e l'andamento negativo del traffico, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2006	2007	2008
29,900	0	0

La maggiore occorrenza risulta limitata al 2005, dal momento che a decorrere dal 2006, alle Società del gruppo Tirrenia dovrebbe essere applicato un nuovo regime di convenzioni dal quale conseguirebbe un fabbisogno finanziario complessivo minore rispetto all'attuale stanziamento di 211.8000.000 (al netto dell'incremento in esame).

³⁶³ In materia di protezione delle acque del litorale mediterraneo.

³⁶⁴ Articoli 1, 2 e 4 della legge citata.

Al riguardo si osserva che non appaiono chiare le ragioni per le quali l'importo in esame sia classificato come eccedenza di spesa, atteso che l'articolo 2 della legge n. 159/1975 prevede la mera autorizzazione al Ministro alla concessione di sovvenzioni alle società di navigazione. L'incremento dell'ammontare delle concessioni previsto dalla norma sembra pertanto configurarsi come una nuova spesa, piuttosto che come una eccedenza risultante dalla normativa vigente. Inoltre la legge finanziaria 2005 già disponeva, al comma 566 – sempre come eccedenza di spesa – importi a copertura di fabbisogni 2005, sui quali ora interviene nuovamente la norma in esame.

13. Indennizzo vittime trasfusioni

La legge n. 210/1992 dispone il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato per chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Lo stanziamento iniziale, pari a 27.191.084 euro annui, si è tuttavia dimostrato insufficiente e, pertanto, negli anni 2003-2005 sono state necessarie integrazioni a valere sul fondo per le spese obbligatorie per importi pari a 73.400.000 euro nel 2003, 80.000.000 euro nel 2004 e 25.000.000 euro nel 2005 (dato al 1° settembre 2005).

AL fine, pertanto, di evitare ritardi nelle erogazioni delle somme dovute ai soggetti danneggiati, si è ritenuto necessaria un'integrazione permanente dello stanziamento, come risulta dalla tabella che segue:

(mln di euro)

2006	2007	2008
80	80	80

Nulla da osservare al riguardo.

**TABELLA DEGLI ULTERIORI STANZIAMENTI RECATI DAL
DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA**

La presente tabella riporta le disposizioni recanti assegnazioni di risorse qualificate come limiti massimi di spesa, non esaminate dalle relazioni tecniche e sulle quali non sono emersi profili problematici nel corso dell'iter parlamentare.

(migliaia di euro)

Articolo	Titolo	2006	2007	2008
Comma 14	Fondo per esigenze correnti di acquisto beni e servizi dell'amministrazione	100.000		
Comma 15	Esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine	100.000		
Comma 16	Fondo per esigenze di funzionamento Arma dei carabinieri	50.000		
Comma 17	Prosecuzione interventi per la soluzione delle crisi industriali	20.000		
Comma 19	Rinnovo seggi Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite	3.000	3.000	3.000
Comma 68	Fondo riserva proroga missioni internazionali di pace	1.000.000		
Comma 69	Contributi quindicennali a favore del dipartimento della protezione civile	26.000	26.000	26.000
Comma 90	Finanziamento consorzi interuniversitari	3.000	3.000	3.000
Comma 91	Fiera di Milano – opere infrastrutturali ANAS e Comune di Milano	2.500	10.000	10.000
Comma 248	Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali	10.000	10.000	10.000
Comma 249	Contrasto sfruttamento ed abuso sessuale minori	2.000	2.000	2.000
Comma 290	Fondo bieticolo nazionale	10.000		
Comma 303	Frodi alimentari – Agecontrol SpA	13.000		
Comma 304	Contributo Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale nelle imprese	3.000	3.000	3.000
Commi 372-373	Fondo per spese sostenute dalle famiglie per le esigenze degli studenti universitari	25.000		
Comma 374	Fondo nazionale per le comunità giovanili	5.000		
Comma 380	Vittime del dovere	10.000	10.000	10.000
Comma 384	Contributo al CNR per monitoraggio climatico e ambientale	1.800		
Comma 386	Contributo TV digitale	10.000		

